

**Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano - Mattinata Tratto Vico del Gargano - Vieste**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

**COD. BA322**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - SIPAL - TECNIC - GDG - ICARIA - AMBIENTE**

**IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

Dott. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

**IL PROGETTISTA:**

Dott. Ing. Elena Bartolucci  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3217

**IL GEOLOGO:**

Dott. Geol. Domenico Belcastro  
Ordine dei Geologi della Regione Calabria n°218

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Dott. Ing. Filippo Pambianco  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

**IL RESPONSABILE DI PROGETTO**

Dott. Ing. Marianna Grisolia

**IL COLLABORATORE DEL R.U.P.**

Dott. Ing. Alberto Sanchirico

**IL R.U.P.**

Dott. Ing. Rocco Lapenta

**PROTOCOLLO**

**DATA**

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**MANDATARIA:**



Dott.Ing. N.Granieri  
Dott.Ing. V.Truffini  
Dott.Ing. T.Berti Nulli  
Dott.Arch. A.Bracchini  
Dott.Ing. E.Bartolucci  
Dott.Ing. L.Spaccini  
Dott.Ing. L.Casavecchia  
Dott.Geol. G.Cerquiglioni  
Dott.Ing. F.Durastanti  
Dott.Ing. M.Abram  
Dott.Arch. C.Presciutti  
Dott. Agr. F.Berti Nulli  
Dott. M. De Tursi

**MANDANTI:**



Dott. Ing. A.Turso  
Dott. Ing. J.Turaglio  
Dott. Ing. F.Stoppa  
Dott. Ing. A.Dipierro



Prof. Ing. S.Canale  
Dott. Ing. C.Sanna  
Dott. Ing. C.Nardi  
Dott. Ing. F.Voloninno  
Dott. Ing. M.Schinco



Dott. Ing. D.Carlaccini  
Dott. Ing. C.Consorti  
Dott. Ing. E.Loffredo  
Dott. Ing. S.Sacconi



Dott. Ing. V.Rotisciani  
Dott. Ing. F.Macchioni  
Dott. Ing. G.Pulli  
Dott. Ing. V.Piunno



Dott. Ing. A.Lucioni  
Dott.Arch. M.Paglioni  
Dott.Arch. F.Marsiali  
Dott. M.Pizzato  
Agr. M.T. Colacresi



**GEOLOGIA  
GESTIONE DELLE MATERIE**

**Relazione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00-GE01-GEO-RE01-C			
BA322	F 22	CODICE ELAB.	T00GE01GEORE01	C	-
C	Revisione a seguito di istruttoria interna ANAS	02/2023	G.Cerquiglioni	E.Bartolucci	N.Granieri
B	Revisione a seguito di nota CSLP	11/2022	A.Lisetti	E.Bartolucci	N.Granieri
A	Emissione	07/2022	A.Lisetti	E.Bartolucci	N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>8</b>
3.1	NORMATIVA NAZIONALE TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI .....	8
<b>4</b>	<b>STUDIO CONOSCITIVO AREA DI INTERESSE.....</b>	<b>11</b>
4.1.1	Inquadramento geologico generale.....	11
4.2	INDAGINE CONOSCITIVA .....	13
<b>5</b>	<b>MATERIALI PRODOTTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.....</b>	<b>19</b>
5.1	MATERIALI PROVENIENTE DALL'ESECUZIONE DI SCAVI E SBANCAMENTI.....	19
5.2	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	19
5.2.2	Risultati caratterizzazione ambientale.....	24
5.2.3	Caratterizzazione ambientale aree di cantiere .....	25
1.1	PROCEDURE DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE .....	25
<b>6</b>	<b>SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>6.1</b>	<b>CANTIERI PRINCIPALI .....</b>	<b>27</b>
6.1.1	Cantieri Base.....	29
6.1.2	Cantieri Operativi.....	31
6.1.3	Aree tecniche.....	35
<b>6.2</b>	<b>VIABILITA' DI CANTIERE .....</b>	<b>36</b>
6.2.1	Viabilità di accesso.....	36
6.2.2	Piste di cantiere .....	38
6.2.3	Viabilità interna al cantiere .....	39
<b>7</b>	<b>CARATTERISTICHE PROGETTUALI: SCAVI E FABBISOGNI.....</b>	<b>40</b>
7.1	VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PRODOTTI.....	40

7.2	DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI PRODUZIONI-FABBISOGNI E BILANCIO DEI MATERIALI ....	40
8	INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E CONFERIMENTO.....	42
8.1	EVENTUALI SITI DI DEPOSITO TEMPORANEO (RIFIUTI) .....	46
9	LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI CALCESTRUZZO E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI .....	47
9.1	IMPIANTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO .....	47
9.2	IMPIANTI DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO .....	47
10	PROGRAMMA DEI LAVORI E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO .....	48
11	ALLEGATI .....	49

## 1 PREMESSA

Il presente Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo viene redatto in conformità del DPR 120/2017 ai fini del riutilizzo delle materie oggetto di scavo come sottoprodotto (art. 184 D.lgs. 125/2006) o come rifiuto (D.M. 05/02/1998 - D.lgs. 121/2020).

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguarda la nuova viabilità di connessione tra Vico del Gargano e Vieste, di seguito denominata S.S. Garganica. Nel presente progetto di fattibilità di seconda fase sono stati sviluppati i primi 18.5km di tracciato individuati come ottimizzazione delle diverse soluzioni presentate nel Documento di Fattibilità delle alternative progettuali presentate da Anas nell'autunno del 2021 nell'ambito del Dibattito Pubblico per la nuova viabilità di progetto S.S. Garganica, sviluppata in parte in variante ed in parte come adeguamento in sede della attuale S.S.89.

Nell'ambito di questa fase di progettazione è stata eseguita un'analisi delle caratteristiche e delle quantità dei materiali provenienti dagli scavi e dagli sbancamenti e scavi "minori". Di questi materiali è stata eseguita una valutazione preliminare del loro potenziale di valorizzazione per essere recuperati e riutilizzati nell'ambito del progetto stesso.

Insieme ai materiali prodotti è stata inoltre eseguita una valutazione delle quantità dei fabbisogni necessari per la realizzazione delle opere in progetto.

Successivamente, è stato eseguito il bilancio di massima tra le quantità di materiali prodotti e le quantità dei fabbisogni necessari, individuando anche le quantità dei materiali da portare a deposito/discarica ed eventualmente da approvvigionare dall'esterno da cave di prestito.

Si premette che il grado di approfondimento dei temi di seguito descritti è in accordo con il grado di dettaglio della fase progettuale in oggetto. Per questo motivo, le considerazioni sulla natura dei materiali, al grado di precisione nella valutazione delle quantità prodotte e all'effettiva percentuale di recupero e valorizzazione nelle diverse categorie, devono essere considerate delle valutazioni preliminari. I diversi temi dovranno quindi essere necessariamente oggetto di futuri approfondimenti nel corso delle successive fasi progettuali, anche attraverso la pianificazione ed esecuzione di specifiche indagini e prove.

L'elenco degli elaborati costituenti la documentazione progettuale di riferimento del Pdu è la seguente:

T00-GE01-GEO-CO02 - Corografia generale di area vasta

T00-GE01-GEO-PP01 - Planimetria delle aree di cantiere e viabilità di servizio - Tav. 1 di 3

T00-GE01-GEO-PP02 - Planimetria delle aree di cantiere e viabilità di servizio - Tav. 2 di 3

T00-GE01-GEO-PP03 - Planimetria delle aree di cantiere e viabilità di servizio - Tav. 3 di 3

T00-GE01-GEO-CR01 - Planimetria ubicativa dei siti di approvvigionamento e di conferimento

T00-GE01-GEO-CG01 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 1 di 6

T00-GE01-GEO-CG02 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 2 di 6

T00-GE01-GEO-CG03 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 3 di 6

T00-GE01-GEO-CG04 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 4 di 6

T00-GE01-GEO-CG05 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 5 di 6

T00-GE01-GEO-CG06 - Carta geologica tratto Vico del Gargano-Vieste - Tav. 6 di 6

T00-GE01-GEO-CT03 - Pianificazione urbanistica - Piano Urbanistico Generale Comune di Vico del Gargano

T00-GE01-GEO-CT04 - Pianificazione urbanistica - Programma di Fabbricazione Comune di Peschici

T00-GE01-GEO-CT05 - Pianificazione urbanistica - Piano Regolatore Generale Comune di Vieste

T00-GE01-GEO-PU01 Planimetria ubicazione indagini ambientali - Tav. 1 di 2  
T00-SG03-AMB-PL01 - Planimetria di inquadramento - FASE 1 - Tav. 1 di 2  
T00-SG03-AMB-PL02 - Planimetria di inquadramento - FASE 1 - Tav. 2 di 2  
T00-SG03-AMB-PL03 - Planimetria di inquadramento - FASE 2 - Tav. 1 di 2  
T00-SG03-AMB-PL04 - Planimetria di inquadramento - FASE 2 - Tav. 2 di 2  
T00-GE01-GEO-RE02 - Report indagini ambientali  
T00-GE01-GEO-RE03 - Certificati indagini ambientali

## 2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

La nuova viabilità di connessione tra Vico del Gargano e Vieste, di seguito denominata S.S. Garganica che ha origine con la rotatoria “Vico del Gargano” da realizzarsi in sede alla SS 693 (ex SSV del Gargano) proveniente da Lesina, circa 400m prima dello svincolo esistente di Vico del Gargano (connessione della SS 693 con la SP 144 di collegamento con la SS 89 nel suo tratto litoraneo e la SP 528 per Vico del Gargano).




Figura 1 - Corografia dell’intervento

La nuova rotatoria a raso a 3 bracci di progetto, posizionata nel punto di appoggio tra il viadotto S. Nicola ed il viadotto Acqua del Signore è caratterizzata da un diametro esterno di 50 m, ha il ramo di innesto della viabilità in oggetto che si posiziona a nord.

Il tracciato completamente in nuova sede presenta nella parte iniziale di circa 7 km, per superare una serie di rilievi e vallate in cui si attraversano diversi importanti corsi d’acqua quali il torrente Menaio, il Castagnola, il Calinella, l’ Ulso e il Chianara:

- VI01- Viadotto San Nicola L= 730 m
- GN01- Galleria Padula L= 800 m
- VI02 – Viadotto Castagnola L= 200 m
- VI03 – Viadotto Pasinacci L=270m
- GN02 – Galleria Costa Vecchia L=267m
- VI04 - Viadotto Costa Vecchia L=210m
- GN03 - Galleria Colle di Nunzio L=315m
- VI05 - Viadotto Calinella L=660m
- GN04 - Galleria Stregone L=654m
- VI06 - Viadotto Ulso L=150m

Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

- GN05 - Galleria Moresco L=848m
- VI07 - Viadotto Citrigno L=40m
- GN06 - Galleria Citrigno L=350m
- VI08 Viadotto Chianara L=600m

Al km 7+250 è ubicata la seconda **intersezione “Peschici”**, che costituisce il punto di accesso al nucleo abitato principale di Peschici ed alle sue frazioni, realizzata attraverso la connessione tra la nuova viabilità e la SS 89 “Garganica” costituita da una rotatoria a 3 bracci a cui si raccorda un’asta di collegamento su un viadotto a due campate di 160 m totali di lunghezza “VI09 - Viadotto Chianara II” ad una ulteriore rotatoria sempre a 3 bracci, posizionata in corrispondenza dell’asse esistente della SS 89 (ca km 89), entrambe le rotatorie sono caratterizzate da un diametro esterno di 50 m.

Tale rotatoria può essere considerata il limite di un primo stralcio funzionale o lotto costruttivo dell’appalto.

Il tracciato quindi prosegue nuovamente in nuova sede a mezzacosta bypassando un tratto particolarmente tortuoso e acclive della SS 89 con questa sequenza di opere d’arte:

- VI10 - Viadotto Cerreglia L=60m
- VI11 - Viadotto Cerreglia II L=80m
- GN07 - Galleria di Marzo L=886m
- VI12 - Viadotto della Risega L= 70m
- VI13 - Viadotto della Risega II L=110m

Al km 9+850 è ubicata la **terza intersezione “Risega”** a rotatoria con diametro esterno di 50 m posta in territorio del Comune di Vieste sulla SS 89 che da questo punto in poi consente di essere adeguata in sede per un’estesa di quasi 9 km se si escludono dei punti singolari.

Il tracciato in progetto prevede il mantenimento del viadotto esistente VI14 -Viadotto Ponte Macchio al km 11+400 opportunamente adeguato e poi prosegue esattamente sulla sede esistente

Al km 12+150 si prevede una **quarta intersezione “Mandrione”** a rotatoria, caratterizzata da un diametro esterno pari a 50 m, di connessione con la SP 52 bis “del Mandrione”, che rappresenta nel suo ramo verso la costa l’accesso a tutti i villaggi turistici e spiagge posti lungo la SP 52 litoranea tra Peschici e Vieste dalla località Sfinalicchio, passando per Santa Maria di Merino, Torre di Porticello, Palude Mezzane e fino alla Defensola. Nella direzione contraria verso l’entroterra la SP 52 bis “del Mandrione” attraversa la Foresta Umbra fino a connettersi con la SP 52b nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo.

Tra il km 14+100 e il km 14+850, si ha una prima variante di tracciato che comporta la realizzazione di una galleria naturale di 362m GN08 – Galleria Piano Piccolo, successivamente il tracciato torna in sede fino al km 15+100.

Tra il km 15+100 e il km 15+400, a seguito di una piccola rettifica della curva esistente, nasce la seconda variante locale, l’asse di tracciato si allontana in destra rispetto al tracciato attuale, altimetricamente trattasi prevalentemente di un tratto in rilevato.

---

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

La terza variante piano altimetrica si trova tra il km 15+900 e km 16+600 dove la rettifica del tracciato elimina una grande curva ma determina la nascita di una galleria artificiale di 77m di lunghezza GA01 – Galleria della Corte.

Al Km 17+150 è presente la **quinta intersezione “Vieste – loc. Calma”** a rotatoria all'incrocio con SP 52 ter – in questo caso proprio raccogliendo una delle proposte emerse nel Dibattito Pubblico;

Le ultime due intersezioni rispettivamente ai km 18+250 e km 18+700 rappresentano i due accessi al centro storico di Vieste in particolare la **sesta intersezione definita “Vieste – Centro Nord”** e la **settima intersezione definita “Vieste – Centro Sud”** entrambe a rotatoria in località Fugeredda/Focareta alle porte del centro abitato di Vieste dove terminare l'intervento che si sviluppa all'eterno del perimetro della Zona 1 del Parco Nazionale del Gargano.

Dall'ultimo caposaldo si potrà proseguire per la tratta terminale fino a Mattinata.

In tutto l'itinerario che si appoggia su l'esistente SS 89 la maggior parte degli accessi alle proprietà confinanti con la strada oggi esistenti, vengono ripristinati tramite la realizzazione di viabilità locali di servizio a quella principale.

L'area in studio ricade interessa nello specifico i territori dei comuni di:

- Vico del Gargano;
- Peschici;
- Vieste.

F

### 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nei successivi paragrafi è riportata la normativa nazionale in materia di gestione terre e rocce da scavo.

#### 3.1 NORMATIVA NAZIONALE TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e al riutilizzo di questi materiali, si riporta di seguito un l'elenco della principale normativa che ha legiferato sull'argomento:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120** - “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”;
- **Legge del 11 novembre 2014, n. 164** - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- **Legge del 11 agosto 2014, n. 116** - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120** - competenze e funzionamento dell'Albo Gestori ;
- **Decreto 28 marzo 2018, n.69** – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- **Legge 24 marzo 2012, n. 28** - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale”;
- **Decreto Legislativo 3/09/2020, n. 121** - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128** - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** - “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- **Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186** - Decreto di modifica del Decreto Ministeriale 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22”;
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.** - “Norme in materia Ambientale”. Il D.Lgs. recepisce in toto l’articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 relativamente ai rifiuti;
- **Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248** - “Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”;
- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i.** - “Attuazione della direttiva 1999/31/CE

Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

relativa alle discariche di rifiuti”;

- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** - Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79;
- **Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998** – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- **Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- **Legge 29/07/2021, n. 108** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, vigente dal 22 agosto 2017, definisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in esclusione dal regime di rifiuto dettando i criteri qualitativi da soddisfare perché queste possano essere considerate "sottoprodotti". La norma stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. Questo D.P.R. è stato emanato con lo scopo di semplificare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo e recepisce ampiamente i contenuti del D.M. 10 agosto 2012 n. 161.

Viene ribadito il fondamentale principio che il materiale prodotto da operazioni di scavo è un sottoprodotto e non un rifiuto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
- il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera o in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava;
- il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo, il nuovo schema di D.P.R. individua procedure differenti in funzione dei volumi di scavo e della tipologia di cantiere di origine:

- cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc);
- cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc) non sottoposti a VIA/AIA;
- cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc) sottoposti a VIA/AIA.

Sia nel primo, che nel secondo caso, la sussistenza delle condizioni previste per la gestione come sottoprodotto, è attestata dal produttore tramite la predisposizione della Dichiarazione di Utilizzo, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la sua trasmissione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella Dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo.

---

Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

A conclusione dei lavori il produttore/proponente deve confermare il completo utilizzo del materiale inviando specifica dichiarazione, sempre all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed ai comuni competenti.

Nel caso di cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il proponente è tenuto alla redazione di un Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce e alla sua trasmissione, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità Competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Infine, qualora il bilancio materie preveda che tutto il materiale scavato riutilizzabile sia impiegato nell'ambito dello stesso sito, ed anche le eventuali aree di deposito temporaneo siano collocate all'interno dei confini del sito, si rientra tra le modalità operative previste dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*"il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di una attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"*) e quindi al di fuori dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Nel dettaglio, nel caso in cui sia verificata, con riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui al Titolo V della Parte IV del D. Lgs.152/2006, l'assenza di contaminazione per il suolo o altro materiale allo stato naturale, questo **potrà essere riutilizzato a fini di costruzione nello stesso sito o come sottoprodotto in sostituzione dei materiali da cava.**

Nel caso di presenza di materiali di riporto, intesi come *"miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri"* (D.L. 69/2013), ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'art.185, questi devono essere presenti in percentuali inferiori al 20% in peso e valutati tramite apposito test di cessione eseguito secondo i dettami del D.M. 05/02/98 di concerto con le Autorità di Controllo per la scelta dei parametri di controllo.

In linea con la normativa vigente, le terre e rocce da scavo prodotte verranno in parte riutilizzate come sottoprodotto in sostituzione dei materiali da cava per soddisfare i fabbisogni di progetto ed in parte conferiti presso siti esterni come sottoprodotto o rifiuto.

## 4 STUDIO CONOSCITIVO AREA DI INTERESSE

### 4.1.1 Inquadramento geologico generale

Il promontorio del Gargano, da un punto di vista strutturale, fa parte della piattaforma carbonatica cosiddetta “Apula”, termine strutturale decisamente prioritario nella paleogeografia dell’area mediterranea, nel Mesozoico inserita nel dominio oceanico della Tetide. La struttura del Gargano appartiene, quindi, ad un blocco di avampaese, coinvolto marginalmente e solo nelle strutture profonde, nella tettonica mio-pliocenica appenninica (qui le ipotesi sulla tettonica neogenica sono ancora incerte ma prevale la presunta vergenza dinarica) ma purtuttavia fagliato e piegato, con un morfotipo che, in prevalenza, è costituito da un grosso anticlinale orientato NNO-SSE, asse coassiale con l’andamento delle principali direttrici tettoniche.




Figura 2 - Carta geologica schematica dell'area con sovrapposizione dell'asse stradale

Tale situazione geostrutturale fa sì che il promontorio del Gargano, a **struttura prevalentemente carbonatica di piattaforma**, nel settore più occidentale, con sedimenti via via di ambiente marginale, prima di scarpata, poi, procedendo verso est, sempre più a caratteristiche bacinali, sia ad oggi bordato da strutture di bacino: abbiamo, infatti, il Bacino Ionico ad est, i sedimenti del bacino Umbro-Marchigiano a nord, mentre ad ovest una serie di faglie fanno immergere le strutture carbonatiche al di sotto della Fossa Bradanica.

In definitiva, ricostruiamo una stratigrafia tipo, che si segue molto bene lungo il tracciato, abbiamo, dal basso verso l'alto:

- **MAIOLICA 1** - Questa formazione è una delle unità bacinali del Giurassico superiore-Cretaceo inferiore meglio conosciute dell'intero Mediterraneo. Essa consiste di calcari micritici bianchi, in strati sottili, con liste e noduli di selce ricchi in Calpionellidi e Nannoconus. Piegamenti intraformazionali (slumpings), superfici di troncatura e dicchi sedimentari sono le caratteristiche più comuni e spettacolari di questa formazione.
- **FORMAZIONE DELLE MARNE A FUCOIDI** - Questa unità litostratigrafica, ricca in marne e black shales sedimentati durante eventi anossici (Cobianchi et al. 1997) (Fig.21), raggiunge uno spessore massimo di circa 120 m nel Gargano settentrionale (Morsilli 1994) e ricopre entrambe le formazioni della Maiolica 2 e della Mattinata 1. Essa rappresenta un brusco cambio nella sedimentazione del bacino ed è associata ad una fase di stasi nell'evoluzione della piattaforma. Nell'area di Monte S. Angelo, le Marne a Fucoidi si chiudono a cuneo contro la scarpata e risultano assenti sulla parte alta della piattaforma, dove sono presenti pochi metri di calcari pelagici o una superficie di inconformità.
- **FORMAZIONE DI MONTE S. ANGELO** - Questa unità rappresenta la base della omonima sequenza nel contesto di scarpata e base-scarpata. Nell'area tipo (area di Monte S. Angelo), essa è data da lenti di megabrecce con blocchi e clasti plurimetrici derivanti dallo smantellamento del margine del Cretaceo inferiore. Nell'area di Ischitella-Vico (Gargano settentrionale), brecce e calcitorbiditi gradate sono intercalate a calcari pelagici. Lo spessore, variabile tra le due aree, può raggiungere i 200 m. Questa formazione, di età compresa tra l'Albiano sommitale e il Cenomaniano (Neri & Luciani 1994), rappresenta l'accumulo sedimentario al piede della scarpata derivante da estesi collassi del margine della piattaforma.
- **SCA- Scaglia (Cenomaniano-Paleocene p.p.)** - Quest'unità è molto simile alla Maiolica ed è costituita da strati sottili di calcari micritici, leggermente farinosi, con liste e noduli di selce rossastra. Il faraglione di Pizzomunno e parte della falesia della vecchia Vieste sono costituiti da questa unità su cui giace in discordanza la Formazione di Peschici (Morsilli et al., 2004).
- **Detriti di falda** - Sono accumulati in corrispondenza delle testate e lungo i fianchi delle valli oppure entro le vallette secondarie, specialmente nelle zone di affioramento dei Calcari tipo «maiolica» e dei Calcari tipo «scaglia». Si tratta di materiali incoerenti, costituiti da un minuto brecciume calcareo con abbondanti elementi di selce, che difficilmente raggiungono un certo spessore pur ricoprendo la roccia sottostante per estensioni notevoli.

## **4.2 INDAGINE CONOSCITIVA**

È stato effettuato uno studio volto ad identificare eventuali interferenze dell'opera in progetto con siti o aree sottoposte a procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e a censire eventuali siti considerati fonti di inquinamento potenziale. La ricerca ha inoltre previsto l'individuazione di interferenze con potenziali impianti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.).

L'attività di screening del territorio interessato dall'opera è stata svolta con la finalità di realizzare un'indagine sistematica, così da individuare i siti per i quali si possa evidenziare un rischio di passato e/o presente di inquinamento.

Le fasi che hanno caratterizzato tale attività sono:

- ricerca bibliografica in merito ai siti contaminati e siti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 26/06/15 n°105, DGR n. 315 del 27/11/2016) riportati nella documentazione ufficiale pubblicata dagli Enti Pubblici responsabili a livello nazionale, regionale e locale (identificazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), consultazione dell'Anagrafe dei siti contaminati da bonificare, inventario nazionale I.S.P.R.A., analisi dei piani regolatori, etc.);
- effettuazione di sopralluoghi in campo per la verifica delle eventuali aree a rischio e dello stato dei luoghi per la valutazione di ulteriori siti potenzialmente inquinati.

Di seguito si riportano le conclusioni di tale attività di screening:

- l'area del tracciato non attraversa nessun sito di interesse nazionale;
- non sono presenti siti contaminati di interesse regionale e siti suscettibili di causare incidenti rilevanti interferenti;
- sia dal punto di vista provinciale che regionale non sono emerse criticità lungo il tracciato di progetto.

## ANAGRAFE SITI DA BONIFICARE – REGIONE PUGLIA

(DGR n. 988 del 25/06/2020) aggiornamento Aprile 2020.



## REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

### ALLEGATO 1

#### ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii)

#### Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati

##### Siti censiti in Anagrafe:

- Elenco Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente/operativa - Tabella 1
- Elenco Siti in Fase di accertamento - Tabella 2.1
- Elenco Siti Potenzialmente Contaminati - Tabella 2.2
- Elenco Siti non contaminati dopo MIPRE/MISE - Tabella 3.1
- Elenco Siti non Contaminati - Rischio accettabile - Tabella 3.2
- Elenco Siti Contaminati - Tabella 4

Aprile 2020

#### ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DIR. "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Approvazione elenco dei siti censiti e ovvio consultazione codice  
CIPRA: RSU/DEL/2020/00024





Figura 3 - Ubicazione su base Google dei siti contaminati e potenzialmente contaminati ricadenti nei comuni interessati dal tracciato in progetto

**AREE SIN – ISPRA**



**INVENTARIO REGIONALE DELLE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - REGIONE PUGLIA**



**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

gestore	comune
ARCELORMITTAL ITALY ENERGY S.R.L.	TARANTO
BASELLI POLIOLEFINE ITALIA SRL	BRINDISI
CHEMGAS SRL	BRINDISI
CI.BAR.GAS SRL	CERIGNOLA
CONVERSANO SRL	ARIESANO
EMMEDIESSE SRL	CORATO
ENERGAS SPA	PALO DEL COLLE
GARGANO GAS SRL	SANNICANDRO GARGANICO
GAS ITALIA SRL - ORIA GAS	ORIA
ITALIANA PETROLI S.P.A. - DEPOSITO DI BARLETTA - MOLO DI LEVANTE	BARLETTA
ITALIANA PETROLI S.P.A. - DEPOSITO FISCALE DI BARLETTA - MOLO DI TRAMONTANA	BARLETTA
PALMARINI AUGUSTO & C. SRL	LIZZANELLO
SANOFI SPA	BRINDISI
SOL S.P.A. - STABILIMENTO DI BARI	MODUGNO
STAR COMET FIREWORKS SRL	SAN SEVERO
TEAM ITALIA S.R.L.	LECCE



Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015

Codice Univoco	Soglia	Ragione Sociale	Attività	Regione Stabilimento	Provincia Stabilimento	Comune Stabilimento
DA003	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ENI SPA - REFINING & MARKETING	(08) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio	PIEMONTE	TORINO	ROBASSOMERO
DR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI
DR006	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	(22) Impianti chimici	PUGLIA	BARI	BARI
DR007	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CI.BAR.GAS S.R.L.	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	FOGGIA	CERIGNOLA
DR012	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ADI ENERGIA S.R.L.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	PUGLIA	TARANTO	TARANTO
DR013	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	(15) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)	PUGLIA	TARANTO	TARANTO
DR015	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ITALFIAMMA SRL	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	LECCE	CAMPI SALENITINA
NR004	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ENI S.P.A.	(08) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio	PUGLIA	TARANTO	TARANTO
NR005	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ENERGAS S.P.A.	(15) Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PUGLIA	BARI	PALO DEL COLLE
NR007	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	EMMEPIGAS LA LECCESE GAS S.R.L.	(15) Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PUGLIA	LECCE	LECCE
NR011	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	IPEM SPA	(14) Stoccaggio di GPL (15) Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI
NR017	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ULTRAGAS C.M. S.P.A.	(15) Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PUGLIA	FOGGIA	FOGGIA
NR018	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	ULTRAGAS C.M. S.P.A.	(15) Produzione, immagazzinamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	PUGLIA	LECCE	LECCE
NR021	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	APULIA LOGISTICS SRL	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PUGLIA	BARI	BARI
NR030	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	VERSALIS S.P.A.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI
NR034	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	BUTANGAS S.P.A.	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	BARI	SANNICANDRO DI BARI
NR036	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA
NR038	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	PALMARINI AUGUSTO & C SRL	(11) Produzione, distribuzione e stoccaggio di esplosivi	PUGLIA	LECCE	LIZZANELLO
NR039	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	MES S.P.A.	(11) Produzione, distribuzione e stoccaggio di esplosivi	PUGLIA	FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO
nr042	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	EUROAPI ITALY SRL	(19) Produzione di prodotti farmaceutici	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI
NR045	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	FURNITURE ESPLOSIVI ED AFFINI DI CASTIELLO MAURIZIO & C. S.A.S.	(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	PUGLIA	BARI	GRUMO APPULA
NR058	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	ITALIANA PETROLI SPA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA
NR065	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	PUGLIA	BRINDISI	BRINDISI
NR075	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	EMMEDIESE S.P.A.	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	BARI	CORATO
NR077	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GARGANOGAS SRL	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO
NR078	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore	CARADONNA LOGISTICS S.R.L.		PUGLIA	BARI	BITONTO
NR079	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	STAR COMET FIREWORKS S.R.L.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	PUGLIA	FOGGIA	SAN SEVERO
NR080	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	CONVERSANO SRL	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	LECCE	ARNESANO
NR090	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	TEAM ITALIA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PUGLIA	LECCE	LECCE
NR092	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	PUGLIA	BARI	MODUGNO
NR093	D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore	GAS ITALIA SRL	(14) Stoccaggio di GPL	PUGLIA	BRINDISI	ORIA

## 5 MATERIALI PRODOTTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

### 5.1 MATERIALI PROVENIENTE DALL'ESECUZIONE DI SCAVI E SBANCAMENTI

Le terre e rocce da scavo prodotte dalla realizzazione del tracciato studiato, derivano essenzialmente da sterri per la realizzazione del corpo stradale e da sbancamenti per la realizzazione di gallerie naturali, sbancamenti per muri e opere provvisori.

Le materie di scavo, in considerazione della loro natura litologica, potranno essere riutilizzate come sottoprodotto in sostituzione dei materiali da cava (art. 184 – D.Lgs. 152/2006) per la realizzazione dei rilevati, degli strati di bonifica, scotico e vegetale previsti in progetto. Pertanto, i fabbisogni risultano completamente coperti dal riutilizzo delle materie escavate.

A valle delle operazioni di scavo, risulterà inoltre una abbondante quota parte di terre e rocce da scavo in esubero che dovrà dunque essere destinata come sottoprodotto o rifiuto presso siti esterni autorizzati per rimodellamenti, riempimenti o presso cave autorizzate con recupero ambientale in atto, oppure, smaltiti in siti di discarica e/o presso impianti di trattamento e recupero rifiuti (con codice EER 170504) presenti localmente.

Nella presente fase progettuale, sono stati individuati una serie di impianti di recupero aventi come codice EER in ingresso il 170504 (terre e rocce da scavo) e cave soggette a recupero ambientale; l'individuazione di eventuali altri siti idonei ove destinare le materie in regime di sottoprodotto, verrà definita nelle successive fasi progettuali.

I materiali di produzione, derivano principalmente da depositi sciolti incoerenti e da ammassi rocciosi litoidi.

### 5.2 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai fini della classificazione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto (art. 184 – D.Lgs 152/2006) la caratterizzazione ambientale in fase di progettazione è stata condotta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

L'opera oggetto della presente progettazione rientra nelle opere infrastrutturali a rete, per cui il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ed ogni 1000 m nelle gallerie, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito. In merito al campionamento delle aree di deposito intermedio è stato seguito il principio delle superfici richiamato dalla stessa normativa (D.P.R. 120/17).

Si riportano di seguito gli stralci planimetrici di ubicazione delle indagini, illustrate nelle tavole **T00-SG03-AMB-PL01/PL04** allegate al progetto.

INDAGINI AMBIENTALI – FASE 1




Figura 4 – Stralcio indagini ambientali – fase 1

INDAGINI AMBIENTALI – FASE 2




Figura 5 – Stralcio indagini ambientali – fase 2

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

Il piano di caratterizzazione ambientale prevede inoltre l'esecuzione di analisi di caratterizzazione dei rifiuti solidi (tal quale) e test di cessione ai fini della classificazione della materia di scavo come rifiuto ai sensi del DM. 186/2006, D.Lgs. 121/2020 e DM. 69/2018.

Di seguito, si illustra invece una tabella riepilogativa e di dettaglio riguardante il piano di caratterizzazione ambientale (Fase1 – Fase 2) riportante:

- numero e caratteristiche dei punti di indagine;
- numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
- parametri da determinare.

S.S. 693 - SSV del Gargano S.S. 89 Garganica Collegamento Vico del Gargano - Mattinata Tratto Vico del Gargano – Vieste PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE												
ID. campione	Tipologia campionamento		OPERA	Profondità prelievo (m) da p.c.		N°campioni ambientali Tab. 4.1 All. 4 D.P.R. 120/17 n. campioni prelevati	Analisi caratterizzazione rifiuti solidi (tal quale)	Test cessione	N°campioni acqua sotterranea Tab. 4.1 All. 4 D.P.R. 120/17	Aggressività ai cls		Fase
	Pozzetto	Sondaggio		da - a	ml					Terreni UNI-EN 206-1:2006	Acque UNI-EN 206-1:2006	
Pa06	X		Viadotto VI05	0.0 - 2.0	2	2	1	1			1	
Pz1-Pg*	X		Pk. 6+700	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz2-Pg*	X		Pk. 9+600	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz3-Pg*	X		Pk. 0+120	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pa22	X		Pk. 1+260	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz4-Pg*	X		Pk. 1+960	0.0 - 2.0	2	2	1	1			1	
Pa24	X		Pk. 2+500	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz5-Pg*	X		Pk. 3+120	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pa29	X		Pk. 5+000	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pa30	X		Pk. 5+550	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz6-Pg*	X		Pk. 6+010	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pz7-Pg*	X		Pk. 6+600	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pa33	X		Pk. 7+000	0.0 - 2.0	2	2	1	1			1	
Pa34	X		Pk. 7+500	0.0 - 2.0	2	2					1	
Pa35	X		Pk. 7+986	0.0 - 2.0	2	2					1	
S1-PZ*		X	Viadotto V01	5.0 10.0 15.0	10	3			1	1	1	
S2-PZ*		X	Viadotto V01	5.0 10.0 15.0	10	3			1		2	
S5-PZ*		X	Galleria GA01	35.0 40.0 45.0	10	3	1	1	1	1	1	
S6-PZ*		X	Galleria GA01	40.0 45.0 50.0	10	3			1	1	2	
S8-PZ*		X	Galleria GA02	6.0 12.0 18.0	10	3			1		2	
S10-PZ*		X	Galleria GA03	28.0 33.0 38.0	10	3	1	1	1	1	1	
S11-PZ*		X	Viadotto VI04	5.0 10.0 15.0	10	3			1		2	
S14-PZ*		X	Galleria GA05	2.0 7.0 12.0	10	3			1		2	
S15-PZ*		X	Galleria GA05	85.0 90.0 95.0	10	3	1	1	1	1	2	
S17-PZ*		X	Galleria GA06	13.0 18.0 23.0	10	3			1		2	
S24-PZ*		X	Galleria GA04	25.0 30.0 35.0	10	3			1	1	2	
S26-PZ*		X	Galleria GA04	45.0 50.0 55.0	10	3	1	1	1	1	2	
S31-PZ*		X	Pk. 3+460	0.0 - 2.0	2	2	1	1	1		2	
S33-PZ*		X	Pk. 3+930	0.0 - 2.0	2	2			1		2	
<b>TOT</b>	<b>15</b>	<b>21</b>			<b>206</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

Note

Per tutti i campioni prelevati dai pozzetti, la profondità di campionamento, ai fini della caratterizzazione è per il primo campione 0,00-1,00 m e per il secondo campione 1,00-2,00 m

Il campionamento eseguito nel sondaggio, dovrà essere eseguito con prelievo di tre incrementi a formare il campione rappresentativo

Le analisi sul tal quale ed il test di cessione devono essere effettuate su un campione rappresentativo dell'intero scavo

MATERIALE DI RIPORTO: se il terreno è costituito da materiale di riporto, per classificarlo come sottoprodotto, deve essere effettuato il test di cessione, i cui risultati vanno confrontati con le CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tab. 2, All. 5 al titolo 5, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come previsto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120 del 2017

Le analisi chimiche sulle acque sotterranee verranno effettuate utilizzando come limiti di riferimento le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), previste nella tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

I punti di campionamento nominati con asterisco (\*) sono coincidenti con le indagini geognostiche (vedi piano indagini geognostiche) e verranno quindi eseguiti contestualmente ed in modalità ambientale al fine di evitare fenomeni di "cross contamination"

### 5.2.1.1 Modalità di esecuzione delle indagini

In merito alle modalità di campionamento nei pozzetti, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due, ovvero uno per ciascun metro di profondità e, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni composti su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Per quanto riguarda invece il campionamento nei sondaggi, il prelievo dovrà essere eseguito alla quota di scavo (es. quota scavo galleria), effettuando tre incrementi per sondaggio a formare il campione rappresentativo, sottoponendo quindi ad analisi un solo campione ambientale per sondaggio.

Nello specifico, il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media. Inoltre, per alcuni sondaggi, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee (qualora presente), con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

In ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Si precisa che alcuni punti di campionamento individuati, risultano coincidenti con i punti delle indagini geognostiche e dovranno essere quindi eseguiti contestualmente, adottando tecniche idonee al fine di evitare fenomeni di "cross contamination".

Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 del DPR 120/17 il piano di campionamento alla base del progetto ha previsto il prelievo di n. 15 campioni da pozzetto esplorativo e n.21 campioni da sondaggio a carotaggio.

Si precisa come detto che, nell'ambito di alcuni suddetti punti di prelievo, sono stati prelevati anche campioni per la caratterizzazione sul rifiuto ai sensi del D.Lgs. n°121 del 03/09/2020 e del D.M. 186 del 05/04/2006 (ammissibilità a recupero e discarica).

### 5.2.1.2 Caratterizzazione ambientale componente acqua

L'Allegato 2 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 prevede che qualora gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Il piano di caratterizzazione ambientale ha previsto anche l'analisi della componente acqua su n. 19 campioni da prelevare presso i sondaggi ambientali ubicati lungo il tracciato (vedi tabella al §5.2).

## 5.2.2 Risultati caratterizzazione ambientale

Allo stato attuale, la campagna di indagini ambientali della Fase 1 risulta conclusa riscontrando, per tutti i campioni analizzati, la conformità ai valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati alla colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale). Pertanto il materiale può essere gestito come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del DL 152/2006 e DM 120/2017 oppure gestito come rifiuto con codice CER 17 05 04 e conferito in impianto di recupero autorizzato.

Per quanto riguarda la Fase 2, questa risulta ancora in corso di esecuzione.

Si riportano in allegato alla presente il report dei risultati delle analisi, i certificati di laboratorio e gli stralci planimetrici di ubicazione delle indagini effettivamente eseguite (vedi T00-GEO1-GEO-PL01 - T00-GEO1-GEO-RE02 - T00-GEO1-GEO-RE03).

### 5.2.3 Caratterizzazione ambientale aree di cantiere

Nelle successive fasi progettuali o comunque prima dell'inizio lavori, dovrà essere predisposto un piano di caratterizzazione ambientale delle aree di deposito delle terre e rocce da scavo presso i cantieri base e operativi ai sensi del D.P.R. 120/2017.

Il numero dei punti di prelievo dovrà essere definito in base alla dimensione dell'area così come indicato dalla Tab. 2.1 dell'allegato 2 del D.P.R. 120/2017 e dalle relative linee guida SNPA 54/2019.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Figura 6 – Estratto Allegato 2 DPR 120/17

Tabella 1 - Numerosità dei campioni

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	≤ 1000 mq	≤ 3000 mc	1
b	≤ 1000 mq	3000 mc ÷ 6000 mc	2
c	1000 mq ÷ 2500 mq	≤ 3000 mc	2
d	1000 mq ÷ 2500 mq	3000 mc ÷ 6000 mc	4
e	> 2500 mq	<6000 mc	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)

Figura 7 – Estratto Linee guida SNPA 54/2019

Come previsto dall'allegato 2 D.P.R. 120/2017, per la determinazione della loro ubicazione potrà essere invece applicato il criterio della ubicazione basato su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi; per le aree di cantiere si potrà prevedere il prelievo di n. 1 campione caratterizzante il primo metro dal piano campagna.

## 1.1 PROCEDURE DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Le procedure di normale pratica industriale sono normate dal DPR n. 120/17 all'art. 2, comma 1, lettera o e all'Allegato 3.

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il

---

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

Nel progetto si prevede l'installazione di impianti di frantumazione e vagliatura (ai fini della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee) all'interno delle aree di cantiere, in modo da favorire il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi come sottoprodotto ed ottenendo infine, un materiale da rilevato rispondente alle caratteristiche prestazionali previste nel capitolato.

Secondo tale modalità inoltre, gli impianti suddetti potranno essere esenti da autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, c.15 del D.lgs 152/06, in quanto il materiale trattato risulta escluso dalla disciplina di rifiuti ai sensi dell'art. 186 del D.lgs 152/06.

## 6 SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Il sistema di cantierizzazione delle opere di progetto individua e caratterizza i cantieri principali (base e operativi) ed i cantieri secondari (aree tecniche ed aree di stoccaggio), prevede l'utilizzo principalmente della viabilità esistente e fornisce alcune indicazioni sugli aspetti riguardanti la gestione idrica (fornitura e scarico) ed energetica nei cantieri, la gestione dei rifiuti ed il ripristino delle aree di cantiere.

I criteri di tipizzazione e localizzazione dei cantieri sono dettati da esigenze di tipo operativo, opportunamente calate nel contesto ambientale di intervento, in termini di: accessibilità ai siti, grado di antropizzazione del territorio, tutela paesaggistica, ecc. L'individuazione delle aree da adibire a cantiere è stata eseguita prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- caratteristiche e ubicazione delle opere da realizzare;
- agevole accessibilità dalla rete viaria principale;
- esistenza di una viabilità di collegamento fra le diverse aree di lavoro;
- lavorazioni in sito e stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta;
- funzioni e strutture necessarie al normale svolgimento delle attività di cantiere e all'accoglimento del personale;
- impatti ambientali;
- la tipologia e gli aspetti logistici delle aree di cantiere;
- le modalità costruttive degli interventi ed i mezzi d'opera necessari;
- gli aspetti relativi all'approvvigionamento dei materiali;
- l'impatto delle lavorazioni nella fase di cantiere;
- aspetti archeologici del territorio.

### 6.1 CANTIERI PRINCIPALI

Per lo sviluppo delle attività lavorative sono state individuate un numero di aree di cantiere proporzionale alla lunghezza del tracciato e di conseguenza alla quantità di opere da realizzare per la costruzione dell'infrastruttura. Sarà previsto quindi l'allestimento di aree per lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere che comprendono in generale:

- **Cantieri Base:** ospitano box prefabbricati e le attrezzature necessarie per il controllo, la direzione dei lavori e tutte le strutture per l'alloggiamento delle maestranze e del personale di cantiere (dormitori, mense, servizi igienici, parcheggi dei mezzi). Inoltre le aree dovranno prevedere aree operative e di stoccaggio dei materiali da costruzione e delle terre di scavo. La loro ubicazione è prevista prevalentemente nelle vicinanze di aree antropizzate e a ridosso alle viabilità principali per facilitarne il raggiungimento.
- **Cantieri Operativi:** sono aree fisse di cantiere distribuite lungo il tracciato che svolgono la funzione di cantiere-appoggio per tratti d'opera su cui realizzare più manufatti. Al loro interno saranno previste aree logistiche, aree per lo stoccaggio dei materiali da costruzione e di stoccaggio temporaneo delle terre di scavo. Oltre alle normali dotazioni di cantiere, alcune aree saranno dotate di impianto di betonaggio e impianti di frantumazione.
- **Aree tecniche:** sono le aree in corrispondenza delle opere d'arte che devono essere realizzate, data la loro dimensione e ubicazione, tali cantieri ospiteranno le dotazioni minime di cantiere oltre che aree di stoccaggio materiali da costruzione e stoccaggio terre ridotte. Data la loro tipologia e il loro carattere di aree mobili, le aree tecniche si modificheranno e sposteranno parallelamente alla costruzione dell'opera a cui si riferiscono. Principalmente tali aree saranno

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

ubicata agli imbocchi delle gallerie, sulle aree di realizzazione dei viadotti e in avanzamento con la realizzazione del rilevato stradale.

Nella tabella seguente si riporta la composizione dei cantieri previsti per il tracciato:

CANTIERE BASE DI RIFERIMENTO	NOME	PK	COMUNE	SUPERFICIE [mq]	DESCRIZIONE
CB 1	C0 1	0+000	Vico del Gargano	2.500	Area operativa 1
CB 1	AT 1	0+700	Vico del Gargano	1.860	Area Tecnica 1
CB 1	CB 1	1+200	Vico del Gargano	8.740	Campo Base 1
CB 1	AT 2	1+600	Vico del Gargano	1.760	Area Tecnica 2
CB 1	AT 3	2+130	Vico del Gargano	1.280	Area Tecnica 3
CB 1	AT 4	2+850	Vico del Gargano	2.800	Area Tecnica 4
CB 1	AT 5	3+300	Vico del Gargano	2.010	Area Tecnica 4
CB 1	AT 6	4+000	Vico del Gargano	2.170	Area Tecnica 5
CB 1	AT 7	4+900	Peschici	1.670	Area Tecnica 6
CB 1	AT 8	5+880	Peschici	2.930	Area Tecnica 7
CB 1	AT 9	6+500	Peschici	2.700	Area Tecnica 7
CB 2	CB 2	6+500	Peschici	8.530	Campo Base 2
CB 2	C0 2	7+200	Peschici	3.600	Area Operativa 2
CB 2	AT 10	7+450	Peschici	910	Area Tecnica 8
CB 2	AT 11	7+850	Peschici	1.260	Area Tecnica 8
CB 2	AT 12	8+250	Peschici	1.140	Area Tecnica 9
CB 2	AT 13	9+200	Vieste	1.390	Area Tecnica 10
CB 2	AT 14	9+750	Vieste	1.480	Area Tecnica 10
CB 2	AT 15	11+300	Vieste	1.550	Area Tecnica 11
CB 2	C0 3	12+000	Vieste	5.330	Area Operativa 3
CB 2	AT 16	13+000	Vieste	1.520	Area Tecnica 12
CB 2	AT 17	13+730	Vieste	1.200	Area Tecnica 13
CB 2	C0 4	14+200	Vieste	3.020	Area Operativa 4
CB 2	AT 18	15+150	Vieste	3.710	Area Tecnica 14
CB 2	AT 19	15+950	Vieste	1.730	Area Tecnica 15
CB 2	C0 5	16+300	Vieste	4.100	Area Operativa 5
CB 2	AT 20	16+650	Vieste	460	Area Tecnica 16
CB 2	AT 21	17+180	Vieste	970	Area Tecnica 17
CB 2	AT 22	18+200	Vieste	990	Area Tecnica 18
CB 2	C0 6	18+706	Vieste	2.000	Area Operativa 6

Elenco aree di cantiere previste

Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

Per maggiori dettagli circa l'ubicazione di tali aree, si rimanda agli elaborati specifici T00-CA00-CAN-PP01\_02\_03-A "Planimetria aree di cantiere e viabilità di servizio" ed alle schede di T00-CA00-CAN-SC01\_02-A "Schede Cantieri Base tipo" e T00-CA00-CAN-SC03\_08-A "Schede Aree Operative tipo"

Per far fronte alla gestione del materiale di **scavo** sono state considerate delle aree dedicate, ubicate il più vicino possibile alle aree di scavo o in prossimità dei cantieri operativi. In tal modo sarà possibile gestire le terre internamente al cantiere incidendo meno sulle viabilità locali principali durante tutte le fasi del lavoro.

Il volume di stoccaggio stimato totale è di circa 894.600 mc all'anno.

CANTIERE BASE DI RIFERIMENTO	PK	COMUNE	AREA [mq]	DESCRIZIONE	VOLUME STOCCAGGIO [mc]/anno
CB 1	1+100	Vico del Gargano	4.220	Area Stoccaggio Terre 1	69.000
CB 1	1+300	Vico del Gargano	4.250	Area Stoccaggio Terre 2	69.000
CB 1	1+300	Vico del Gargano	3.880	Area Stoccaggio Terre 3	60.000
CB 2	6+300	Peschici	9.380	Area Stoccaggio Terre 4	195.000
CB 2	6+600	Peschici	3.480	Area Stoccaggio Terre 5	66.000
CB 2	14+100	Vieste	13.380	Area Stoccaggio Terre 6	291.6000
CB 2	16+000	Vieste	9.870	Area Stoccaggio Terre 7	144.000

Elenco aree per lo stoccaggio temporaneo delle terre

### 6.1.1 Cantieri Base

Data la notevole estensione del tracciato di progetto e la necessità di minimizzare l'impatto dei mezzi che si muovono da e verso il cantiere base sulle strade costiere di accesso alle località balneari, si prevede di installare 2 cantieri base, uno a servizio dei primi 4 km dove la morfologia del terreno è più impervia e si prevede la realizzazione di opere d'arte molto importanti. Il secondo cantiere base è a servizio del secondo tratto in variante e del tratto di adeguamento in sede della SS 89 esistente.

L'ubicazione dei cantieri è stata vincolata da valutazioni relative al rischio archeologico del territorio e dal sistema vincolistico presente sull'area di interesse, in particolare tenendo in attenta considerazione i vincoli naturalistici cui sono soggette le aree interessate dal tracciato in oggetto.


#### 6.1.1.1 Localizzazione

Il cantiere base 1 sarà posizionato alla pk 1+200, nel comune di Vico del Gargano.

La sua posizione è stata determinata al fine di non creare alcuna interferenza con la SS N528.

Infatti si prevede la realizzazione di una pista di cantiere che colleghi il CBo1 allo svincolo di estremità della SS693 all'altezza di Vico del Gargano, la quale strada sarà utilizzata poi dai mezzi di cantiere per tutti gli approvvigionamenti e conferimenti necessari.

Tutte le opere comprese tra il km 0 e il km 4 possono essere facilmente raggiunte a partire dal cantiere base utilizzando una rete di viabilità vicinali e comunali esistenti che si dirama a pettine, lungo i versanti interessati. In questo modo le viabilità litoranee che d'estate risultano già essere intasate dal traffico turistico, non vengono interessate dai mezzi di cantiere che si muovono per la realizzazione dei primi 4 km di tracciato ed opere annesse.



**SCHEDA TECNICA - CAMPO BASE**


**CAMPO BASE 01 (CB01)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vico del Gargano
LOCALIZZAZIONE	Svincolo Vico del Gargano
SUPERFICIE	8740 mq
DESTINAZIONE PRG	Nessuna indicazione
PRESENZA DI VINCOLI	D.Lgs. 42/2004 - Art.142, lett.d); Area IBA
USO DEL SUOLO	Boschi misti a prevalenza di latifoglie; Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincolo idrogeologico
MORFOLOGIA	Relativamente Pianeggiante
RIPRISTINO PREVISTO	Esproprio temporaneo - Ripristino Ex Ante

*Cantiere base 1*

Il cantiere base 2 invece, rappresenta il cantiere di riferimento per gli ulteriori 6 km in variante e gli ultimi 10km in adeguamento in sede della SS89. Esso sarà posizionato alla pk 6+500, nel comune di Peschici.

Anche in questo caso si è favorito il collegamento delle opere d’arte in costruzione dal cantiere Base attraverso l’uso delle viabilità locali esistenti, evitando di passare sulle viabilità principali. In questo caso però l’approvvigionamento e l’allontanamento dei materiali verso i siti specifici avverrà tramite l’uso della SS89 esistente e della SS n.528.



**SCHEDA TECNICA - CAMPO BASE**

**CAMPO BASE 02 (CB02)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Peschici
LOCALIZZAZIONE	vicinanze a Villaggio Moresco Alto
SUPERFICIE	8530 mq
DESTINAZIONE PRG	Ricadente parzialmente in zona AE - Artigianale e Residenziale
PRESENZA DI VINCOLI	D.Lgs. 42/2004 - Art.142, lett.c), lett.d); Area IBA
USO DEL SUOLO	Boschi di pini mediterranei; Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincolo idrogeologico
MORFOLOGIA	Pianeggiante
RIPRISTINO PREVISTO	Esproprio temporaneo - Ripristino Ex Ante

*Cantiere base 2*

Lungo tutto il tracciato sono previste delle aree di stoccaggio dei materiali che avranno una funzione di “POLMONE” consentiranno perciò di organizzare i trasporti su strada nelle ore e nei periodi dell’anno dove il traffico stradale risulterà essere minore.

Le aree in esame, completamente pavimentate, non permetteranno l'infiltrazione delle acque di pioggia nel terreno.

### 6.1.2 Cantieri Operativi

I cantieri operativi sono dislocati lungo tutta l'infrastruttura da realizzarsi in corrispondenza dei singoli tratti operativi e sono dotati di impianti e servizi strettamente legati all'esecuzione delle specifiche opere o lavorazioni dei tratti di competenza, fornendo appoggio alle aree tecniche delle relative opere.


Ciascun cantiere operativo sarà finalizzato al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori delle opere di pertinenza. In generale il cantiere operativo sarà organizzato in un'area logistica ed in un'area operativa.

#### 6.1.2.1 Localizzazione

In considerazione dell'estensione dell'intervento, dell'ubicazione delle opere di progetto e del sistema di accessibilità e di mobilità all'interno del cantiere, si prevede la realizzazione di 6 cantieri operativi uno all'inizio ed uno alla fine del tracciato, nonché in prossimità delle opere principali, quali viadotti e svincoli, di seguito specificati.

Il cantiere operativo CO1 è ricadente nel comune di Vico del Gargano e ricopre una superficie di 1390 mq ed è raggiungibile dallo Svincolo Vico del Gargano sulla SS693.

Nell'area di cantiere CO1 saranno disposte la logistica minima e tutto ciò che occorre alla realizzazione dell'opera nel primo tratto in variante, in termini di aree per il deposito delle attrezzature, aree per il ricovero dei mezzi di cantiere e servizi igienici.




*Cantiere operativo 1*

#### SCHEDA SINTETICA

CANTIERE OPERATIVO 1 (CO1)	
PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vico del Gargano
LOCALIZZAZIONE	KM 0+080
SUPERFICIE	2500 mq
DESTINAZIONE PRG	Nessuna indicazione
PRESENZA DI VINCOLI	D Lgs 42/2004, Art. 142, lett.g) e d); Aree IBA
USO DEL SUOLO	Boschi misti a prevalenza di latifoglie, Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pendenza
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie

L'area operativa CO2, nel comune di Peschici, sarà di supporto al campo base 2 e avrà funzione strettamente vincolata alle lavorazioni per la realizzazione del secondo tratto in variante.



*Cantiere operativo 2*


**SCHEDA SINTETICA**

**CANTIERE OPERATIVO 2 (CO2)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Peschici
LOCALIZZAZIONE	tra Km 6+770 e Km 8+330
SUPERFICIE	3600 mq
DESTINAZIONE PRG	Nessuna indicazione
PRESENZA DI VINCOLI	Area IBA
USO DEL SUOLO	Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pianeggiante
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie

Le aree operative CO3 e CO4 si sviluppano nella tratta di adeguamento in sede dell’asse stradale nel comune di Vieste. L’area CO3 ha estensione pari a 5.330 mq mentre la CO4, con il suo sviluppo pari a 3020 mq, sarà di supporto alla realizzazione della galleria naturale limitrofa.

Nel cantiere operativo CO4, si prevede l’installazione di un impianto di betonaggio e di un impianto di frantumazione il cui layout è rappresentato nella figura sottostante




Si specifica comunque che tale Layout potrà subire modifiche nelle successive fasi progettuali.

Il funzionamento degli impianti di betonaggio e frantumazione in esso installati, sarà esclusivamente limitato al periodo di riferimento diurno.

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**



*Cantiere operativo 3*



*Cantiere operativo 4*

**SCHEDA SINTETICA**

**CANTIERE OPERATIVO 3 (CO3)**


PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vieste
LOCALIZZAZIONE	tra Km 11+473 e Km 14+414
SUPERFICIE	5330 mq
DESTINAZIONE PRG	Zona D1 - Industriale
PRESENZA DI VINCOLI	Area IBA
USO DEL SUOLO	Sistemi colturali e particellari complessi
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pianeggiante
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie

**SCHEDA SINTETICA**

**CANTIERE OPERATIVO 4 (CO4)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vieste
LOCALIZZAZIONE	tra Km 11+473 e Km 14+414
SUPERFICIE	3020 mq
DESTINAZIONE PRG	Nessuna indicazione
PRESENZA DI VINCOLI	D.Lgs 42/2004, Art. 136, lett. c); Parco Nazionale del Gargano; Area IBA
USO DEL SUOLO	Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pianeggiante
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie

L’area operativa C05, con un’estensione di 4100 mq, sarà di supporto alla realizzazione del breve tratto in variante limitrofo. Infine, l’area operativa C06, nel comune di Vieste, sarà di supporto della realizzazione del tratto finale dell’opera in progetto, con un’estensione di 2000 mq.



*Cantiere operativo 5*

**SCHEDA SINTETICA**

**CANTIERE OPERATIVO 5 (C05)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vieste
LOCALIZZAZIONE	tra Km 15+950 e fine itinerario
SUPERFICIE	4100 mq
DESTINAZIONE PRG	Viabilità stradale - Progetto Superstrada Provincia
PRESENZA DI VINCOLI	D Lgs 42/2004, Art. 136, lett. c); Parco Nazionale del Gargano; ZPS - Promontorio del Gargano; A. IBA
USO DEL SUOLO	Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pendenza
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie



*Cantiere operativo 6*

**SCHEDA SINTETICA**

**CANTIERE OPERATIVO 5 (C05)**

PROVINCIA	Foggia
COMUNE	Vieste
LOCALIZZAZIONE	tra Km 15+950 e fine itinerario
SUPERFICIE	4100 mq
DESTINAZIONE PRG	Viabilità stradale - Progetto Superstrada Provincia
PRESENZA DI VINCOLI	D Lgs 42/2004, Art. 136, lett. c); Parco Nazionale del Gargano; ZPS - Promontorio del Gargano; A. IBA
USO DEL SUOLO	Oliveti
IDROGEOLOGIA	Nessuna presenza di vincoli
MORFOLOGIA	Pendenza
RIPRISTINO PREVISTO	Ripristino del sito nelle condizioni originarie

**6.1.3 Aree tecniche**

Le Aree Tecniche (AT), differiscono dai Cantieri Operativi per le loro minori dimensioni. Si tratta, infatti, di aree generalmente ubicate in corrispondenza delle opere d’arte puntuali da realizzare e non comprendono impianti fissi di grandi dimensioni.

Inoltre sono attive per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di riferimento. In talune aree tecniche sono previste anche le aree per lo stoccaggio temporaneo delle terre. In generale le aree di stoccaggio materiali dovranno avere gli spazi tali da garantire il transito dei mezzi impiegati per la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse non troveranno posto strutture fisse a parte parcheggi per i mezzi di lavoro e, se opportuno, box prefabbricati con wc chimici.

In generale si prevede l'allestimento di aree tecniche per le seguenti opere minori da realizzare:

- per i ponti ed i viadotti, un'area in corrispondenza delle spalle nella quale saranno ubicate le principali funzioni operative, inclusi stoccaggi di breve durata;
- per le gallerie artificiali e naturali, aree di stoccaggio ad esse connesse aventi estensione maggiore in considerazione dell'onerosità logistica delle lavorazioni ad esse connesse;
- per le opere minori (cavalcavia e sottovia), aree nelle vicinanze della pista di cantiere nella quale saranno ubicate le principali funzioni operative, inclusi eventuali stoccaggi di breve durata;
- per le opere d'arte minori si prevedono, nelle immediate vicinanze, aree tecniche di dimensioni contenute, che verranno destinate principalmente allo stoccaggio dei materiali a piè d'opera.

Le aree tecniche essendo di carattere temporaneo potranno essere allestite in prossimità delle opere da realizzare anche internamente al sedime stradale di progetto in modo da limitare le aree che dovranno essere assoggettate ad occupazione temporanea.

Le aree tecniche non avranno una durata pari a quella del tempo di realizzazione dell'intera linea, ma rimarranno sul territorio solo il tempo indispensabile per realizzare l'opera a cui sono asservite.

Si riporta di seguito una descrizione delle dotazioni previste per le aree tecniche in corrispondenza delle opere maggiori.

## **6.2 VIABILITA' DI CANTIERE**

### **6.2.1 Viabilità di accesso**

Il campo base 1 si trova alla progressiva 1+200 del primo tratto in variante con accesso dallo Svincolo di Vico del Gargano sulla SS693 tramite una pista di cantiere di nuova realizzazione.


Il campo base 2 si trova alla progressiva 6+500 del secondo tratto in variante e avrà accesso dalla SS89, superato il Villaggio Moresco Alto.

Nell'ultimo tratto il tracciato di progetto viaggia a cavallo della SS 89, che di fatto rappresenterà la principale viabilità di accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro.

L'accesso alle cave di conferimento avverrà utilizzando la viabilità ordinaria ed in particolare:

- la SS89 per le cave:
  - ✓ "DI PAOLA S.r.l." – c.da Mannarella - Vico del Gargano (FG);
  - ✓ "CAVE FOGLIA Srl" – loc. Pedicagnola - Manfredonia (FG);
- la SS89 e la SS693 per la cava "BASANISI S.r.l." – loc. Monte Vernone - Carpino (FG);
- la SS89 e la SP53 per la cava "SALICE CALCESTRUZZI" – loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG);

Di seguito sono riportati i percorsi da Vico del Gargano alle diverse cave di conferimento.



*Vico del Gargano – Cave di conferimento*

Per limitare il disturbo alle viabilità locali verranno costruite ad inizio lavori anche delle **piste di cantiere** che permetteranno, dove possibile, ai mezzi di cantiere di muoversi parallelamente o internamente al tracciato di progetto.

Per le opere o gli interventi che generano in fase realizzativa interferenza con la viabilità ordinaria, sarà organizzata una fasistica dei lavori ed una fasistica della viabilità, sia ordinaria che di cantiere e si provvederà ad effettuare o delle viabilità alternative temporanee/definitive o una parzializzazione temporanea delle stesse.

Sulla viabilità pubblica dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi la presenza del cantiere ed il transito dei mezzi pesanti. Tutte le eventuali deviazioni ed occupazioni temporanee dovranno essere ben segnalate ed evidenziate in accordo con il Codice della Strada e saranno concordate con gli enti preposti.

Il personale che opera in prossimità delle aree di lavoro lungo strada o che comunque sia esposto al traffico, dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.

Alla fine di ogni turno di lavoro si dovrà verificare la rimozione di tutte le attrezzature e dei materiali che ingombrino la sagoma viaria, e che possano costituire intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Sarà cura poi dell'Appaltatore nominare un preposto che coordini i transiti in ingresso ed uscita dalle aree di cantiere dei mezzi d'opera utilizzati per il trasporto dei materiali in ingresso ed in uscita, che si immettono nella pubblica viabilità, al fine di non creare situazioni di pericolo con la viabilità pubblica.

## 6.2.2 Piste di cantiere


Le principali piste di cantiere saranno realizzate con piattaforma stradale a doppia corsia di marcia, di almeno 6.00m di larghezza.

Per quanto riguarda la realizzazione delle piste di cantiere, verranno realizzate in corrispondenza del tracciato di progetto al fine di evitare l’occupazione di terreni esterni all’ingombro della strada da realizzare.

Nei tratti in curva sono stati previsti opportuni allargamenti per permettere l’iscrizione del veicolo.

La cantierizzazione dell’itinerario in progetto è stata pensata in modo tale da permettere l’accesso agli imbocchi delle gallerie e alle pile dei viadotti senza interferire con il traffico verso le località balneari tipico dell’area di interesse.

Dal cantiere base 1 sarà possibile avere accesso agli imbocchi delle gallerie da realizzare nel primo tratto in variante grazie alla presenza di una fitta rete di viabilità locali che serviranno da piste di cantiere. Le strade vicinali San Michele, Valazzo e Scaramuzzo sono le principali viabilità esistenti dalle quali si avrà accesso alle pile dei viadotti San Nicola II, Castagnola e Pasinacci e agli imbocchi della Galleria Padula.



In seguito verranno utilizzati i tratti di infrastruttura già realizzati come viabilità di approccio all’opera e per l’allontanamento dello smarino.

Saranno inoltre predisposte nuove piste di cantiere, lungo brevi tratti, a partire dalle viabilità locali esistenti per garantire l’accessibilità e quindi la realizzazione di tutte le sottostrutture dei viadotti.

Allo stesso modo dal cantiere base 2 sarà possibile raggiungere le opere da realizzare tramite una serie di viabilità esistenti che si diramano a pettine nell’area interessata dai lavori nella porzione finale del tratto in variante. Le piste di cantiere consentiranno inoltre di allontanare lo smarino senza interferire con il traffico locale.



Lungo il tratto in adeguamento del tracciato in progetto si prevede di realizzare una serie di strade complanari che serviranno, al termine dell’opera, come viabilità di ricicatura ma che in una prima fase

potranno essere utilizzate sia con la funzione di piste di cantiere ma anche per deviare il traffico in esercizio che in questo modo non verrà mai sospeso e consentendo così di allontanarlo dalle aree di lavoro.

La viabilità di cantiere del tracciato in progetto così come è stata prevista garantirà quindi di non interrompere mai il traffico veicolare durante tutta la realizzazione dei lavori.

### **6.2.3 Viabilità interna al cantiere**

All'interno di ciascuna area di cantiere dovranno essere previste specifiche vie di transito per i mezzi operatori per l'approvvigionamento di materiale ed attrezzature.

La velocità massima all'interno dell'area di cantiere è di 5 km/h, tale da garantire la stabilità dei mezzi e dei loro carichi. Gli automezzi autorizzati all'accesso in cantiere saranno parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori.

Il piano viabile dei percorsi di servizio e dei piazzali interni alle aree di cantierizzazione sarà realizzato principalmente con inerti di varie pezzature, miscelati secondo un'opportuna curva granulometrica e adeguatamente costipati.

## 7 CARATTERISTICHE PROGETTUALI: SCAVI E FABBISOGNI

Si premette che il bilancio delle terre è uno degli aspetti più importanti per la realizzazione di un'opera stradale. Occorre, quindi, confrontare, in termini qualitativi e quantitativi, il fabbisogno dei materiali occorrenti per la costruzione delle opere con la produzione dei materiali provenienti dagli scavi, al fine di determinare le necessità di cave di prestito e di aree di deposito.

### 7.1 VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PRODOTTI

In base alle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni e delle rocce provenienti dalle operazioni di sterro e sbancamento, si stima una **percentuale di valorizzazione/recupero** dei materiali di scavo pari a circa il **90%** del totale che verrà riutilizzato come sottoprodotto (art. 184 – D.Lgs. 152/2006) per la costituzione dei rilevati, strati di bonifica, scotico e vegetale.

Come già accennato in precedenza al § 5.1, le materie di scavo in esubero verranno destinate essenzialmente presso impianti di recupero in regime di rifiuto (EER 170504) o riutilizzate come sottoprodotto presso siti idonei a rimodellamenti morfologici o riempimenti (ad esempio presso cave con progetto di recupero ambientale in atto) oppure presso cicli produttivi industriali, in funzione della qualità ambientale dei materiali. In merito a tale aspetto, i risultati della caratterizzazione ambientale sin ora ottenuti, evidenziano il pieno rispetto delle CSC – Col. A, tab.1, all. 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 (Uso verde pubblico – Residenziale).

In merito alla fornitura del calcestruzzo si farà riferimento all'approvvigionamento del prodotto già "preconfezionato".

Di seguito sarà quindi unicamente descritto il bilancio dei materiali in funzione dei materiali per rilevati.

### 7.2 DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI PRODUZIONI-FABBISOGNI E BILANCIO DEI MATERIALI

Per l'asse in progetto, è stata calcolata la produzione e il fabbisogno di materiali per la costruzione dei rilevati, per la bonifica, lo scotico ed il vegetale al fine di definire il bilancio delle materie.

I volumi complessivi dei movimenti terra derivanti da operazioni di sterro, ammontano a:

#### SCAVI

Sterri	162'378.99 mc
Bonifica	42'835.89 mc
Scotico	30'615.05 mc
Gallerie naturali	942'151.65 mc

**Totale 1'177'981.57 mc**

considerati in banco.

Per quanto riguarda i fabbisogni dei materiali necessari per i rilevati, è stato calcolato un volume totale necessario di:

#### FABBISOGNI

Rilevato	217'231.41 mc
Bonifica	42'835.89 mc
Scotico	30'615.05 mc
Vegetale	22'401.68 mc

**Totale 313'084.02 mc**

Il materiale proveniente dagli scavi può essere riutilizzato come sottoprodotto, per una percentuale del 90% sul volume complessivo di materiale scavato.

Il materiale riutilizzato è quindi pari a:

**Materiale riutilizzabile**

*(90% del totale)*

Sterri	146'141.09 mc	per rilevati
Gallerie naturali	847'936.49	per rilevati
Cunicoli	0.00	per rilevati
Scotico	27'553.54	per vegetale
<b>Totale</b>	<b>1'021'631.12 mc</b>	

**Materiale riutilizzato**

Rilevato	217'231.41 mc
Bonifica	42'835.89
Scotico	30'615.05
Vegetale	22'401.68
<b>Totale</b>	<b>313'084.02 mc</b>

Il riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi come sottoprodotto copre il 100% del fabbisogno complessivo.

Il materiale da approvvigionare da siti esterni per la formazione dei rilevati è pertanto pari a:

**Materiale da approvvigionare da siti esterni**

Rilevato	0.00 mc
<b>Totale</b>	<b>0.00 mc</b>

Mentre, il materiale da allontanare come rifiuto o sottoprodotto è pari a:

**Materiale da smaltire**

Sterri + GN + CUN	1'003'586.05
Scotico	8'213.37
<b>Totale</b>	<b>1'011'799.43 mc</b>

Lo stesso bilancio mostra inoltre che saranno necessarie aree di deposito temporanee in cui accumulare i volumi di materiale di terreno vegetale da destinare agli inerbimenti e il volume di terre e rocce ottenute dagli sterri e da riutilizzare per le opere anzidette.

Si rimanda anche alla tabella riassuntiva che segue per la sintesi dei dati sopra descritti.

	Scavo (mc)	Fabbisogno (mc)	Riutilizzo (90% sul totale) (mc)	Smaltimento (mc)	Approvvigionamento (mc)
In banco	1'177'981.57	313'084.02	313'084.02	1'011'799.43	0.00

Figura 8 – Riepilogo bilancio materie

In merito allo smaltimento dei rifiuti da demolizione, sulla base degli elaborati di progetto, è possibile desumere le seguenti tipologie e quantità:

- E.E.R. 170302 – Demolizione pavimentazione stradale esistente=16'200 mc circa

## 8 INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E CONFERIMENTO

Per l'approvvigionamento del volume di materiale necessario alla realizzazione dell'opera è stato condotto uno studio sul territorio che ha permesso di individuare n. **4 cave attive in un intervallo di 20-85 Km** dal tracciato, in grado di fornire inerti idonei costituiti principalmente da materiale vulcanico (lave basaltiche).

I dati sono stati ricavati dal Servizio Attività Estrattive (L.R. 22/2019) della Regione Puglia, da censimento basato su dati disponibili e bibliografici e, infine, dai contatti diretti con i proprietari delle cave prese in considerazione.

Le cave individuate sono le seguenti:

- Cava "DI PAOLA SRL S.r.l." – c.da Mannarella - Vico del Gargano (FG), distante dalla mezzeria dell'infrastruttura in progetto circa 20 Km;
- Cava "BASANISI S.r.l." – loc. Monte Vernone - Carpino (FG), distante dalla mezzeria dell'infrastruttura in progetto circa 40 Km;
- Cava "CAVE FOGLIA Srl" – loc. Pedicagnola - Manfredonia (FG), distante dalla mezzeria dell'infrastruttura in progetto circa 65 Km;
- Cava "SALICE CALCESTRUZZI" – loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG), distante dalla mezzeria dell'infrastruttura in progetto circa 85 Km;

Sulla base dei contatti intercorsi con gli esercenti, si riportano di seguito le ulteriori informazioni che è stato possibile recepire in riferimento alle cave individuate.

CAVA ATTIVA Esercente	Localizzazione	Scadenza autorizzazione	Distanza da Lotto (Km)	Viabilità principale
DI PAOLA SRL	c.da Mannarella - Vico del Gargano (FG)	2039	20	SS89
BASANISI SRL	loc. Monte Vernone - Carpino (FG)	IN CORSO DI RINNOVO PER AMPLIAMENTO	40	SS89 - SS693
CAVE FOGLIA SRL	loc. Pedicagnola - Manfredonia (FG)	2023	65	SS89
SALICE CALCESTRUZZI SRL	loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG)	2031	85	SS89-SP53

CAVA RECUPERO AMBIENTALE Esercente	Localizzazione		Distanza da Lotto (Km)	Viabilità principale	Volume conferibile (mc)
SALICE CALCESTRUZZI SRL	loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG)	2031	85	SS89-SP53	500'000

Inoltre, sono stati individuati anche n. **5 impianti di trattamento e recupero rifiuti** in grado di ricevere rifiuto (R13) e fornire materiale riciclato (R5) idoneo a vari riutilizzi in ambito infrastrutturale.

Nel seguito si elencano gli impianti individuati:

**1. Impianto di trattamento e recupero rifiuti presso C.da S. Giuseppe - Foggia (FG)**

Impianto gestito da SOC. COOP. NUOVA S. MICHELE, autorizzato al recupero dei seguenti codici E.E.R.:

- E.E.R. 170504→ 150'000 t/a in R13 e R5;

Distanza dall'area di intervento: 100.0 Km circa.

**2. Impianto di trattamento e recupero rifiuti presso LOC. Casa del Campo -Apricena (FG)**

Impianto gestito da SETTELUCI SRL, autorizzato al recupero dei seguenti codici E.E.R.:

- E.E.R. 170504→ 800'000 t/a in R13 e R5;

Distanza dall'area di intervento: 85.0 Km circa.

**3. Impianto di trattamento e recupero rifiuti presso loc. Zurlaturo - Manfredonia (FG)**

Impianto gestito da F.LLI DE BELLIS S.R.L., autorizzato al recupero dei seguenti codici E.E.R.:

- E.E.R. 170504→ 104'400 t/a in R13 e R5;

Distanza dall'area di intervento: 75.0 Km circa.

**4. Impianto di trattamento e recupero rifiuti presso loc. San Leonardo - Manfredonia (FG)**

Impianto gestito da ES.CAL. SRL, autorizzato al recupero dei seguenti codici E.E.R.:

- E.E.R. 170504→ 80'000 t/a in R13 e R5;

Distanza dall'area di intervento: 85.0 Km circa.

**5. Impianto di trattamento e recupero rifiuti presso Loc. Tre Fossi - Apricena (FG)**

Impianto gestito da INTERSCAVI SASSANO SRL, autorizzato al recupero dei seguenti codici E.E.R.:

E.E.R. 170504→ 40'000 t/a in R13 e R5

Distanza dall'area di intervento: 70.0 Km circa.

In merito allo smaltimento dei rifiuti da demolizione, sulla base degli elaborati di progetto, è possibile desumere le seguenti tipologie e quantità:

- E.E.R. 170302 – Demolizione pavimentazione stradale esistente=16'200 mc circa

Pertanto, a valle del bilancio delle materie risulta in definitiva che:

- Parte delle materie scavate saranno riutilizzate come sottoprodotto per coprire interamente i fabbisogni di progetto;
- Parte delle materie scavate in esubero dovranno essere conferite presso siti esterni autorizzati.

**Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo**

Pertanto, sulla base del bilancio materie risulta la necessità di conferire all'esterno circa **1'011'800 mc** di terre e rocce da scavo in esubero.

A tal proposito, si riporta di seguito una tabella riepilogativa rappresentativa di un'ipotesi di gestione delle materie in esubero conferibili presso impianti di trattamento e recupero rifiuti e cave soggette a recupero ambientale, sopra elencati.

Come riportato in precedenza, nelle successive fasi progettuali dovrà essere svolto un censimento dedicato alla individuazione di eventuali siti di recupero ambientale (cave dismesse, cicli produttivi, etc..) al fine di valutare la possibilità di destinare le materie in esubero anche in qualità di sottoprodotto ai sensi del Dlgs. 152/2006 e smi.

Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo

IMPIANTI DI RECUPERO-DISCARICHE Esercente	Localizzazione	Distanza da lotto (Km)	E.E.R. ACCETTATO	Attività	Scadenza autorizzazione	Q.tà autorizzata (T/a)	STIMA E.E.R. 170504 CONFERIBILE (mc/a)	STIMA Q.tà MAX E.E.R. 170504 CONFERIBILE durata lavori (mc* 3 anni)	Volume conferito durata lavori EER 170504 (mc)	Volume conferito durata lavori EER 170502 (mc)	% sfruttamento
SOC. COOP. NUOVA S. MICHELE	C.da S. Giuseppe - Foggia (FG)	100.0	170504	R5-R13	2023	150'000	83'333	250'000	100'000		40
SETTELUCI SRL	LOC. Casa del Campo - Apricena (FG)	85.0	170504	R5-R13	2025	80'000	44'444	133'333	133'333		100
F. LLI DE BELLIS S.R.L.	loc. Zurliaturo - Manfredonia (FG)	75.0	170504	R3-R5-R13	2024	104'400	58'000	174'000	174'000		100
ES.CAL. SRL	loc. San Leonardo - Manfredonia (FG)	85.0	170504	R5-R13	In fase di rinnovo	80'000	44'444	133'333	133'333		100
INTERSCAVI SASSANO SRL	Loc. Tre Fossi - Apricena (FG)	70.0	170504	R5-R13	In fase di rinnovo	40'000	22'222	66'667	66'667		100
			170302	R5-R13		25'000	13'889	41'667		16'500	40
<b>TOT.</b>							<b>266'333</b>	<b>757'333</b>	<b>607'333</b>	<b>16'500</b>	

CAVA RECUPERO AMBIENTALE Esercente	Localizzazione	Distanza da Lotto (Km)	Viabilità principale	Volume conferibile (mc)	Volume conferito (mc)	% sfruttamento
SALICE CALCESTRUZZI SRL	loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG)	85	SS89-SP53	500'000	500'000	100
			<b>Tot.</b>		<b>500'000</b>	

Per i dettagli circa l'ubicazione dei siti suddetti e la viabilità di connessione, consultare la tavola "T00-IT01-GEO-CT03" allegata al progetto.

Si precisa che l'elenco è da ritenersi non esaustivo e non vincolante ma è stato redatto esclusivamente nell'ottica di verificare se sul territorio sia disponibile una quantità di materiale sufficiente alla realizzazione delle opere in progetto. Qualora si prevedano tempi lunghi per l'esecuzione dei lavori, prima dell'apertura del cantiere stesso in ogni caso sarà necessario verificare l'effettiva disponibilità dei quantitativi e dei siti prescelti.

In Allegato vengono riportate infine le autorizzazioni che è stato possibile recepire in merito ai siti individuati.

## **8.1 EVENTUALI SITI DI DEPOSITO TEMPORANEO (RIFIUTI)**

In merito ai rifiuti prodotti durante le lavorazioni, derivanti principalmente dalle operazioni di costruzione e demolizione (famiglia C.E.R. 17), qualora questi non vengano direttamente inviati presso l'impianto di gestione attraverso un unico traposto, il deposito degli stessi, avverrà presso i siti/cantieri di deposito intermedio distribuiti lungo il tracciato.

Il deposito dei rifiuti, sarà fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto agli altri materiali eventualmente presenti nel sito ed inoltre, sarà identificato e distinto tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, contenente le informazioni relative alla tipologia di rifiuto stoccato (per tipologia di C.E.R.).

Inoltre, il deposito temporaneo sarà effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti, adottando per quei rifiuti che possono dare origini alle polveri, misure atte a contrastare detti fenomeni, consistenti ad esempio, nella protezione dall'azione delle intemperie ponendoli in cassoni chiusi o coprendoli con teli impermeabili. Un ulteriore accorgimento per ovviare all'emissione diffusa di polveri in fase di stoccaggio è la vaporizzazione di acqua tramite sistemi mobili (es. cannoni).

Si precisa infine che eventuali altri rifiuti (es. legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) verranno posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.

## 9 LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI CALCESTRUZZO E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

Anche per quanto riguarda la individuazione degli impianti per il confezionamento del calcestruzzo necessario per le strutture in C.A. e la produzione dei conglomerati bituminosi, il criterio seguito è quello della distanza dell'area di intervento e della potenzialità produttiva.

Si rimanda alla consultazione delle tavole di progetto per l'ubicazione degli impianti suddetti.

### 9.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO

*Provincia di Foggia*

Sul territorio della provincia di Foggia, costituente possibile bacino di utenza del cantiere stradale, sono stati individuati gli impianti di seguito specificati:

- Salice calcestruzzi S.r.l. – loc. Valle del Campanaro - S. Giovanni Rotondo (FG).  
Distanza dall'area di intervento: 85.0 Km circa.
- Unicalcestruzzi S.p.a. – C.da Pozzocavo, S. Giovannin Rotondo (FG);  
Distanza dall'area di intervento: 64.0 Km circa.

### 9.2 IMPIANTI DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

*Provincia di Foggia*

Sul territorio della provincia di Foggia, costituente possibile bacino di utenza del cantiere stradale, sono stati individuati gli impianti di seguito specificati:


- F.Ili De Bellis S.r.l. – loc. Zurlaturo, Manfredonia (FG).  
Distanza dall'area di intervento: 75.0 Km circa.
- Adriatica Bitumi S.r.l. – S. Severo (FG).  
Distanza dall'area di intervento: 75.0 Km circa.

## 10 PROGRAMMA DEI LAVORI E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO

Con riferimento al *Programma dei lavori* di progetto, la completa realizzazione dell'opera è stimata in un periodo di 1460 giorni naturali e consecutivi.

Sulla base di quanto indicato il presente PdU è da considerarsi valido per tutta la durata complessiva dei lavori (stimata in 1640 giorni naturali e consecutivi), incrementati del 10% per tener conto di eventuali imprevisti e fermo cantiere, la validità del Pdu è, quindi, stimata in 1606 gg a partire dalla consegna dei lavori.

Si riporta di seguito il *Programma dei lavori* di progetto.



## **11 ALLEGATI**

- AUTORIZZAZIONI DELLE CAVE E DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO INDIVIDUATI

## **SITI DI CONFERIMENTO**

Impianti di trattamento e recupero rifiuti

F.LLI DE BELLIS SRL



PROVINCIA DI FOGGIA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

*invio a mezzo pec*

Alla società F.LLI DE BELLIS S.r.l.  
V.le Candelarò, 53  
71122 FOGGIA  
[info@pec.fratellidebellis.com](mailto:info@pec.fratellidebellis.com)

**OGGETTO:** **Rinnovo iscrizione** nel registro provinciale della società “F. LLI DE BELLIS S.r.l.” per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE**

- Vista** la nota del 27/05/2014 prot. n. 36090 con la quale fu disposto il rinnovo dell’iscrizione al n. 165 del registro provinciale della Soc. F.LLI DE BELLIS S.r.l. per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) sull’impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 2014/719 del 13/03/2014 questo Ente ha espresso parere di non assoggettabilità a V.I.A. per l’esercizio dell’ attività di cui all’oggetto.
- Vista** la nota del 07/01/2019, prot. n. 551 e successive integrazioni con le quali il sig. De Bellis Antonio , nato a Foggia il 10/08/1966, in qualità di legale rappresentante della Soc. F.LLI DE BELLIS S.r.l., ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale per esercizio attività di cui all’oggetto, ai sensi dell’ art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/06.

Alla succitata istanza il sig. De Bellis Antonio, ha allegato la dichiarazione attestante che la situazione dello stato di fatto dell’impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, individuato catastalmente al foglio n. 43 p.lle

242 (in parte) e 243 (in parte), è rimasto immutato in tutto a quanto descritto e contenuto nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente.

**Visto** Il nulla-osta rilasciato dal Comune di Manfredonia alla soc. F. LLI DE BELLIS S.r.l. con nota del 14/02/2019 prot. n. 5647, a firma del Dirigente del 5° Settore - LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali, dott. Giovanni D'ATTOLI, per il proseguo dell'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi in località Zurlaturo S.S. 89 al Km. 176+500, individuato catastalmente al foglio n. 43 p.lle 242 (in parte) e 243 (in parte), in quanto impianto esistente.

**Visto** l'art.216 comma 5 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i..

### DISPONE

- **Il rinnovo della Soc. F. LLI DE BELLIS S.r.l.**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in V.le Candelaro, 53, **al n. 110 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione di materiale inerte e di conglomerato bituminoso per le operazioni di recupero dei rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.
- **Che le tipologie, le operazioni di recupero** (All. C alla Parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.) **ed i quantitativi annui massimi** dei rifiuti da recuperare nel succitato impianto siano esclusivamente quelle sottoelencate e previste dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai punti:

<b>Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.</b>	<b>Operazioni di recupero R</b>	<b>Ton/a</b>
<b>4.1</b> Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot (C.E.R. 060902 - 100601 - 100602 - 100809 - 100811 - 101003)	R13 – R5	50
<b>4.2</b> Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi (C.E.R. 100701)	R13 – R3	50
<b>4.4</b> Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse (C.E.R. 100201 - 100202 - 100903)	R13 – R3	50
<b>5.17</b> Loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme Uni EnV 197/1 (C.E.R. 100202)	R13 – R3	50
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301);	R13 – R5	30.000

<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399 – 010408 – 010410 – 010413);	R13 - R5	2.000
<b>7.5</b> Sabbie esauste (C.E.R. 101099 – 101299)	R13 – R5	100
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13 - R5	59.500
<b>7.8</b> Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (C.E.R. 060316 – 070199 – 161104 – 161106)	R13 - R5	50
<b>7.9</b> Scarti di refrattari a base di carburo di silicio (C.E.R. 161106)	R13 - R5	5
<b>7.10</b> Sabbie abrasive di scarto, e granulati, rottami e scarti di mole abrasive (C.E.R. 120101 – 120102 – 120103 – 120104 – 120117 – 120121)	R13 - R5	5
<b>7.11</b> pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508)	R13 – R5	2.000
<b>7.16</b> calci di defecazione (C.E.R. 020402 – 020499 – 020799);	R13 - R5	500
<b>7.17</b> rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare (C.E.R. 010102 - 020499 - 020799 - 010410 - 020402 - 020701 - 010308 - 010408 - 100299).	R13 - R5	1.000
<b>7.18</b> Scarti da vagliatura latte di calce (C.E.R. 060314 - 070199 – 101304)	R13 - R5	50
<b>7.24</b> Scorie vetrose da gassificazione di carbone (C.E.R.050699061399 – 100199)	R13 - R5	50
<b>7.25</b> Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi (C.E.R.100299 - 100906 – 100908 – 100910 – 100912 – 161102 - 161104)	R13 - R5	50
<b>7.26</b> Rottami di quarzo puro (C.E.R.070199)	R13 - R5	5
<b>7.27</b> Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia (C.E.R. 100208 – 100299)	R13 - R5	50
<b>7.31bis</b> terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13 - R5	104.400

Durante l'esercizio dell'attività, codesta società è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e dall'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- La messa in riserva (R13), il recupero dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto ubicato in agro del Comune di Manfredonia alla località Zurlaturo S.S. 89 Km. 176+500 individuato catastalmente alle particelle p.lle 242 (in parte) e 243 (in parte), del foglio n. 43;
- I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli su riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.;
- Di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di triturazione e convoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to Lgs 152/06 s.m.i.;
- Di sottoporre il materiale da recuperare, quanto richiesto, all'esecuzione del Test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato n. 3 al citato D.M.A. n. 186 del 05/04/2006;
- I rifiuti in uscita derivanti dalle operazioni di recupero vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento;

- g) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- h) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- i) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- j) Versare a questa Amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 21.07.98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
  - 1) - denominazione e sede legale del dichiarante;
  - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della società F.LLI DE BELLIS S.r.l. è l'Ing. Antonio De Bellis nato a Foggia il 10/08/1966 ed ivi residente al Viale Candelaro n. 29.

Di rinnovare alla scadenza della stessa, polizza fidejussoria a favore di questo Ente, per eventuali lavori di bonifica ambientale compreso il ripristino del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);

**Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto è valida fino al 27/05/2024 e dovrà essere rinnovata ogni qualvolta vengano modificate in maniera sostanziale le operazioni di recupero.**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'art. 216 comma 4 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
Arch. Stefano BISCOTTI

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 comma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale.  
Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

ES.CAL. SRL



*Provincia di Foggia*  
*Settore Assetto del Territorio e Ambiente*  
*Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale*  
*Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia*  
*[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)*

Alla Ditta ES.CAL. S.r.l.  
[escalsrl@pec.it](mailto:escalsrl@pec.it)

Al SUAP del Comune di Manfredonia  
[protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale - Proponente: Es.Cal. S.r.l. – impianto frantumazione materiale inerte - Comune di Manfredonia - Cod. prat.: 2022/00632/AUA prot. n. 2022/000009100 – Fasc. n. 2022/000624 del 18/02/2022.

Si fa riferimento all'istanza presentata in data 18/02/2022 prot. n. 2022/000009100, tesa all'espletamento della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto.

In merito si comunica che è necessario integrare la documentazione presentata con quanto di seguito riportato:

- Diritti soggettivi del legale rappresentante;
- Planimetria quotata indicando le zone destinate alla messa in riserva (R13) e al recupero dei rifiuti (R5-R10);
- Relazione dettagliata sulle modalità di gestione e recupero dei rifiuti (R5-R10) dei rifiuti nel rispetto della disciplina di cui all'art. 184-ter del D.to L.vo 152/06;
- Elaborati scritto-grafici inerenti le modalità di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche ai sensi del R.R. 26/2013;
- Polizza fideiussoria a nome della Ditta subentrante, così come disposto al punto l) della nota di iscrizione del 03/09/2020 prot. n. 36772

Si prega di voler trasmettere quanto richiesto entro 20 gg. dalla ricezione della presente, per consentire all'Ufficio scrivente di completare l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. La mancata regolarizzazione comporta l'archiviazione della pratica stessa.

La presente viene sottoscritta dal Dirigente Ing. Giuseppe Cella in ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 10 del 05/05/2022.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Giuseppe CELA**

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".  
Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme all'art. 23 comma 2-bis dello stesso codice.

 **Es. Cal. s.r.l.**

**ESTRAZIONE E FRANTUMAZIONE CALCAREI  
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI - MALTE PRONTE ALL'USO**

Capitale Sociale € 55.640 interamente versato

Sede Legale: Via F. Buonarota 28 - 71122 Foggia (Fg) – Tel. 0881.615377

**Impianti**

S.P. delle Matine km. 3 - 71043 Manfredonia (Fg) Tel. 0884.582068

S.S. 89 km. 175 - 71043 Manfredonia (Fg) Tel. 0884.543944

R.I. FOGGIA 00436120711 – REA 110456 – C.F. e P.Iva 00436120711

— e-mail: [escalsrl@pec.it](mailto:escalsrl@pec.it) —

**Spett.le**

**PROVINCIA DI FOGGIA**

**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

**VIA PAOLO TELESFORO, 25**

**71122 FOGGIA**

**PEC: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)**

**OGGETTO: Applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184ter comma 3 ter del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. – Adempimenti**

In riferimento all'oggetto ed in riscontro alla Vs. pec del 04.11.2021, con la quale si invita la scrivente ditta Es.Cal. Srl a fornire relazione dettagliata relativa agli adempimenti introdotti dall'art. 184ter del D.to L.vo 152/06,

premessi che:

- la ditta Es.Cal. Srl è regolarmente iscritta (prot. 2020/0042260 del 06.10.2020 – PROVINCIA DI FOGGIA, (cfr. **allegato 1**) al registro provinciale per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006;
- le tipologie dei rifiuti ed i relativi quantitativi da frantumare ed avviare al recupero nel proprio impianto sito nel comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 km 175, sono quelli riportati nella tabella di cui all'**allegato 2**;

si fa presente che:

rispetto alla tipologia dei rifiuti riportati nella tabella precedente, al momento la ditta Es.Cal. Srl, per ragioni di mercato, tratta esclusivamente i soli ed i seguenti tipi di rifiuti non pericolosi:

- CER 101311: rifiuti della produzione di materiali compositi a base cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- CER 170101: rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione a base cemento;
- CER 170904: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 170903;
- CER 170504: terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

Il ciclo di lavorazione, qualunque sia la tipologia dei rifiuti, prevede per tutti l'iniziale messa riserva (attività R13), dopodiché gli stessi, una volta ripresi con la pala meccanica, vengono sottoposti all'attività di recupero R5 mediante frantumazione e conseguente riduzione volumetrica. Solamente il rifiuto "terre e rocce", identificato dal codice CER 170504, oltre ad essere sottoposto all'attività R5, può essere destinato direttamente anche all'attività R10, e cioè utilizzato tal quale come materiale di riempimento della parte di cava esaurita presente in situ, all'interno del perimetro aziendale. Schematicamente, per una più facile comprensione, si allega una tabella (**cf. allegato 3**) nella quale, per ogni tipologia di rifiuto trattato, è indicata l'attività di riferimento, la destinazione d'uso del prodotto recuperato e la relativa norma di riferimento. Inoltre, tutti i prodotti riportati nella tabella, destinati cioè alla commercializzazione ed alla vendita, sono sottoposti ad apposita certificazione di marcatura CE (**cf. allegato 4**).

Da quanto esposto, risulta evidente, e per questo la ditta Es.cal. Srl dichiara che, in ottemperanza agli adempimenti introdotti dall'art. 184ter del D.to L.vo 152/06,:

- tutti i rifiuti trattati sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato ed una domanda del materiale recuperato, a riprova si allegano n. 2 ddt (documenti di trasporto) (**cf. allegato 5**), relativi alla vendita del materiale "aggregato grosso riciclato 16-22 mm" proveniente dal recupero dei rifiuti aventi codice CER 101311 e 170101, destinato ad essere utilizzato nella produzione del calcestruzzo premiscelato;
- tutti i rifiuti trattati soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo dei rifiuti non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Foggia, 02.12.2021

**ESCAL s.r.l.**  




Provincia di Foggia  
Settore Assetto del Territorio e Ambiente  
Servizio Bonifiche e Rifiuti  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Alla Ditta ES.CAL. S.r.l.  
[escalsrl@pec.it](mailto:escalsrl@pec.it)

**OGGETTO:** Rettifica nota prot. n. 36772 del 03/09/2020 avente ad oggetto: *Iscrizione nel registro provinciale della Ditta ES.CAL S.r.l., per esercizio attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.*

Con nota prot. n. 36772 del 03/09/2020 questo Ente ha disposto la cancellazione **della ditta Industria Estrattiva F.LLI CASTRIOTTA S.r.l.**, con sede legale ed operativa in agro del Comune di Manfredonia in località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, **dal n. 280 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006.

Con la succitata nota questo Ente ha disposto, altresì, l'**iscrizione della Ditta ES. CAL. S.r.l.**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in via Filippo Buonarota n. 28 e sede operativa in agro del Comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.lla 111, **al n. 396 del registro provinciale** per esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006.

Per mero errore di trascrizione è stata riportata la seguente tabella riassuntiva delle tipologie dei rifiuti da frantumare e avviare al recupero:

Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	Operazioni di recupero R	Ton/a
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301);	R13-R5	10.000
<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399-010408-010410- 010413);	R13-R5	100
<b>7.3</b> sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201 101206-101208);	R13-R5	100

<b>7.4.</b> sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203-101206-101208);	R13-R5	100
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13-R5	20.000
<b>7.11</b> pietrisco tolto d'opera ( C.E.R. 170508);	R13-R5	1.000
<b>7.17</b> rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare ( C.E.R. 010102-020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299).	R13-R5	100
<b>7.31bis</b> terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13-R5	80.000

**Considerato** che le tipologie dei rifiuti ed i relativi quantitativi da frantumare e avviare al recupero nell'impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.lla 111, sono quelli riportati esclusivamente nella tabella seguente:

<b>Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.</b>	<b>Operazioni di recupero R</b>	<b>Ton/a</b>
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301);	R13-R10-R5	60.000
<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399-010408-010410- 010413);	R13-R10-R5	70.000
<b>7.3</b> sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201 101206-101208);	R13- R5	1000
<b>7.4.</b> sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203-101206-101208);	R13-R10-R5	500
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13-R5	60.000
<b>7.11</b> pietrisco tolto d'opera ( C.E.R. 170508);	R13-R5	3.000
<b>7.12</b> calchi in gesso esausti (C.E.R. 101206-101299-101399-170802-200301)	R13-R5	500
<b>7.13</b> sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici (C.E.R. 101399-170802)	R13-R5	1000
<b>7.17</b> rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare ( C.E.R. 010102-020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299).	R13-R10-R5	5000
<b>7.31bis</b> terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13-R10-R5	130.000

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE  
DISPONE**

**Di prendere atto del mero errore di trascrizione riportato nella nota del 03/09/2020 prot. n. 36772.**

Di rettificare la succitata nota nel senso di sostituire la tabella riportata con la seguente:

<b>Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.</b>	<b>Operazioni di recupero R</b>	<b>Ton/a</b>
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301);	R13- R10-R5	60.000

<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399-010408-010410- 010413);	R13-R10-R5	70.000
<b>7.3</b> sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201-101206-101208);	R13-R5	1000
<b>7.4.</b> sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203-101206-101208);	R13-R10-R5	500
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13-R5	60.000
<b>7.11</b> pietrisco tolto d'opera ( C.E.R. 170508);	R13-R5	3.000
<b>7.12</b> calchi in gesso esausti (C.E.R. 101206-101299-101399-170802-200301)	R13-R5	500
<b>7.13</b> sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici (C.E.R. 101399-170802)	R13-R5	1000
<b>7.17</b> rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare ( C.E.R. 010102-020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299).	R13-R10-R5	5000
<b>7.31bis</b> terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13-R10-R5	130.000

**Di confermare quanto disposto e prescritto nella nota di iscrizione del 03/09/2020 prot. n. 36772.**

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Giovanni D'ATTOLI**

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 comma del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale.

Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.



*Provincia di Foggia  
Settore Ambiente  
Servizio Bonifiche e Rifiuti  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)*

Alla Ditta ES.CAL. S.r.l.  
[escalsrl@pec.it](mailto:escalsrl@pec.it)

**OGGETTO:** **Iscrizione** nel registro provinciale della Ditta ES.CAL S.r.l., per esercizio attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE**

- Vista** la nota del 04/06/2015 prot. n. 38730 con la quale fu disposto il rinnovo dell'iscrizione al n. 280 del registro provinciale della Ditta Industria Estrattiva F.LLI CASTRIOTTA S.r.l., per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5), nell'impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.lla 111, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 288 del 13/07/2005 con la quale il Settore Ecologia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole di VIA, ai sensi della L.R. n. 11 del 12/04/2001;
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 745 del 26/03/2013 con la quale questo Ente ha autorizzato la Ditta F.LLI CASTRIOTTA S.r.l. alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di estrazione e frantumazione inerti nell'impianto sito in agro del Comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175 sulla base delle risultanze dalla Conferenza dei Servizi.
- Vista** la nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 808 di prot. del 09/01/2020 con la quale il Sig. Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20/05/1936, in qualità di rappresentante legale della Ditta ES.CAL. S.r.l., ha chiesto l'iscrizione nel registro provinciale per esercizio

dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. 186/06 e s.m.i.;

- Visto** l'atto notarile a firma del dott. notaio Fabrizio Pascucci, registrato a Foggia al n. 8848 serie IT il 03/12/2019, con il quale la Ditta ES.CAL. S.r.l. subentra in pieno diritto in tutto il patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Ditta Industria Estrattiva F.LLI CASTRIOTTA S.r.l.;
- Vista** la nota del 01/02/2017 prot. n. 1150 prevenzione incendi con la quale la Ditta ES.CAL. S.r.l. ha presentato ai VV. FF. il PEI (Piano Emergenza Interna).
- Vista** l'iscrizione presso la CC.AA. della Provincia di Foggia della Ditta ES.CAL. S.r.l. avente sede legale nel Comune di Foggia in via Filippo Buonarota n. 28;
- Visto** l'art.216 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i..
- Visti** gli art. 6 e 7, l'allegato 1 sub allegato 1 e l'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. 05/04/2006 n. 186 e s.m.i.;
- Vista** la documentazione agli atti d'ufficio dalla quale si rileva che l'impianto frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) non ha subito modifiche e che l'attività verrà esercitata sempre nell'impianto sito in agro del comune di Manfredonia sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.la 111;

## DISPONE

**La cancellazione della ditta Industria Estrattiva F.LLI CASTRIOTTA S.r.l.**, con sede legale ed operativa in agro del Comune di Manfredonia in località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, **dal n. 280 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006.

**L'iscrizione della Ditta ES.CAL. S.r.l.**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in via Filippo Buonarota n. 28 e sede operativa in agro del Comune di Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.la 111, **al n. 396 del registro provinciale** per esercizio dell'attività di frantumazione materiale primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13-R10-R5) ai sensi dell' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006.


Che le tipologie dei rifiuti da frantumare e avviare al recupero siano esclusivamente quelle individuate dal D.M. n. 186 del 05.04.2006 e s.m.i. ai sottoelencati punti:

Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	Operazioni di recupero R	Ton/a
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301);	R13-R5	10.000
<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399-010408-010410- 010413);	R13-R5	100
<b>7.3</b> sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201	R13 – R5	100

101206-101208);		
<b>7.4.</b> sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203-101206-101208);	R13-R5	100
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13-R5	20.000
<b>7.11</b> pietrisco tolto d'opera ( C.E.R. 170508);	R13-R5	1.000
<b>7.17</b> rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare ( C.E.R. 010102-020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299).	R13-R5	100
<b>7.31bis</b> terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13-R5	80.000

Di obbligare la Ditta Es.CAL. S.r.l. al rispetto di quanto dettato dall' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186/06 ed inoltre:

- a) l'attività di frantumazione primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte da avviare al recupero/riciclo dei rifiuti (R13-R10-R5) deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune Manfredonia in Località San Leonardo sulla S.S. 89 al Km 175, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 43 p.lla 111, così come da planimetria di seguito riportata:



### Legenda

- ① Locale comando "Impianto di frantumazione"
- ② Silos di stoccaggio e carico inerti
- ③ Spogliatoi , refettorio – sala riposo
- ④ Locale uffici
- ⑤ Ricovero automezzi e officina
- ⑥ Cabina di trasformazione energia elettrica
- ⑦ Spogliatoi dirigenti
- ⑧ Autorimessa
- ⑨ Impianto di produzione sabbione
- ⑩ Impianto di frantumazione primaria
- ⑪ Impianto di frantumazione secondario
- ⑫ Pozzo autorizzato
- ⑬ Limite cava realizzato con argine in terra
- ⑭ Pesa
- PERCORSO RIFIUTI IN ENTRATA
- PERCORSO RIFIUTI IN USCITA
- RIFERIMENTO FOTO ALLEGATE

- b) La messa in riserva (R13) e la frantumazione dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Manfredonia alla Loc. San Leonardo su area distinta catastalmente al foglio di Mappa 43 p.lla 111;
- c) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli su riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006 ed alla capacità massima dell'impianto di ton/a 400.000;
- d) Sottoporre il materiale da recuperare, quando richiesto all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in all. 3 e art. 9 del D.M. A. 186/06;
- e) sia mantenuto inumidito il piazzale ed aree annesse tramite lo spruzzamento di acqua nebulizzata per il contenimento delle emissioni;
- f) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- g) Di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di frantumazione e convoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to L.vo 152/06;
- h) I rifiuti in uscita derivanti dall'attività di frantumazione vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento;
- i) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- j) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- k) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- l) di produrre polizza fidejussoria per un importo pari ad € 662.000,00 (seicentossessantaduemila/00) a favore di questo Ente, per eventuali lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);
- m) Versare a questa Amministrazione un diritto d'iscrizione annuale tramite bonifico postale Codice IBAN IT54T0760115700001047509110 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 21.07.98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
  - 1) - denominazione e sede legale del dichiarante;
  - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale
  - 4) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della Ditta ES.CAL. S.r.l. è il Sig. Ramundo Gerardo nato a Rocchetta Sant'Antonio il 20/05/1936 e residente a Foggia in via Camporeale - Res. Federico II snc .

**Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto è valida fino al 31/12/2020 invitando la Ditta a presentare domanda di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013.**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'art. 216 comma 4 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Giovanni D'ATTOLI**

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 comma del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'Amministrazione Digitale.

Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

INTERCAVI SASSANO SRL



*Provincia di Foggia  
Servizi Assetto del Territorio e Ambiente  
Settore Tutela e Valorizzazione ambientale  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)*

Spett.le Ditta INTERSCAVI SASSANO S.r.l.  
[intercavisassano@pec.cgn.it](mailto:intercavisassano@pec.cgn.it)

**OGGETTO: disciplina End of Waste di cui all'art. 184ter comma 3ter del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.** – Adeguamento e proroga iscrizione registro provinciale esercizio attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.to L.vo 152/06 s.m.i. – Ditta INTERSCAVI SASSANO S.r.l. – impianto sito in agro del Comune di Apricena.

Premesso che:

- Con nota del 16/12/2015 prot. n. 85149 questo Ente ha disposto il rinnovo dell'iscrizione al n. 215 del registro provinciale della società INTERSCAVI SASSANO S.r.l. per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte per le operazioni di recupero rifiuti (R13 – R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to Lgs 152/06 e s.m.i., modificato ed integrato dall'art. 2 comma 36 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e s.m.i. e D.M. n. 186/06 e s.m.i.;
- con nota del 13/10/2021 prot. n. 44982 questo Ente ha prorogato la suddetta iscrizione del registro provinciale per esercizio attività di frantumazione di materiale inerte da avviare al recupero **fino al 31/03/2022 al fine di consentire a questo Ente di completare l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione, in procedura coordinata (P.A.U.R.), di Valutazione di impatto Ambientale e Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;**
- a seguito di Direttiva 2008/98/CE il D.to L.vo 152/06 è stato integrato con l'art. 184ter che stabilisce le condizioni per potere escludere la qualifica e la tipizzazione di rifiuto. A tal fine è necessario che il rifiuto sia sottoposto ad operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e l'attivazione di operazioni finalizzate al riutilizzo/recupero, in maniera tale che vengano soddisfatti i seguenti criteri e condizioni:
  - ✓ la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici;
  - ✓ sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato; la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti;
  - ✓ l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- con istanza acquisita agli atti di questo Ente il 07/01/2022 al n. 862 di prot. il Sig. Sassano andrea, in qualità di rappresentante legale della Ditta Interscavi Sassano S.r.l., ha trasmesso documentazione tecnica in merito alla disciplina End of Waste di cui all'art. 184ter del D.to L.vo 152/06 e s.m.i..

- dalla documentazione tecnica presentata si evince che le procedure applicate all'interno dell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Località Tre Fossi, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 10 p.lla 319, di proprietà della Ditta Interscavi Sassano s.r.l., per il recupero dei rifiuti soddisfano i criteri specifici di cui al D.to Ministro dell'Ambiente 05/02/1998 e ai regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/06/2002 n. 161 e del 17/11/2005 n. 269;

Considerato che:

- le acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate dell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Località Tre Fossi, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 10 p.lla 319 sono raccolte tramite griglie e convogliate all'impianto di dissabbiatura. Le acque opportunamente trattate verranno riutilizzate per l'abbattimento delle polveri pertanto all'interno dell'impianto di che trattasi non si configura uno scarico da assoggettare alla disciplina delle autorizzazioni ai sensi del R.R. 26/2013 e dell'art. 124 del D.to L.vo 152/06

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE**

**Visto** l'art.216 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i..

**Visto** l'art. 216 comma 5 del D.Lgs 152/06 modificato ed integrato dall'art. 2 comma 36 del D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 e s.m.i..

**Visti** gli art. 6 e 7, l'allegato 1 sub-allegato 1 e l'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. 05.04.2006 n. 186 e s.m.i..

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 05/02/1998

**Visti** i regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/06/2002 n. 161 e del 17/11/2005 n. 269

**Vista la Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 n. 320/04 del 04/12/2019** emesso dalla ICDQ Italy per il sistema di gestione e di qualità dell'organizzazione per costruzione e manutenzione di strade e manutenzione di opere fognarie;

**Vista la Certificazione ISO 14001:2015 n. 026/17 del 28/02/2020** emesso dalla ICDQ Italy per il sistema di gestione e di qualità dell'organizzazione per costruzione e manutenzione di strade e manutenzione di opere fognarie

**Vista la Certificazione ISO 45001:2018 n. 079/17SCR del 28/02/2020** emesso dalla ICDQ Italy per il sistema di gestione e di qualità dell'organizzazione per costruzione e manutenzione di strade e manutenzione di opere fognarie

## **DISPONE**

L'adeguamento e la proroga dell'iscrizione della Ditta INTERSCAVI SASSANO S.r.l., con sede legale in agro del Comune di Apricena in c.da Pozzo Salso, **al n. 215 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione di materiale inerte da avviare al recupero (R13 – R5) ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/2006 sull'impianto sito in

agro del Comune di Apricena in Località Tre Fossi, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 10 p.lla 319.

**Che le tipologie, le operazioni di recupero** (All. C alla Parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.) **ed i quantitativi annui massimi** dei rifiuti da recuperare nell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Località Tre Fossi, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 10 p.lla 319, siano esclusivamente quelle sotto elencate e previste dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai punti:

<b>Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.</b>	<b>Operazioni di recupero R</b>	<b>Ton/a</b>
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311-170101-170102 170103-170107-170802-170904-200301);	R13 – R5	35.000
7.2 rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399-010408-010410-010413);	R13 – R5	1.000
7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201-101206-101208)	R13 - R5	2.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302 – 200301);	R13 - R5	25.000
7.11 pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508);	R13 - R5	5.000
7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare (C.E.R. 010102-020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299)	R13 – R5	5.000
7.31bis terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13 – R5	40.000
12.2 fanghi di dragaggio (C.E.R. 170506)	R13 – R5	500
12.3 fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (C.E.R. 010410-010413 )	R13 – R5	1.000

Durante l'esercizio dell'attività, codesta Società è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e l'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- a) La messa in riserva (R13) e la frantumazione dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in località "Tre Fossi", su area distinta catastalmente al foglio di Mappa n. 10 p.lla n. 319, così come da planimetria di seguito riportata:



- b) Le operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel settore dedicato. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa dovrà inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero.
- c) per i rifiuti non pericolosi in ingresso dovrà essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;

- d) l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- e) l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- f) le "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (CER 170504), dovranno essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A – Tab. 1 – All. 5 – Parte Quarta – d.lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto dovrà essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
- g) per i rifiuti con CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801), l'accettazione all'impianto potrà avvenire qualora accompagnati da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;
- h) sui rifiuti in ingresso con CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801), dovrà essere effettuata una verifica visiva dell'effettiva corrispondenza della tipologia del rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR. In particolar modo, in fase di scarico, dovrà essere verificata l'assenza di frammenti di lastre cemento amianto o floccato o altre frazioni non conformi nei rifiuti di gesso. Qualora in fase di scarico si rilevassero non conformità rispetto quanto specificato, l'operazione dovrà essere interrotta ed il rifiuto dovrà essere caricato sul mezzo e respinto, avviando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di carichi respinti;
- i) i rifiuti in ingresso con CER 170802 dovranno essere stoccati separatamente dai restanti rifiuti messi in riserva e provenienti da attività di costruzione e demolizione; inoltre dovrà essere prevista idonea copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti;
- j) i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- k) i rifiuti con CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- l) non potranno essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5, al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;
- m) Il prodotto ottenuto dai rifiuti di diversa tipologia trattata, per essere identificato come tale, deve rispondere alle caratteristiche dettate dal D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 183/06, consistenti in: "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate";
- n) Il test di cessione dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nell'Appendice A alla norma UNI 10802 e secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 124057-2;
- o) Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai limiti previsti nella Tabella dell'allegato 3 al D.M. 186/06 ed alla circolare Ministero dell'Ambiente allegato C, dovrà essere gestito come rifiuto;

- p) i quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli riportati in tabella, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- q) sia mantenuto inumidito il piazzale ed le aree annesse tramite lo spruzzamento di acqua nebulizzata per il contenimento delle emissioni;
- r) i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- s) di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di frantumazione e convoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to L.vo 152/06;
- t) i rifiuti in uscita derivanti dall'attività di frantumazione vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta , trasporto e smaltimento;
- u) il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- v) di rinnovare alla scadenza polizza fidejussoria a favore di questo Ente, per eventuali danni provocati dall'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti e per lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);
- w) di rinnovare alla scadenza le certificazioni del sistema di gestione della qualità della Ditta in conformità ai Regolamenti Comunitari;
- x) tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- y) i rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- z) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. **1047509110** - Codice **IBAN IT54T0760115700001047509110** ai sensi dell'art. 1 del **D.M. n. 350 del 21.07.98 classe 2**. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data , riportante nella causale:
  - 1) denominazione, numero d'iscrizione e sede legale del dichiarante;
  - 2) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - 3) partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il responsabile legale della Ditta INTERSCAVI SASSANO S.r.l. è il Sig. Sassano Andrea nato a San Giovanni Rotondo il 08/08/1993 e residente ad Apricena (Fg) alla via Galasso n. 44/A.

**Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto ha validità fino al 30/09/2022 al fine di consentire a questo Ente di completare l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione, in procedura coordinata (P.A.U.R.), di Valutazione di impatto Ambientale e Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06.**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'art. 216 comma 4 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giovanni D'ATTOLI**

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme all'art. 23 comma 2-bis dello stesso codice.

SETTELUCI SRL



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

**OGGETTO:** Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, Comma 7, Del D.P.R. N. 59 Del 13.03.2013 – Ditta Setteluci S.n.c. - Comune di Apricena.

Settore	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
Dirigente	<b>DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI</b>
La Determinazione richiede impegno di spesa:	<b>NO</b>
La Determinazione contiene dati sensibili:	<b>NO</b>

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- l'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013 al paragrafo n. 3, precisa che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

**Considerato che:**

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Apricena con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 38553 di prot. del 15/09/2020, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Setteluci S.n.c. con sede a Napoli in Piazza Sannazzaro n. 71,

nella persona del Sig. Aldo Pacifico (PCFLDA48L03H764Z), nato a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 03/07/1948 ed ivi residente in via 9/21 n. 36 in qualità di rappresentante legale della citata Ditta per l'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare al recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

**lett. a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 artt. 113 e 124:

- acque meteoriche (soggetto competente: Servizio Tutela Acque - Provincia) – Allegato A;

**lett. c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Allegato B;

**lett. e)** comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (soggetto competente: Comune) - Allegato C.

Con nota acquisita agli atti al n. 47475 di prot. del 05/11/2020 l'Ing. Matteo Leggieri, in qualità di procuratore della Ditta Setteluci S.n.c., ha comunicato un aggiornamento sui Rappresentanti Legali della Ditta come di seguito riportati:

- Sig.ra PACIFICO LIDIA, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 06/11/1950, C.F.: PCFLDI50S46H764X, residente in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via 9/21 n. 36, CAP 82028;
- Sig.ra D'ANDREA GRAZIA, nata a San Marco dei Cavoti (BN) il 06/01/1945, C.F.: DNDGRZ45A46H984P, residenza in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via IV Novembre n. 55, CAP 82028.

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 10/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni D'Attoli.

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020/2022, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 3 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 72 del 09/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG – Piano della Performance 2020/2022 definitivo, con l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali.

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. 59/2013

## DETERMINA

Di adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Setteluci S.n.c.** per l'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare a recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22, nelle persone della Sig.ra Pacifico Lidia (PCFLDI50S46H764X), nata a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 06/11/1950 ed ivi residente in via 9/21 n. 36 e della Sig.ra D'Andrea Grazia (DNDGRZ45A46H984P) nata a San Marco dei Cavoti (Bn) il 06/01/1945 e residente in San Bartolomeo in Galdo (Bn) Via IV Novembre n. 55 in qualità di legali rappresentanti della Ditta stessa, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013:

**lett. a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 artt. 113 e 124:

- acque meteoriche (soggetto competente: Servizio Tutela Acque - Provincia) – Allegato A;

**lett. c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Allegato B;

**lett. e)** comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447( soggetto competente: Comune) - Allegato C.

**lett. g)** comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Allegato D.

- **l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP del Comune di Apricena e si intende adottata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;**
- per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, almeno 6 mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà

l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

- **di trasmettere il presente atto ai seguenti soggetti:**
  - **SUAP del Comune di Apricena ai fini del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013;**
- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- di demandare al SUAP del Comune di Apricena la trasmissione del titolo abilitativo finale di Autorizzazione Unica Ambientale ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
  - Ditta Setteluci S.n.c.;
  - Settore Ambiente della Provincia di Foggia – *protocollo@cert.provincia.foggia.it*;
  - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia, Via Rosati 139.

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione Albo Pretorio on line della Provincia di Foggia ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi degli artt. 113 e 124, 216 e 269 del D.Lgs. 152/06 e del D.P.R. n. 59/2013, restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

## **ALLEGATO A**

*Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.to L.vo 152/06*

La Ditta Setteluci S.n.c. è proprietaria di un impianto di frantumazione di materiale inerte da avviare al recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Apricena con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 38553 di prot. del 15/09/2020, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Setteluci S.n.c. con sede a Napoli in Piazza Sannazzaro n. 71, nella persona del Sig. Aldo Pacifico (PCFLDA48L03H764Z), nato a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 03/07/1948 ed ivi residente in via 9/21 n. 36 in qualità di rappresentante legale della citata Ditta per l'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare al recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22.

Con nota acquisita agli atti al n. 47475 di prot. del 05/11/2020 l'Ing. Matteo Leggieri, in qualità di procuratore della Ditta Setteluci S.n.c., ha comunicato un aggiornamento sui Rappresentanti Legali della Ditta come di seguito riportati:

- Sig.ra PACIFICO LIDIA, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 06/11/1950, C.F.: PCFLDI50S46H764X, residente in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via 9/21 n. 36, CAP 82028;
- Sig.ra D'ANDREA GRAZIA, nata a San Marco dei Cavoti (BN) il 06/01/1945, C.F.: DNDGRZ45A46H984P, residenza in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via IV Novembre n. 55, CAP 82028.

Dalla relazione tecnica allegata all'istanza si evince che le acque meteoriche rivenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto oggetto di saranno raccolte tramite griglie carrabili e convogliate ad un impianto di trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, così come disposto dal R.R. 26/2013. Le acque opportunamente trattate saranno convogliate in una vasca di accumulo e riutilizzate all'interno dell'impianto per l'abbattimento delle polveri, per l'irrigazione delle aree a verde e /o per i servizi/w.c. L'eventuale troppo pieno verrà scaricato sul suolo tramite trincea drenante.

La relazione geologica ed idrogeologica a firma del Dott. Geol. Luca Salcuni riporta che:

*Considerate le risultanze dell'indagine e le finalità del presente studio geologico, teso a valutare le problematiche e le implicazioni geologiche connesse con le previsioni realizzative, è possibile affermare la piena compatibilità delle opere di progetto con il quadro geomorfologico e geologico locale.*

### **Tutto ciò premesso:**

Ritenuto poter autorizzare la Ditta Setteluci S.n.c., ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. in procedura A.U.A. ex D.P.R. 59/2013, con riferimento all'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare a recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22

## DETERMINA

Di rilasciare per quanto in premessa citato che qui si intende integralmente riportato **alla Ditta Setteluci S.n.c. l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche** rivenienti dall'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare a recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22, ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La Ditta Setteluci S.n.c. è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le acque meteoriche opportunamente trattate dovranno essere riutilizzate all'interno dell'impianto per l'abbattimento delle polveri, per l'irrigazione delle aree a verde e/o per i servizi/w.c.;
- l'eventuale troppo pieno dovrà essere scaricato sul suolo tramite trincea drenante;
- lungo l'asse della condotta disperdente devono essere messe a dimora piante sempre verdi ad elevato apparato fogliare che consentano il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
- la condotta disperdente dovrà essere posta ad una distanza non inferiore a m. 5 dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, a 30 m. da pozzi, condotte o serbatoi destinati a servizio potabile;
- rispettare una distanza superiore a 1 metro tra il massimo livello della falda e il fondo della trincea;
- lo scarico dovrà avvenire in maniera programmata, al fine di evitare impaludamenti e ruscellamenti superficiali;
- garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento della rete di subirrigazione;
- i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.L.vo 152/06, dovranno essere conferiti a ditte autorizzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
- osservare i limiti chimico fisici di accettabilità previsti dalla Tab. 4 all. n. 5 al D.to L.vo 152/06 con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato stesso;
- effettuare semestralmente idonea certificazione analitica da cui risulti che le acque di prima pioggia trattate, prima dello scarico, rientrano nei predetti limiti di legge;
- questo Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo riterrà necessario;
- rispettare quant'altro dettato dalla parte terza del D.L.vo n. 152/06, dal R.R. n. 26/2013, dal R.R. 26/2011 e s.m.i. e dalle normative Statali e Regionali anche se emanate successivamente al presente atto;
- adottare tutte le misure necessarie per una gestione ottimale del sistema di trattamento e della successiva evacuazione delle acque onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- notificare a questo Ente ogni mutamento che, successivamente alla data della presente presa d'atto, intervenga nella situazione di fatto, in riferimento al ciclo tecnologico ed alle tipologie dei reflui da smaltire;
- notificare l'eventuale trasferimento da parte del soggetto della proprietà o della gestione dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;
- notificare, inoltre, tempestivamente qualsiasi incidente o mal funzionamento del sistema di trattamento che porti ad un sensibile peggioramento delle caratteristiche dell'effluente;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dell'impianto successivo al presente provvedimento.

Per quanto attiene il riutilizzo delle acque sul suolo tramite irrigazione:

- i fanghi derivanti dal processo di sedimentazione dovranno essere trattati come rifiuti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.L.vo n. 152/06, ed essere conferiti a ditte autorizzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;
- sospendere l'irrigazione in concomitanza dell'evento meteorico al fine di evitare ruscellamenti ed impaludamenti delle aree verdi;
- osservare i limiti chimico fisici di accettabilità previsti dalla Tab. 4 all. n. 5 al D.to L.vo 152/06 con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato stesso;
- effettuare semestralmente idonea certificazione analitica da cui risulti che le acque di prima pioggia trattate, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto sia Statali che Regionali, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al D.L.vo n. 152/06.

## ALLEGATO B

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'impianto della Ditta SETTELUCI S.n.c. è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Puglia – Settore Ecologia D.D. n. 288 del 15/05/2008

### REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ECOLOGIA SETTORE ECOLOGIA

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E ELETTROMAGNETICO

N. 288 del registro delle determinazioni

Codice cifra:089/DIR/2008/00 288

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 Comma 8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dalla modifica dell'impianto di frantumazione inerti già autorizzato con D.D. n°117 del 27/09/99, ubicato in Loc. "Casa del Campo" in catasto alla particella nn° 60 e 22 del foglio di mappa n°17.

**DITTA:** Setteluci s.n.c. di Buccione Michele, Pacifico Aldo & C di Napoli – del Comune di APRICENA (FG).

L'anno 2008 addì 15 del mese di MAGGIO in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dell'Ufficio f.f., Ing. Gennaro ROSATO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento Atmosferico, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che con nota del 12/06/2006 con timbro di arrivo in data 14/06/2006, la Ditta **Setteluci s.n.c. di Buccione Michele & Pacifico Aldo di APRICENA (FG)** ha richiesto alla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia, ai sensi dell'ex art. 15 del DPR n°203/88, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dalla modifica dell'impianto di frantumazione inerti, ubicato in Località "Casa del Campo nel Comune di Apricena (FG) particelle nn°60 e 22 del foglio di mappa n°17 già autorizzato con D.D. del Settore Ecologia n°117 del 27/09/99;

La Ditta a corredo della propria istanza, ha presentato relazione tecnica con i relativi allegati, in atti; Il CRIAP nella seduta del 26 Settembre 1996 ha fissato le seguenti linee guida per gli impianti di estrazione, frantumazione e vagliatura della pietra e la produzione del calcestruzzo. L'ubicazione è per tutti gli impianti, lontana dai centri abitati. I sistemi adottati per prevenire l'inquinamento (polveri) sono i seguenti:

- 1) Cappe per vagoli, i mulini ed i salti nastro;
  - 2) Filtri a maniche: la polvere trattenuta viene inviata nelle tramogge di raccolta site nel fondo di ciascun filtro, da dove per mezzo di coclee, sarà estratta ed inviata (mediante trasporto eolico) in silo di stoccaggio pronta per essere caricata;
  - 3) Tramogge e nastri trasportatori carenati;
  - 4) Sistemi di abbattimenti ad umido sui piazzali;
  - 5) Barriera frangivento (vedi es. muratura in blocchi di cemento h=3m) lungo il perimetro dell'insediamento.
- Limiti: polveri inerti  $30 \text{ mg/m}^3$  (emissioni puntuali/convogliate),  $5 \text{ mg/m}^3$  (emissioni diffuse);

#### Pertanto:

visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;

vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

vista la D.D. n°257 del 07/05/08 con la quale vengono attribuite le funzioni ai Dirigenti degli Uffici, ai sensi dell'Art.45 Comma 1 della legge regionale n°10/07;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

vista la Legge Regionale n. 4 del 17 gennaio 1988;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo , pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991;

vista la Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

visto i verbali, agli atti d'Ufficio, della Conferenza di Servizi tenutasi in 1° e 2° convocazione in data 07/03/2007 e 31/10/2007, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 269, presso il Settore Ecologia, Ufficio Tutela all'Inquinamento Atmosferico e:

- Preso atto della nota 3466 del 26/03/2007 acquisita agli atti dell'Ufficio con prot 7225 del 07/05/2007 con la quale il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di APRICENA, ha espresso parere favorevole;
- Vista l'assenza degli Enti interessati alla C.d.S. tenutasi presso l'Ufficio in data 31/10/07 e " in considerazione del fatto che l'impianto in parola rientra tra quelli indicati nelle linee guida C.R.I.A.P. 1998, questo Settore potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo nei termini di n. 20 giorni dalla notifica del verbale agli Enti assenti in Conferenza di Servizi";

#### **Fissate altresì le seguenti prescrizioni:**

la Ditta SETTELUCI s.n.c. è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile.

la Ditta SETTELUCI s.n.c. deve comunicare, ai sensi del comma 5 dell'art.269 del D.Lgs.152/2006, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto e trasmettere entro 15 gg. da quest'ultima le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni, al Dipartimento Provinciale di FOGGIA dell'A.R.P.A. PUGLIA , Settore Chimico-Ambientale , alla A.U.S.L. della Provincia di FOGGIA, al Sindaco del Comune di APRICENA ed alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico, acustico e del suolo;

La Ditta SETTELUCI s.n.c. deve effettuare, ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 le analisi delle emissioni con metodo UNICHIM con frequenza annuale, conservandone l'originale e trasmettendo copia al Dipartimento Provinciale di FOGGIA dell'A.R.P.A. PUGLIA , Settore Chimico-Ambientale, alla A.U.S.L. di FOGGIA, alla Provincia di Foggia – Settore Ecologia, al Sindaco di APRICENA ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico, acustico e del suolo;

la Ditta SETTELUCI s.n.c. ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 7, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate;

la Ditta SETTELUCI s.n.c. deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, trasmettendo copia delle misurazioni al Dipartimento Provinciale di FOGGIA dell'A.R.P.A. PUGLIA, Settore Fisico-Ambientale, alla A.U.S.L.di FOGGIA, alla Provincia di Foggia – Settore Ecologia, al Sindaco del Comune di APRICENA, ed alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia, Ufficio tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico, acustico e del suolo;

#### **Inoltre:**

richiamato l'art.278 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, che, secondo la gravità dell'infrazione comporterà la diffida, la diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, la revoca dell'autorizzazione con la chiusura dell'impianto;

richiamato l'art.271, comma 9 lettera a) e b), del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle possibili modifiche da apportare alle prescrizioni riportate nel presente atto per l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione della situazione ambientale;

richiamato l'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 in merito all'autorizzazione preventiva per la modifica sostanziale degli impianti che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni ed il trasferimento degli impianti stessi;

ritenuto di demandare al Dipartimento Provinciale di FOGGIA, Settore Chimico-Ambientale, ed alla A.U.S.L. di FOGGIA il controllo dell'osservanza da parte della Ditta SETTELUCI s.n.c. , con sede in Piazza S. Nazzaro, 71 - NAPOLI, di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica, presentata dalla Ditta, pena l'applicazione delle sanzioni di cui a D.Lgs. n. 152/2006 art. 279;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.:  
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL  
BILANCIO REGIONALE**

#### D E T E R M I N A

di concedere alla Ditta SETTELUCI s.n.c. , sulla base della relazione tecnica presentata, in atti, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dalla modifica dell'impianto di produzione di frantumazione inerti, già autorizzato dal Settore Ecologia con D.D. n°117 del 27/09/99, ubicato in Località "Casa del Campo" particelle nn°60 e 22 del foglio mappa n°17 nel Comune di APRICENA (FG);

di fissare i limiti massimi delle emissioni in atmosfera nella misura dei limiti fissati dal CRIAP nella seduta del 26/09/96, per gli impianti di estrazione, frantumazione e vagliatura della pietra:

- 6) Cappe per vagoli, i mulini ed i salti nastro;
- 7) Filtri a maniche: la polvere trattenuta viene inviata nelle tramogge di raccolta site nel fondo di ciascun filtro, da dove per mezzo di coclee, sarà estratta ed inviata (mediante trasporto eolico) in silo di stoccaggio pronta per essere caricata;
- 8) Tramogge e nastri trasportatori carenati;
- 9) Sistemi di abbattimenti ad umido sui piazzali;
- 10) Barriera frangivento (vedi es. muratura in blocchi di cemento h=3m) lungo il perimetro dell'insediamento.

Limiti: polveri inerti 30 mg/m<sup>3</sup> (emissioni puntuali/convogliate), 5mg/m<sup>3</sup> (emissioni diffuse);

**di fissare le prescrizioni come in narrativa ,che qui si intendono integralmente riportate;**

di stabilire che le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alla disponibilità di migliore tecnologia, nonché alla evoluzione della situazione ambientale ai sensi dell'art.271, comma 9 lettera a) e b), del D.Lgs. n. 152/2006;

di demandare al Dipartimento Provinciale di FOGGIA dell'A.R.P.A. PUGLIA, Settore Chimico-Ambientale , ed alla A.U.S.L. di FOGGIA, anche ai sensi ai sensi del comma 5 dell'art.269 del D.Lgs.152/2006, il controllo dell'osservanza da parte della Ditta SETTELUCI s.n.c. di quanto riportato nel presente atto e nella relazione

tecnica..presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

di trasmettere il presente atto al Dipartimento Provinciale di FOGGIA dell'A.R.P.A. PUGLIA, Settore Chimico-Ambientale, alla A.U.S.L.di FOGGIA, alla Provincia di Foggia - Settore Ecologia, al Comune di APRICENA (FG) e alla Ditta SETTELUCI s.n.c., con sede Legale in P.zza S. Nazzaro, 71 NAPOLI;

di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

di trasmettere il presente atto, in copia conforme, al Settore Segreteria della Giunta Regionale

di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia;

**Il Dirigente dell'Ufficio Inq. Atmosferico**  
(Ing Gennaro ROSATO)




Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Ufficio Inquinamento Atmosferico Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Dirigente dell'Ufficio Inq. Atmosferico**  
(Ing Gennaro ROSATO)



Della presente Determinazione, redatta in duplice originale, composta da n.5 (cinque) facciate, compresa la presente, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato all'Ecologia, Settore Ecologia, Via delle Magnolie 6/8, Modugno (Zona Industriale), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal.....5 MAG. 2008.....

L'incaricato alla pubblicazione  
(Sig. Luigi Cucinella)




**Attestazione di avvenuta Pubblicazione**

Il Sottoscritto Dirigente del Settore Ecologia, visti gli atti d'ufficio


**ATTESTA**

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato all'Ecologia, Settore Ecologia, Via delle Magnolie 6/8, Modugno (Zona Industriale), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal.....5 MAG. 2008.....al.....25 MAG. 2008.....

L'incaricato alla pubblicazione  
(Sig. Luigi Cucinella)



**Il Dirigente dell'Ufficio Inq. Atmosferico**  
(Ing Gennaro ROSATO)



***ALLEGATO C***

*comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

Soggetto Competente: Comune di Apricena.

## **ALLEGATO D**

*Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

Con nota del 01/06/2016 prot. n. 38551 con la quale fu disposto il rinnovo dell'iscrizione al n. 100 del registro provinciale della Ditta SETTELUCI S.n.c., per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13 – R5), nell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Contrada Casa di Campo, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.

Con determinazione dirigenziale n. 2016/845 dell'11/05/2016 questo Ente ha determinato di non assoggettare a VIA stabilendo ai sensi dell'art. 14 L.R 4/2014 che la stessa sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137", l'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Contrada Casa di Campo, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22 di proprietà della Ditta SETTELUCI S.n.c. alla seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Per limitare le emissioni polverose dovute alla movimentazione del materiale prima e dopo il trattamento, nonché al transito degli autocarri, sono adottate le seguenti misure di controllo e mitigazione:
  - che venga assicurata l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali, soprattutto nei periodi secchi e ventosi; comunque, al fine di limitare il trasporto eolico di materiale polverulento, in giornate particolarmente ventose le attività svolte devono essere limitate al minimo indispensabile;
  - nelle aree di deposito dei cumuli e in quelle maggiormente esposte a fenomeni di sollevamento di polveri, devono essere collocati realizzati nebulizzatori di acqua in postazione fissa;
  - durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
  - viene imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo la viabilità interna, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
2. la messa a dimora, nell'area perimetrale di impianto posta frontalmente e lateralmente ad esso, di una barriera arborea di specie sempreverdi autoctone al fine di mimetizzare l'impianto e schermare visivamente, contenere la dispersione delle polveri ed abbattere le emissioni acustiche.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Apricena con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 38553 di prot. del 15/09/2020, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Setteluci S.n.c. con sede a Napoli in Piazza Sannazzaro n. 71, nella persona del Sig. Aldo Pacifico (PCFLDA48L03H764Z), nato a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 03/07/1948 ed ivi residente in via 9/21 n. 36 in qualità di rappresentante legale della citata Ditta per l'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare al recupero sito in agro del Comune di Apricena in C.da Casa di Campo, identificabile catastalmente al Foglio di mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22.

Con nota acquisita agli atti al n. 47475 di prot. del 05/11/2020 l'Ing. Matteo Leggieri, in qualità di procuratore della Ditta Setteluci S.n.c., ha comunicato un aggiornamento sui Rappresentanti Legali della Ditta come di seguito riportati:

- Sig.ra PACIFICO LIDIA, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 06/11/1950, C.F.: PCFLDI50S46H764X, residente in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via 9/21 n. 36, CAP 82028;
- Sig.ra D'ANDREA GRAZIA, nata a San Marco dei Cavoti (BN) il 06/01/1945, C.F.: DNDGRZ45A46H984P, residenza in San Bartolomeo in Galdo (BN) Via IV Novembre n. 55, CAP 82028.

**Tutto ciò premesso:**

Ritenuto poter autorizzare la Ditta Setteluci S.n.c. ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. in procedura A.U.A. ex D.P.R. 59/2013, con riferimento all'impianto di frantumazione materiale inerte da avviare a recupero sito in agro del Comune di Apricena in Contrada Casa di Campo, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22

**DISPONE**

**L'iscrizione della Ditta SETTELUCI S.n.c.** con sede legale nel Comune di Napoli in Piazza Sannazzaro n. 71 **al n. 100 del registro provinciale** per l'esercizio dell'attività di frantumazione materiale inerte da avviare al recupero dei rifiuti (R13 – R5), nell'impianto sito in agro del Comune di Apricena in Contrada Casa di Campo, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/2006.


Che le tipologie dei rifiuti da frantumare e avviare al recupero siano esclusivamente quelle individuate dal D.M. n. 186 del 05.04.2006 e s.m.i. ai sottoelencati punti:

<b>Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.</b>	<b>Operazioni di recupero R</b>	<b>Ton/a</b>
<b>7.1</b> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (C.E.R. 101311–170101–170102–170103–170107–170802–170904–200301);	R13–R5	10.000
<b>7.2</b> rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399–010408–010410–010413);	R13–R5	100
<b>7.3</b> sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R.101201–101206–101208);	R13–R5	100
<b>7.4</b> sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203–101206–101208);	R13–R5	100
<b>7.6</b> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (C.E.R. 170302–200301);	R13–R5	20.000

7.11 pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508);	R13-R5	1.000
7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare ( C.E.R. 010102 -020499-020799-010410-020402-020701-010308-010408-100299);	R13-R5	100
7.31bis terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504)	R13-R5	80.000

Di obbligare la Ditta SETTELUCI S.n.c. al rispetto di quanto dettato dall' art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186/06 ed inoltre:

la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune Apricena in Contrada Casa di Campo, individuato catastalmente al Foglio di Mappa n. 17 p.lla 60 e parte della p.lla 22 con l'ausilio di un frantoio primario marca MEM, BR 1300, Nm 118358 completo di vaglio primario marca MEM Nm 118368, e di frantoio secondario marca CIMA, BR1100 con vaglio secondario marca CIMA, VV5000, X1500 4P, NM 00/352, così come da planimetria di seguito riportata:



- a) limitare le emissioni polverose dovute alla movimentazione del materiale prima e dopo il trattamento, nonché al transito degli autocarri, attraverso:
- l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali, soprattutto nei periodi secchi e ventosi; comunque al fine di limitare il trasporto eolico di materiale polverulento in giornate particolarmente ventose le attività svolte devono essere limitate al minimo indispensabile;
  - la collocazione di nebulizzatori di acqua in postazione fissa nelle aree di deposito dei cumuli e in quelle maggiormente esposte a fenomeni di sollevamento di polveri;
  - l'impiego di dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
  - la riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo la viabilità interna, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- b) mettere a dimora, nell'area perimetrale di impianto posta frontalmente e lateralmente ad esso, una barriera arborea di specie sempreverdi autoctone al fine di mimetizzare schermare visivamente l'impianto e contenere la dispersione delle polveri ed abbattere le emissioni acustiche;
- c) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli su riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- d) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- e) Di sottoporre il materiale da recuperare, quanto richiesto, all'esecuzione del Test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. n. 186 del 05/04/2006;
- f) Eventuali rifiuti, non compatibili per l'attività di recupero (carta, cartone, plastiche, ferro, legno etc.), derivanti dall'attività di frantumazione vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento;
- g) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- h) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- i) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- j) di rinnovare alla scadenza polizza fidejussoria per un importo pari ad € 222.800,00 (duecentoventiduemilaottocento/00) a favore di questo Ente, per eventuali lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g);
- k) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 21.07.98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data , riportante nella causale:
- 1) – denominazione e sede legale del dichiarante;
  - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che i legali rappresentanti della Ditta SETTELUCI S.n.c., sono Pacifico Lidia nata a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 06/11/1950 ed ivi residente alla via 9/21 n. 36 e D'Andrea Grazia nata a

San Marco dei Cavoti (BN) il 06/01/1945 residente in San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via IV Novembre n. 55.

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni D'Attoli

**Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".**

**Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.**

SOC. COOP. NUOVA S. MICHELE



## PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza XX Settembre, 20 – 71100 Foggia  
Ufficio Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale  
via Telesforo, 25  
Cod. Fisc.: 00374200715

Servizio: Ambiente

**OGGETTO:** Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l: **Rinnovo** iscrizione nel registro provinciale per esercizio attività di messa in riserva (R13) finalizzata al recupero dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 216 comma 5 e del D.M. 186/06 e s.m.i..

Spett.le Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l.  
Via Zara n. 93  
71121 FOGGIA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- Vista** la nota del 16/11/2010 prot. n. 57077 questo Ente ha disposto il rinnovo dell'iscrizione al n. 114 del registro provinciale alla Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l per l'esercizio dell'attività di messa a riserva (R13) finalizzata al recupero rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 216 comma 5 e dal D.M. 186/06;
- Vista** la nota del 09/11/2015 prot. n. 74992 e successiva integrazione del 3/12/2015 prot. n. 82159, la Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale per l'esercizio dell'attività di messa a riserva (R13) finalizzata al recupero dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 216 comma 5 e dal D.M. 186/06;
- Visto** l'art. 216 comma 5 del D.Lgs 152/06 modificato ed integrato dall'art. 2 comma 36 del D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 e s.m.i.;
- Visti** gli art. 6 e 7, l'allegato 1 sub-allegato 1 e l'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. 05.04.2006 n. 186 e s.m.i.;
- Vista** la documentazione agli atti d'ufficio dalla quale si rileva che le operazioni di recupero vengono poste in essere sempre nell'impianto ubicato in agro del comune di Foggia alla contrada S. Giuseppe – Borgo Tavernola – distinto catastalmente al foglio 152 p.lla 159 e foglio 155 p.lle 40 – 93 e foglio 154 p.lle 15 – 20 e 31 con le modalità descritte nella relazione

di rinnovo autorizzazione con l'ausilio di compattatore marca ZINGERLE METAL GmbH, modello COMPAQ matricola n. D99013.

### DISPONE

Di rinnovare l'iscrizione della **Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l.**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in via Zara n. 93 al n. 114 del registro provinciale per l'esercizio dell'attività di recupero (R13 - R3) ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 216 comma 5 e s.m.i. e del D.M. 186/06 artt. 6 e 7 s.m.i..

Che le tipologie dei rifiuti da frantumare e avviare al recupero siano esclusivamente quelle individuate dal D.M. n. 186/06 e s.m.i., ai sotto elencati punti:

Tipologie rifiuti D.M.A. n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	D.M. 186/06 quantità	Attività di recupero ®
1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (C.E.R. 150101-150105-150106-200101);	tonn./a 600	R13-R3
1.2 scarti di pannolini e assorbenti (C.E.R. 150203)	tonn./a 100	R13-R3
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro (C.E.R. 101112 -150107-160120-170202 -191205-200102);	tonn./a 100	R13-R5
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (C.E.R. 120102-120103-100210-160117-150104-170405-190118-190102-200140-191202-100299-120199) e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 100199;	tonn./a 100	R13-R3
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (C.E.R. 160216-170402-170411);	tonn./a 200	R13-R3
5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto (C.E.R.170401-170411-160122-160118-160216);	tonn./a 300	R13-R3
5.9 spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a) semidielettrico (b) e metallico (C.E.R. 170411-160216);	tonn./a 100	R13-R3
5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (C.E.R. 160216-160214-200136);	tonn./a 100	R13-R3
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica; imballaggi usati in plastica compressi e contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per i fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (C.E.R. 200101-150102-170203-200139-191204-200139);	tonn./a 100	R13-R3
6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche(C.E.R.070213-160119-160216-160306-170203);	tonn./a 100	R13-R3
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (C.E.R. 030101-030105-150103-030199-170201-200138-191207-200301);	tonn./a 600	R13-R3
9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (C.E.R. 030101-030105);	tonn./a 600	R13-R3

Soc. Coop. Nuova San Michele



Per quanto attiene l'esercizio dell'attività di recupero R12 così come da Vs. richiesta del 09/11/2015 prot. n. 74992, e successiva integrazione del 3/12/2015 prot. n. 82159, pure oggetto di comunicazione, non viene iscritta in quanto la stessa non è consentita in regime di procedura semplificata, ma deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Durante l'esercizio dell'attività, codesta società, è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art. 216 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e artt. 6-7, allegato 1 suballegato1 e l'allegato 4 suballegato1 del D.M. 186/06 ed inoltre:

- a) La messa in riserva (R13) ed il recupero dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Foggia alla contrada S. Giuseppe – Borgo Tavernola su area distinta catastalmente al foglio 152 p.lla 159 e foglio 155 p.lle 40 – 93 e foglio 154 p.lle 15 – 20 e 31
- b) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli su riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- c) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- d) I rifiuti in uscita derivanti dall'attività di recupero vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento;
- e) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
- g) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- h) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 17/07/98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'annotazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
  - 1) - denominazione e sede legale del dichiarante;
  - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della Soc. Coop. Nuova San Michele a.r.l. è il sig. Bruno Matteo nato a Foggia il 19/11/1979 ed ivi residente alla via G. Gentile n. 106/A, e che il responsabile tecnico è l'Ing. Mucciarone Luigi nato a Foggia il 13/03/1977 ed ivi residente alla via San Severo n. 46/A

**Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta vengano modificate in maniera sostanziale le operazioni di recupero.**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE  
Arch. Stefano BISCOTTI

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 comma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale.



Provincia di Foggia  
Settore Ambiente  
Servizio Bonifiche e Rifiuti  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Alla Soc. Coop. Nuova San Michele  
Via Zara, 93  
71121 FOGGIA  
[nuovasanmichele@pec.it](mailto:nuovasanmichele@pec.it)

**OGGETTO:** Rinnovo iscrizione nel registro provinciale alla Soc. Coop. Nuova San Michele per esercizio attività di messa in riserva (R13) finalizzata al recupero dei rifiuti (R5), ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- Vista** la nota del 22/07/2013 prot. n. 2013/58665 con la quale fu disposto il rinnovo dell' iscrizione al n.27 del registro provinciale della Soc. Coop. Nuova San Michele per esercizio attività di frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica di rifiuti speciali non pericolosi (Piattaforma B) nell'impianto sito in agro del Comune di Foggia alla c.da San Giuseppe - Borgo Tavernola ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/06;
- Vista** la nota del 05/02/2018, prot. n. 8014 con la quale il sig. Scopece Pietro , nato a Foggia il 14/01/1973, in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Nuova San Michele ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale per esercizio attività di cui all'oggetto, ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/06;
- Vista** la dichiarazione, allegata alla succitata nota, con la quale il sig. Scopece Pietro ha attestato che la situazione dello stato di fatto dell'impianto sito in agro del Comune di Foggia alla c.da San Giuseppe - Borgo Tavernola, individuato catastalmente al foglio 155 P.lla 257, è rimasto immutato in tutto a quanto descritto e contenuto nei provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente;

- Vista** la dichiarazione del tecnico incaricato, Ing. ANTEZZA Alessandro, attestante che l'impianto esistente in agro del Comune di Foggia alla c.da San Giuseppe - Borgo Tavernola, della Soc. Coop. Nuova San Michele, rispetta i criteri per la localizzazione degli impianti di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015);
- Vista** la dichiarazione dell' Ing. Irene Crescenzi, regolarmente iscritta al n. 2988 all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, attestante che all'interno di questo insediamento produttivo, individuabile catastalmente al Foglio di Mappa n. 155 p.lla 257, non si configura uno scarico da assoggettare alla disciplina delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 114 e 113 del D.Lgs. 152/06 e del R.R. 26/2013.
- Visto** l'art.216 comma 5 e l'allegato C alla parte IV del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e il D.M. n. 186/06 e s.m.i.;

**DISPONE**

- **Il rinnovo dell'iscrizione alla Soc. Coop. Nuova San Michele**, con sede legale in agro del Comune di Foggia in via Zara, 39, al n. 27 del registro provinciale per l'esercizio dell'attività di di frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica di rifiuti speciali non pericolosi (Piattaforma B), ai sensi dell' art. 216 comma 5 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. n. 186/06;
- Che le tipologie dei rifiuti da recuperare nell'impianto siano esclusivamente quelle individuate dal D.M. n. 186 del 05.04.2006 ai sottoelencati punti:

Tipologie rifiuti D.M. Ambiente n. 186 del 05.04.2006 e c.e.r.	Operazioni di recupero R	D.M. 186/06 Ton/a
<b>7.1</b> lett. a.c. Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (C.E.R. 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904 - 200301);	R13 - R5	120.000
<b>7.2</b> lett. d.f. rifiuti di rocce di cava autorizzate (C.E.R. 010399 - 010408 - 010410 - 010413);	R13 - R5	1.000
<b>7.3</b> lett. b. sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (C.E.R. 101201 - 101206 - 101208);	R13 - R5	46.950
<b>7.4</b> lett. a.c.d. sfidi di laterizio cotto ed argilla espansa (C.E.R. 101203 - 101206 - 101208);	R13 - R5	10.000
<b>7.8</b> lett. b. rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per		

processi ad alta temperatura (C.E.R. 161106 – 161104 – 161102 – 060316 - 070199);	R13 – R5	5.000
<b>7.9</b> lett. a. scarti di refrattari a base di carburo di silicio (C.E.R. 161106);	R13 – R5	400
<b>7.11</b> lett. a.c. pietrisco tolto d'opera (C.E.R. 170508);	R13 – R5	5.000
<b>7.12</b> lett. b. calchi in gesso esausti (C.E.R. 121206 – 101299 – 200301);	R13 – R5	150
<b>7.31 bis</b> lett. b.c. terre e rocce da scavo (C.E.R. 170504);	R13 – R5	150.000

Durante l'esercizio dell'attività, codesta società, è tenuta al rispetto di quanto dettato dall'art.216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. dall'art 6 e 7, dall'allegato 1 sub allegato 1 e dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186/06 ed inoltre:

- a) La messa in riserva, il trattamento e la frantumazione dei rifiuti da avviare al recupero deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Foggia alla contrada San Giuseppe localizzato catastalmente al foglio 55 p.la 257;
- b) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare quelli sopra riportati, inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub allegato 1 del D.M. n. 186/06 ed alla capacità massima dell'impianto di 400.000 t/a come si rileva dalla relazione tecnica allegata alla comunicazione di richiesta di rinnovo iscrizione nel registro provinciale;
- c) Sottoporre il materiale da recuperare e quanto richiesto, all'esecuzione del test di cessione, sul rifiuto tal quale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. n. 186 del 05/04/2006;
- d) Di porre in essere adeguati sistemi di protezione della diffusione delle polveri derivanti dalle fasi di frantumazione e conoglio dei rifiuti. L'abbattimento delle polveri dovrà essere verificata in fase di esercizio e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 269 del D.to L.vo 152/06;
- e) Le acque meteoriche derivanti le superfici impermeabilizzate dell'impianto dovranno essere gestite come rifiuto e pertanto prelevate da Ditte autorizzate alla raccolta e trasporto così come preso atto da questo Ente con nota prot. n. 40310 del 29/06/2018;
- f) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- g) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.;
- h) tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.to L.vo 152/06 s.m.i.;
- i) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- j) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 350 del 21.07.98. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
  - 1) - denominazione e sede legale del dichiarante;
  - 2) - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe
  - 3) - partita I.V.A. e cod. fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della Soc. Coop. Nuova San Michele è il sig. Scopece Pietro nato a Foggia il 14/01/1973 ed ivi residente alla via San Giovanni Bosco, 1;

Con la presente si comunica che codesta Ditta, al fine di poter continuare l'esercizio dell'attività in oggetto, è **obbligata a presentare polizza fideiussoria, per un importo pari a 507.750,00 (CinquecentosettemilasettecentocinquantaEuro), entro e non oltre 30 giorni** dall'acquisizione della presente comunicazione, così come previsto all'art. 11 comma 2 e 3 ed art. 14 comma 3 dello Schema di Decreto Interministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152", disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. TRI. Registro Ufficiale .U. 0020553. 25-07-2014.

Si precisa che la comunicazione di cui all'oggetto ha validità sino fino al **22/07/2023** e dovrà essere rinnovata ogni qualvolta vengano modificate in maniera sostanziale le operazioni di recupero.

**Si avvisa inoltre che, stante l'avvenuto superamento delle CSC con riferimento alla tabella 2 dell'allegato V titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 nel sito di interesse, l'attività di che trattasi dovrà essere interrotta senza indugio alcuno nel caso in cui vi sia evidenza di sito inquinato, atteso il grado di prescrizione escludente, così come disposto dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia di cui alla DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015.**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186 del 05.04.2006, restano fatti saldi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente alla presente, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'art. 216 comma 4 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
Arch. Stefano BISCOTTI

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 comma del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale.  
Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

**Discariche**

SOC. COOP. NUOVA S. MICHELE



## PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza XX Settembre, 20 – 71100 Foggia

UFFICIO AMBIENTE

Via Telesforo, 25 – TEL 0881- 791826

Cod. Fisc.: 00374200715

Società Cooperativa **NUOVA SAN MICHELE**

Via Zara, 93

71121 FOGGIA (FG)

**OGGETTO: D.lgs 152/06 e s.m.i.- D.lg. 4 marzo 2014 n. 46 - Richiesta di estensione della validità ai sensi dell'art. 29 - octies del D.lgs n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 8 del 21/07/2012 ai sensi D.lgs n.59/2005 della Regione Puglia**

Si fa riferimento alla nota pari oggetto prot. 70987 del 04/11/2016 con la quale codesta ditta ha chiesto l'estensione della validità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina n. 8 del 21/07/2012 essendo in scadenza la validità quinquennale dell'autorizzazione.

In merito si precisa che l'intervento Legge 4 marzo 2014 n. 46, ha profondamente variato l'intero impianto normativo di riferimento delle A.I.A. previsto dal D.L.gs. n. 152/2006. In particolare l'art. 29 octies di quest'ultimo, innovato, supera la procedura di rinnovo dell'autorizzazione temporale introducendo una più organica attività di riesame periodico. Difatti, nel richiamare integralmente la procedura introdotta dalla citata norma è utile far notare che è attribuito a questo Ente la competenza a disporre l'attivazione della procedura di riesame nei termini di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Pertanto, continua ad essere valida l'A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8/2012, per ulteriori 6 anni (ditta in possesso in certificazione UNI EN ISO 14001/2015) e si invita la ditta a prorogare le eventuali fideiussioni prestate, quale condizione dell'efficacia dell'AIA.

IL DIRIGENTE  
Arch. Stefano BISCOTTI

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D. Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.



Provincia di Foggia  
Settore Ambiente  
Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

All. n. 15

Soc. Coop. NUOVA SAN MICHELE  
[nuovasanmichele@pec.it](mailto:nuovasanmichele@pec.it)

Regione Puglia  
Servizio Autorizzazioni Ambientali  
AIA/RIR  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Foggia  
[protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)

ARPA Puglia  
Dipartimento Provinciale di Foggia  
[dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

ASL Foggia  
Dipartimento di Prevenzione  
[aslfg@mailcert.aslfg.it](mailto:aslfg@mailcert.aslfg.it)

**OGGETTO:** Notifica Determinazione Dirigenziale n. 2019/1096 del 12/07/2019.

Si trasmette, in allegato digitale, la Determinazione n. 2019/1096 del 12/07/2019 prot. n. 37003 avente ad oggetto: “**Procedura coordinata di compatibilità ambientale e modifica sostanziale di AIA giusta D.D. della Regione Puglia n. 8 del 21/07/2011 per progetto di ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località San Giuseppe Fossetta in agro del Comune di Foggia. Proponente Società Cooperativa Nuova San Michele.**”

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano BISCOTTI

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 comma del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale.  
Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** Procedura coordinata di compatibilità ambientale e modifica sostanziale di AIA giusta D.D. della Regione Puglia n. 8 del 21/07/2011 per progetto di ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località San Giuseppe Fossetta in agro del Comune di Foggia. Proponente Società Cooperativa Nuova San Michele.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO RISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- il D.Lgs. n. 372/1999, in attuazione della direttiva 96/61/CE, ha disciplinato la prevenzione e riduzione dell'inquinamento prevedendo misure idonee ad eliminare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di particolari tipologie di attività, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- successivamente tale decreto è stato sostituito dal D.Lgs. n. 59/2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Regione Puglia, con deliberazione n. 1388 del 19/09/2006 ha provveduto ad attivare le procedure tecnico-amministrative per l'applicazione del D.Lgs. n. 59/2005;
- la Regione Puglia, con L.R. n. 17/2007 ha delegato alle Province le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005;
- la Società Cooperativa Nuova San Michele, con sede legale in Foggia via Zara n. 93 e sede operativa in Foggia località San Giuseppe Fossetta, in data 28/12/2016, ns. prot. 2016/0000082754, ha inoltrato a questo Ente istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. SAN GIUSEPPE IN AGRO DEL COMUNE DI

FOGGIA - PROCEDURA COORDINATA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA;

- All'istanza erano allegati i seguenti elaborati:

- schede tecniche
- scheda C - descrizione e analisi dell'attività produttiva
- scheda D - valutazione integrata ambientale
- scheda D1 - piano di monitoraggio e controllo
- scheda E - sintesi non tecnica
- carta topografica in scala 1:10.000
- stralcio del piano urbanistico
- planimetria del complesso
- planimetria dei punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi fognari
- planimetria delle aree gestione rifiuti
- planimetria dei punti di emissione in atmosfera
- planimetria della zonizzazione acustica
- schema grafico delle captazioni
- relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali e finali
- certificazioni ambientali
- ricevuta di versamento degli oneri istruttori
- ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
- copia del documento d'identità
- Relazione Geologica,
- Relazione previsionale di impatto acustico,
- Business Plan
- planimetria catastale
- Piano di gestione operativa
- Piano di gestione post-operativa
- Piano di monitoraggio e controllo
- Piano di ripristino ambientale
- Sistema di impermeabilizzazione e copertura
- Piano di utilizzo
- Planimetria stato di fatto su orto
- Sezioni longitudinali (stato di fatto e di progetto)
- Sezioni trasversali (stato di fatto e di progetto)
- Capping - Sezioni trasversali e longitudinali
- Planimetria impianto elettrico
- Planimetria acque meteoriche gestione post-operativa
- Planimetria monitoraggio e controllo acque di falda
- Autocertificazione possesso requisiti soggettivi
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015
- Autocertificazione Antimafia
- Copia Titolo di Proprietà terreni interessati dal progetto di ampliamento
- Copia della richiesta di verifica punti di captazione acqua nelle vicinanze dell'impianto
- copia autorizzazione AIA impianto in esercizio
- **Studio Impatto Ambientale** (con allegati)

- in data 16/01/2017 con nota ns. prot. 2109, questo ufficio ha comunicato alla società istante l'avvio del procedimento;
- con nota n. 11365 del 27/02/2017 questo ufficio ha convocato la ditta per chiarimenti circa la natura del procedimento;
- con nota Protocollo 0011918 - 185 - del 28/02/2017 – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 12043 del 1/3/2017 Arpa Puglia comunicava quanto segue:

Oggetto: Prelievi di acque sotterranee presso l'impianto Coop. Nuova San Michele sito Foggia Località San Giuseppe.

Si comunica quanto segue, ai sensi dell'art. 244 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006. Nell'ambito dell'ispezione AIA dell'impianto Coop. Nuova San Michele, effettuata in più giorni tra il 7 novembre 2016 e il 20 dicembre 2016, è stato eseguito in data 20.12.2016 il prelievo di acque sotterranee dai pozzi del suindicato impianto. Il Rapporto di Prova n. 5974-2016 REV 0 del 30.01.2017, relativo al campione di acque sotterranee prelevato dal pozzo PZ A2, riporta, per il parametro Manganese il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006.

- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 14764 del 10/03/2017 la ditta comunicava quanto segue:

*In riscontro Vs comunicazione PEC del 27/02.2017, in merito all'istanza per procedura coordinata di pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e modifica sostanziale di A.I.A., presentata con nota prot. 06/AS/16 e acquisita al protocollo generale della Provincia con n. 2016/0000082754 del 28/12/2016, si precisa quanto segue. In disparte al richiamo contenuto alle pagine 7-8-9 della Relazione Tecnica Generale A.I.A. "...al punto B.2.ay) dell'Allegato B elenco B2 della L.R. 11/2001 e smi, modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A2...", questa Società ha scelto di attivare direttamente la procedura di V.I.A., coordinata con quella di AIA, che è di competenza provinciale. In questo senso abbiamo provveduto a curare la prescritta pubblicazione (che indica chiaramente il deposito del progetto definito al fine dell'avvio di una procedura di V.I.A. coordinata con quella di A.I.A.).*

- in separato procedimento, con nota prot. n. 2017/0015277 del 14/03/2017, **questo settore,**

*Considerata la nota di ARPA Puglia Dip. Provinciale di Foggia prot. n. 11918 – 185 del 28/02/2017 assunta al prot. al n. 12043 in data 01/03/2017 che si trasmette in allegato, con la quale viene trasmesso il RdP n. 5974-2016 REV 0 del 30.01.2017, relativo al campione di acque sotterranee prelevato in data 20/12/2016 dal pozzo PZ A2 nel corso di ispezioni avvenute presso l'impianto nel periodo intercorrente tra il 07/11/2016 e il 20/12/2016 che evidenziano un superamento delle CSC per le acque di falda relativamente al contaminante manganese;*

*Preso atto dell'avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione con riferimento alla tabella 2 dell'allegato V titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 del predetto campionamento e stante quindi la necessità di adottare le procedure di competenza di questa provincia;*

**ha emesso** nei confronti della ditta, Ordinanza motivata a provvedere ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con contestuale avvio delle procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 15441 del 14/03/2017 la ditta Cooperativa Nuova San Michele forniva chiarimenti a mezzo pec in merito al procedimento attivato ex art. 244 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 20765 del 04/04/2017 la ditta, per il tramite dell'avv. Giampaolo Sechi, forniva documento di riscontro al rapporto conclusivo di Arpa in relazione alle attività di ispezione ordinaria svolte presso l'impianto in oggetto. Tale documento concludeva che: *“ in merito alla presenza di manganese nel pozzo A2, mi riepilo alla nota di chiarimenti inviata dalla Cooperativa Nuova San Michele alla Provincia di Foggia al mezzo pec il 14/03/2017, con contestuale richiesta di archiviazione del relativo procedimento”*;
- con nota n. 20849 del 05/04/2017 questo ufficio chiedeva ad Arpa Puglia, di dare riscontro alla nota del 4/4/2017 inviata a nome della Società, da parte dello studio legale SECHI. Si chiedeva altresì di riscontrare quanto sollecitato dalla Regione Puglia – Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica n. 4028 del 3/4/2017 circa la riconducibilità dei contaminanti rinvenuti alle attività in essere nell'area. Si precisava che le comunicazioni sopra indicate risultavano necessarie in relazione all'Ordinanza emessa da questo settore con n.. Prot. 2017/0015277 del 14/03/2017 e alla richiesta di VIA/AIA per l'ampliamento dell'attività presentata dalla ditta in data 18/12/2016;
- con nota n. 23724 del 19/04/2017 questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.lgs 127 del 30/06/2016 e l'art. 14 e 14 ter della Legge 14/00 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014, **ha convocato per il giorno 16/5/2017 conferenza di servizi Istruttoria** relativa alla procedura VIA/AIA indicata in oggetto. Nella nota di convocazione si invitava Il DAP di Foggia a riscontrare altresì la nota della Regione Puglia Sezione ciclo rifiuti e Bonifica n. 4028 del 3/4/2017, acquisita al protocollo generale della provincia al n. 20253 del 3/4/2017. Con tale nota la Regione chiedeva all'Arpa di *“ esprimere una propria valutazione tecnica in ordine alla riconducibilità dei contaminanti rinvenuti nelle acque sotterranee con riferimento alle attività alle quali l'area in questione è assoggettata. Tanto al fine di supportare l'ammistrazione provinciale nella fase istruttoria nonché nelle valutazioni pertinenti all'avvio delle procedure di cui all'art. 244 del Tua e pertanto verificare la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative e amministrative in materia ambientale. A valle delle necessarie attività istruttorie, si invita la Provincia a partecipare la scrivente circa le procedure ordinatorie intraprese, ex lege previste. Si chiede inoltre all'amministrazione comunale di valutare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dei propri poteri ordinatori in ambito igienico sanitario ai sensi degli artt. 50 e 54 del Tueell”* (**Allegato 1**);
- con nota Protocollo 0024055 - 88 - del 19/04/2017 (**Allegato 2**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 24765 del 24/04/2017 Arpa Puglia forniva i riscontri richiesti stabilendo tra l'atro quanto segue:

*“...i risultati analitici restituiti dai campionamenti, unitamente alla descrizione delle condizioni operative di prelievo, impongono la ripetizione delle indagini, sul pozzo A2, insieme al relativo Pozzo di Monte, in condizioni del tutto aderenti alle norme di riferimento. Il Gestore della discarica pertanto dovrà predisporre le installazioni in campo (piezometri, pompe di spurgo e campionamento, contenitori di acque di spurgo) affinché l'Ente di Controllo possa operare in tal senso. La ripetizione dei campionamenti, quindi, dei pozzi anzidetti, sarà eseguita dall'Ente di*

*Controllo, non appena il Gestore avrà comunicato quanto sopra esposto. Detta predisposizione dovrà successivamente riguardare tutti i pozzi installati per il monitoraggio delle acque sotterranee, contemplati sull'atto autorizzativo della discarica, atteso che le modalità di campionamento, coerenti con la normativa di riferimento, devono essere eseguite sia in occasione delle visite periodiche da parte dell'Ente di Controllo sia negli autocontrolli periodici in carico al Gestore. All'esito dei nuovi campionamenti questo Dipartimento potrà esprimere le proprie valutazioni tecniche di merito, come richiesto dall'ente regionale e provinciale."*

- con nota n. 26339 del 03/05/2017 questo ufficio,  
*preso atto della nota Arpa Puglia prot. n. 0024055 – 88 del 19/04/2017 assunta al prof. al n. 24765 del 24/04/2017;*  
*preso atto delle oggettive difficoltà correlate alle attività di ispezione ordinaria di Arpa nell'ambito delle disposizioni di cui alla D.D. 8/2011 di A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia, tali da aver potuto compromettere gli esiti delle indagini di campionamento;*  
*preso atto della necessità della ripetizione dei campionamenti da parte dell'Ente di Controllo, in particolar modo di quelli relativi al Pozzo PZ A2 e Pozzo di Monte;*  
*ha dichiarato sospesa l'efficacia dell'Ordinanza n. 2/2017 prot. n. 2017/0015277 del 14/03/2017*  
*"nelle more delle nuove verifiche che Arpa intenderà disporre alle condizioni di cui alla citata nota. Si rimane in attesa di comunicazioni da parte di Arpa che legge per conoscenza circa i risultati dei nuovi campionamenti anche al fine di confermare o revocare l'Ordinanza n. 2/2017 disposta dallo scrivente ente."*

- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 27411 del 09/05/2017 la ditta ha proposto osservazioni alla nota Arpa 24055;
- In data 16/05/2017 si è tenuta la Conferenza dei Servizi istruttoria, indetta ai sensi articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, -art. 14-ter L 241/90 e successive modificazioni finalizzata all'approvazione della domanda presentata da parte Soc.Cop.Nuova San Michele. Si riporta di seguito un estratto del relativo verbale:  
*"...Si prende atto dell'inoltro dei seguenti pareri:*  
- *Nota n. 6391 del 15/5/2017 dell'AdB Puglia con la quale l'Autorità fa presente che "non risultano vincoli PAI per l'area di intervento";*

*Nel corso della Conferenza è emerso quanto segue:*

*Il Rup nella prospettiva di completare il quadro documentale presentato, al fine acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione di coerenza della proposta rispetto al Piano Regionale Rifiuti Speciali Puglia, chiede venga presentata una relazione aggiuntiva che contenga una descrizione quanto più dettagliata possibile sui punti che di seguito si indicano sommariamente:*

- *Quantitativi generali storicamente confluiti nell'impinto esistente distinto per categorie di CER*
- *Giustificazione dell'ampliamento richiesto rispetto ai principi generali del PIANO, con particolare riferimento a:*
  - a) *creare una rete integrata di impianti per il trattamento, recupero e lo smaltimento di specifiche tipologie di rifiuti*
  - b) *smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, limitandone la movimentazione*
- *operare le valutazioni sopra indicate con particolare riferimento all'ambito provinciale che tenga conto sia dei quantitativi di produzione annuale in ambito provinciale sia della categoria prevalente dei CER, che il PIANO indica in 333.000 t/a ( da cui bisogna scomputare i rifiuti da C&D) e macro categoria di CER 19.*

*La Asl si riserva di esprimere parere solo dopo aver ricevuto il versamento dei diritti sanitari*

dovuti.

*I convenuti prendono atto che al momento non sono pervenuti ulteriori pareri da parte degli Enti convocati.*

*Il RUP visti gli esiti della seduta decide di aggiornare la Conferenza al 20 giugno 2017 ore 10,00.”*

- con nota Protocollo 0030933 - 32 - del 16/05/2017 (**Allegato 3**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 29551 del 16/05/2017 Arpa Puglia inoltrava parere di merito in relazione alla conferenza di servizi convocata per il medesimo giorno.
- con nota n. 29810 del 17/05/2017 questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.lgs 127 del 30/06/2016 e l'art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014, **ha convocato per il giorno 20/06/2017 la seconda seduta di conferenza di servizi Istruttoria** relativa alla procedura VIA/AIA indicata in oggetto. Alla convocazione era allegato il parere Arpa 0030933. Con successiva nota n. 29812 si inoltravano gli ulteriori allegati Verbale della Conferenza e parere AdB.
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 35207 del 08/06/2017 la ditta forniva chiarimenti circa la presunta difficoltà di accesso da parte di Arpa ad alcune sezioni degli elaborati progettuali
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 36943 del 14/06/2017 la ditta trasmetteva i seguenti atti:
  - Nuove Tavole 14a/14b
  - Relazione di Stabilità dei pendii
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 36978 del 14/06/2017 la ditta trasmetteva i seguenti atti:
  - Nota di accompagnamento e di chiarimento al parere dell'ARPA del 16 Maggio u.s. e della relazione di coerenza al Piano di Gestione Rifiuti richiesta dal RUP in sede di prima conferenza di servizi;
  - Relazione tecnica in riscontro al parere ARPA del 16 Maggio;
  - Relazione di Coerenza al Piano di Gestione Rifiuti della Regione Puglia richiesta dal RUP
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 36980 del 14/06/2017 la ditta trasmetteva i seguenti atti:
  - Analisi Pozzo A2
  - Certificati di Analisi terre e rocce da scavo del lotto C
  - Ricevute di avvenuta presentazione via PEC e in cartaceo del progetto di ampliamento ai vari enti
- in data 20/06/2017 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria, indetta ai sensi articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 14-ter L. 241/90 e successive modificazioni finalizzata all'approvazione della domanda presentata da parte Soc.Cop.Nuova San Michele. Si riporta di seguito un estratto del relativo verbale (**Allegato 4**)

*Il RUP prende atto dell'inoltro di documentazione integrativa da parte della ditta inoltrata in 3 riprese con i seguenti protocolli:*

*36980, 36978, e 36943 del 14/6/2017 nonché della nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 35207 del 8/6/2017.*

ASL Foggia deposita il parere n. 0157247 del 20/6/2017 con espressione del parere preventivo igienico-sanitario favorevole sul progetto presentato. (allegato al verbale **Allegato 4**)

Il Comune prende atto del parere della ASL riservandosi di adottare decisioni definitive a valle dell'istruttoria d'ufficio.

I rappresentanti del Comune si allontanano alle ore 11,25 e si riservano di valutare le controdeduzioni dell'Arpa, confermando comunque l'eventuale impegno dell'ente rappresentato ad ottenere nel breve tale parere.

...La società rileva altresì che ogni punto del suddetto parere Arpa del 16 maggio è stato affrontato e dettagliatamente controdedotto nella nota n. 11/as/17 del 13 giu 2017 su carta intestata della Società Nuova Cooperativa San Michele.

La Asl Foggia rispetto al tema dell'eventuale superamento dei valori di soglia di contaminazione del parametro Manganese, evidenziato al punto 2 del parere Arpa, prende atto e rimane in attesa della verifica definitiva da parte di Arpa sul pozzo a2.

Il Rup richiede ad Arpa di esprimere precisa posizione su tutti i punti controdedotti dalla ditta, anche nella considerazione che, da quanto verbalizzato, sembra emergere che alcune considerazioni espresse nel parere sono "contrarie al vero" Richiede altresì ad Arpa mediante l'inoltro del presente verbale di:

- di chiarire precisamente in quali termini non è stata considerata valida la campagna di monitoraggio della falda già eseguita tra novembre 2014 e ottobre 2015.
- di indicare in quali termini ed attraverso quali modalità operative si ritiene di stabilire il necessario confronto tecnico circa la verifica definitiva dell'eventuale superamento dei valori di soglia di contaminazione.
- con nota n. 38435 del 20/06/2017 questo ufficio trasmetteva agli enti interessati il verbale della Conferenza del 20/06/2017 con invito ad Arpa ad esprimersi sulle risultanze della seduta;
- con nota Protocollo 0063880 - 32 - del 20/10/2017 (**Allegato 5**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 61995 del 20/10/2017 Arpa Puglia inoltrava "Proposta di superamento delle criticità riscontrate nel procedimento di VIA/AIA e nell'attività ispettiva di campionamento eseguita ai sensi dell'art.29-bis del D.Lgs.152";

Nella proposta si dava atto della circostanza che in data 13/10/2017 la ditta ha chiesto un incontro con Arpa per definire un percorso tecnico di ripresa del procedimento autorizzativo in corso. In tale occasione la ditta ha manifestato la disponibilità ad effettuare attività in campo atte al superamento delle criticità riscontrate.

Arpa ha proposto pertanto un piano di indagine da svolgersi a partire dal mese di ottobre 2017 con conclusione il 27 novembre 2017.

- con nota n. 61532 del 23/10/2017 questo ufficio, in riferimento alla comunicazione Arpa n. 63880 del 20/10/2017, nel condividere il contenuto e la proposta operativa della nota stessa, richiedeva le decisioni di merito da parte della ditta, anche al fine di determinare le modalità di proseguimento del procedimento in corso.
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 67574 del 20/11/2017 la ditta comunicava quanto segue:

*In riferimento al piano di indagine in corso unitamente ai tecnici di ARPA (prot. n. 0063880 del 20.10.2017), sia sull'area interessata dal progetto di ampliamento e sia sull'area in cui insiste l'attuale attività autorizzata in AIA (D.D. n. 8 del 21.07.2011), con la presente si comunica che i lavori di realizzazione del nuovo pozzo A2 sono stati*

completati.

In allegato si trasmette anche la **relazione tecnica** redatta dall'Ing. Ferrari Giuseppe sui criteri localizzativi e sulle caratteristiche costruttive del nuovo piezometro, rispetto alle peculiari condizioni idrogeologiche del sito.

Per avere un quadro più chiaro e completo della qualità delle acque sotterranee dell'area in cui insiste la nostra attività di discarica, in occasione del prossimo rilievo previsto in data 27.11 in cui si era già pattuito di campionare le acque nei pozzi "nuovo A2" ed "A4", si chiede di provvedere al campionamento con conseguente determinazione analitica della qualità delle acque anche nei "PZ Monte" e "PZ Valle".

Ovviamente si autorizza sin da ora ARPA FOGGIA ad addebitare i costi di tali ulteriori rilievi analitici alla scrivente.

- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 68839 del 27/11/2017 la ditta comunicava quanto segue:

*In riferimento al piano di indagine in corso unitamente ai tecnici di ARPA (prot. n. 0063880 del 20.10.2017), si comunica che il laboratorio ha appena comunicato che non sarà possibile procedere per un problema tecnico ai campionamenti previsti questa mattina (vedi comunicazioni allegata).*

*Seguirà nuova comunicazione su quando potremo riprendere le attività di indagine in sito.*

- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 70703 del 05/12/2017 la ditta comunicava quanto segue:

*la presente per comunicare la disponibilità nostra e del laboratorio ALLKEMA (come da comunicazione mail allegata), a completare il piano di indagine nella nostra unità locale, dopo la riparazione dell'attrezzatura tecnica necessaria per le attività di campionamento.*

*Si propone (vista la giornata festiva dell'8 p.v.) di effettuare i campionamenti giorno 11 dicembre 2017*

- con nota Protocollo 0004513 - 156 del 23/01/2018 (**Allegato 6**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 4831 del 24/01/2018 Arpa Puglia comunicava che nell'ambito dell'attività di monitoraggio al pozzo denominato "C/SP" si sono registrati risultati non conformi per il tenore di manganese con conseguente superamento delle CSC per le acque di falda. Arpa evidenziava che il pozzo in questione è ubicato fuori dalla discarica in esercizio, ma in appezzamento di terreno oggetto di procedura VIA/AIA in corso per l'ampliamento richiesto dalla ditta;
- con nota n. 9691 del 13/02/2018 questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.lgs 127 del 30/06/2016 e l'art. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014, **ha convocato per il giorno 06/03/2018 la terza seduta di conferenza di servizi Istruttoria** relativa alla procedura VIA/AIA indicata in oggetto. Alla convocazione era allegato il parere Arpa 0004513;
- con nota Protocollo 0013333 - 157 - del 02/03/2018 (**Allegato 7**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 13730 del 02/03/2018 Arpa Puglia trasmetteva ulteriore parere di merito;
- con nota Protocollo 24382 del 05/03/2018 (**Allegato 8**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 14176 del 05/03/2018 il comune di Foggia trasmetteva parere di merito;
- In data 06/03/2018 si è tenuta la terza seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria, indetta ai sensi articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, -art. 14-ter L 241/90 e

successive modificazioni finalizzata all'approvazione della domanda presentata da parte Soc.Cop.Nuova San Michele. Si riporta di seguito un estratto del relativo verbale;

*Si prende atto dell'inoltro dei seguenti pareri:*

- *Nota n. 13333 del 2/3/2018 di Arpa Puglia*
- *Nota del Comune di Foggia n. 24383 del 5/3/2018*

*Il Rup prende atto del parere Arpa in particolare per la parte relativa al mancato superamento del punto 2) relativo al criterio localizzativo escludente del PGRSP derivante dalla verifica del superamento del parametro Manganese.*

*La ditta ricorda in ogni caso di aver prodotto con nota pec n. 02/As/18 del 24/1/2018 controdeduzioni circa la esclusione di responsabilità dirette sui superamenti rilevati.*

*La ditta sul punto fa rilevare che in seguito ai rilievi condotti in contraddittorio con Arpa ha proceduto alla realizzazione di ulteriori analisi che si consegnano agli atti della conferenza, che al contrario rilevano il rientro del valore relativo al manganese nei limiti di norma.*

*Preso atto del sollecito della ditta a rivalutare le posizioni espresse nel parere Arpa il Rup decide in ogni caso di sospendere l'attuale procedimento e di attivare la procedura art. 242 del dlgs 152/2006 nell'ambito della quale la ditta, di concerto con Arpa, potrà procedere alla definitiva valutazione dei livelli di contaminazione della falda, qualora persistenti.*

*Il procedimento rimane pertanto sospeso sino alla definizione della parallela procedura attivata ai sensi del 242.*

- con nota n. 24261 del 18/04/2018 ( **Allegato 9**) questo ufficio, ha ritenuto di convocare per il **giorno 27/4/2018** un urgente Tavolo Tecnico in relazione alla richiesta del proponente di procedere ad una ulteriore definitiva verifica in contraddittorio con Arpa circa il superamento del parametro Manganese, alla luce delle successive analisi effettuate dalla ditta che al contrario non sembrano rilevare tale superamento. Nella convocazione si riteneva che la definitiva verifica richiesta dalla ditta proponente assume carattere dirimente in relazione alle procedure tuttora in essere ed evidentemente tra loro concatenate che attengono alle richieste di ampliamento dell'impianto e alla procedura di diffida attivata ai sensi dell'art. 242/Dlgs 152/2006;"
- con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 25180 del 23/04/2018 la ditta comunicava quanto segue:

*“in riferimento alla nota del 18.04 u.s. relativa alla convocazione del TAVOLO TECNICO presso il settore Ambiente della Provincia di Foggia, così come richiesto dal RUP, con la presente si trasmette la documentazione utile per ARPA al fine di poter verificare le analisi effettuate in autocontrollo fino alla conferenza di servizi del 6 marzo, che ci hanno consentito di emettere l'autocertificazione di cui all'art. 242 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.*

*Si allegano, altresì, le risultanze dell'ulteriore monitoraggio effettuato a fine Marzo 2018 in cui si conferma il trend di riduzione delle concentrazioni del parametro manganese al di sotto dei limiti di legge.”*
- con nota Protocollo 0027008 - 157 - 26/04/2018 (**Allegato 10**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 25777 del 26/04/2018 Arpa Puglia in relazione alla convocazione del tavolo Tecnico comunicava tra l'altro quanto segue:

Ritenuto che un semplice campionamento NON possa escludere una potenziale contaminazione, atteso che in più occasioni si sono registrati superamenti delle CSC, si evidenzia la necessità di un monitoraggio di almeno quattro mesi al piezometro "C SP" con estensione di un campionamento spot ad almeno 4 pozzi della discarica, due al lotto A e due al lotto B.

In conclusione questo dipartimento, pur fortemente impegnato in numerose altre attività con scarsissima disponibilità di risorse, si rende disponibile ad effettuare campionamenti e analisi delle acque di falda in contraddittorio, i cui costi saranno oggetto di preventivo e pagamento anticipato con oneri a carico della società e secondo precise indicazioni che codesta Amministrazione Provinciale vorrà disporre in termini di numero di campionamenti e periodo di monitoraggio, precisando sin d'ora che resta nelle competenze di codesta Autorità la conclusione in merito agli esiti analitici e alle attività che eventualmente intende affidare ad ARPA, nonché la titolarità per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione o al diniego relativamente al procedimento di VIA-AIA per il quale questo dipartimento si è già espresso in via definitiva.

- In data 27/04/2018 si è tenuto il Tavolo Tecnico di cui sopra, nel corso del quale si è verbalizzato quanto segue:

*“ Il Rup prende atto della nota Arpa, (0027008) e in coerenza con le indicazioni contenute nella stessa nota stabilisce quanto segue:*

- *Piano di monitoraggio di quattro mesi a partire dalla data odierna al piezometro C SP con frequenza quindicinale e applicando le medesime modalità adottate nella precedente verifica in contraddittorio del 30 ottobre 2017*

- *Previsione di un campionamento spot a quattro pozzi della discarica di cui 2 al lotto A e 2 al lotto B (Arpa stabilirà la individuazione dei suddetti 4 pozzi)*

*Il rappresentante della ditta prende atto della lettura della nota Arpa, e delle disposizioni impartite dal Rup e sopra dettagliate.*

*La ditta accetta il programma di monitoraggio come sopra definito e si dichiara sin da ora disponibile a sostenere tutte le spese relative che saranno oggetto di specifico preventivo da parte di Arpa.*

*In ordine alla previsione dei campionamenti spot a quattro pozzi della discarica di cui 2 al lotto A e 2 al lotto B, la ditta riferisce che campionamenti in contraddittorio con Arpa su n. 3 pozzi all'interno del perimetro della discarica esistente, sono stati effettuati nel mese di dicembre 2017.*

*In proposito il Rup richiede che i suddetti interventi spot vengano anticipati alle prime fasi del programma di monitoraggio.*

*Si conviene in conclusione che il presente verbale venga trasmesso ad Arpa.*

- con nota ns Protocollo 26035 del 27/04/2018 si trasmetteva ad Arpa il verbale del tavolo Tecnico con invito ad operare secondo l'esito del Tavolo stesso;
- con nota Protocollo 0073051 - 175 - 08/11/2018 (**Allegato 11**) – acquisita al protocollo generale della provincia al n. 63767 del 08/11/2018 Arpa Puglia trasmetteva dettagliata relazione “ **Esito monitoraggio e valutazione conclusiva**” dove in relazione al monitoraggio delle acque di falda si comunicava quanto segue:

Comunica a codesta Autorità Competente che il piano di monitoraggio delle acque di falda è stato espletato in contraddittorio con la società seguendo il seguente ordine:

Ubicazione Pozzo	verbale campionamento n.	Effettuato in data	RdP n.	Emesso il
Pozzo Monte	117/CRL	31-5-2018	10245	20-7-2018
Pozzo Valle	2/TRC	31-5-2018	10244	20-7-2018
Pozzo C	1/TRC	31-5-2018	10246	20-7-2018
Pozzo C	152/FAN	18-6-2018	11883	2-8-2018
Pozzo C	68/TRC	10-7-2018	13964	2-8-2018
Pozzo A1	69/TRC	10-7-2018	13970	2-8-2018
Pozzo B4	70/TRC	10-7-2018	13973	2-8-2018
Pozzo C	100/TRC	25-7-2018	15522	3-8-2018
Pozzo C	180/MNT	6-8-2018	16218	24-10-2018
Pozzo C	167/VIN	20-8-2018	17382	24-10-2018
Pozzo C	741/SCG	5-9-2018	18741	23-10-2018
Pozzo C	337/FAN	18-9-2018	19958	23-10-2018

Pertanto si trasmettono, in allegato, i RdP ARPA che risultano conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione stabilite dal D.Lgs:152/2006 e s.m.i. All.5 parte IV Tab.2.

- in data 12/03/2019 il Comitato VIA esprimeva parere di merito sull'istanza, all'esito del Piano di Monitoraggio (**Allegato 12**);
- con nota ns Protocollo 16444 del 26/03/2019 la ditta trasmetteva richiesta di modifica parziale delle prescrizioni del parere del Comitato tecnico V.I.A. reso nella seduta del 12.03.19, *tra le quali la non inclusione di alcuni c.e.r. identificativi di rifiuti speciali non pericolosi, sul presupposto della necessità di evitare non meglio precisate problematiche di compatibilità ambientale e al fine di evitare incremento e diffusione di sostanze d'origine.*

*La ditta segnala che il c.e.r. 03.03.11 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10", oltre ad essere stato conferito in precedenza presso il lotto in esercizio, risponde pienamente al punto 2 ("componente chimico-impianistica") delle osservazioni del Comitato, secondo cui devono essere accolti preferenzialmente rifiuti provenienti dall'ambito provinciale (e il predetto c.e.r. identifica fanghi prodotti nello stesso Comune di Foggia dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato ed è oggetto di impegno contrattualmente assunto dalla scrivente ai fini dello smaltimento in discarica (si allega alla presente la documentazione di pertinenza).*

Pertanto, la ditta salva ogni ulteriore valutazione, ha chiesto che il provvedimento conclusivo tenga conto della necessità di inclusione del c.e.r. 03.03.11, stante la sua assoluta compatibilità all'accettazione e allo smaltimento in discarica.

- con note ns Protocollo 21676, 21677, 21686, 21687, 21689, 21690 e 21691 del 23/04/2019 la ditta trasmetteva tutta la documentazione aggiornata all'esito della procedura:

Codice	Titolo elaborato	Scala	Formato
<b>A</b>	<b>A.I.A</b>		
A.1	RELAZIONE TECNICA GENERALE A.I.A		A4
A.2	SINTESI NON TECNICA		A4
<b>B</b>	<b>S.I.A</b>		
B.1	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (MATRICI)		A4
B.2	SINTESI NON TECNICA		A4
<b>C</b>	<b>RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA</b>		
	STUDIO GEOLOGICO		A4
	PIANO DI UTILIZZO		
<b>D</b>	<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE</b>		
D.1	PIANO DI GESTIONE OPERATIVA		A4
D.2	PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA		A4
D.3	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO		A4
D.4	PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE		A4
D.5	SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA		A4
D.6	SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PERCOLATO		A4
D.7	SISTEMA DI RACCOLTA E D ALLONTANAMENTO DEL BIOGAS		A4
D.8	IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CON INDICAZIONE DEL PUNTO DI SCARICO		A4
D.9	EMISSIONI IN ATMOSFERA, ACQUE DI PROCESSO E PERCOLATO, ACQUE METEORICHE, ACUSTICA		A4
D.10	DISCIPLINARE TECNICO DEGLI IMPIANTI E MATERIALI		A4
D.11	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		A4
<b>F</b>	<b>ELABORAZIONI GRAFICHE</b>		
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>			
F.1	Inquadramento su IGM e Ortofoto	1:25000	A3
F.2	Planimetria catastale	1:5000	A3
F.3	Planimetria stato di fatto su base ortofoto	1:2000	A3
<b>INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO</b>			
F.4	Inquadramento su P.R.G.	grafica	A3
F.5	IBA e Aree naturali protette	1:100000	A3
F.6	SIC e ZPS	1:100000	A3
F.7	Inquadramento su PAI	1:50000	A3
F.8.a	Inquadramento su PTA	1:50000	A3
F.8.b	Inquadramento su PTA	1:50000	A3
F.9	P.R.G. del Comune di Foggia	/	A3
F.10	Idrologia superficiale	1:50000	A3
F.11	Idrogeomorfologia	1:50000	A3
<b>ELABORATI PROGETTUALI</b>			
F.12	Planimetria di progetto		
F.13.a	Stato di fatto: Sezioni longitudinali		
F.13.b	Stato di fatto: Sezioni trasversali		
F.14.a	Stato di progetto: Sezioni longitudinali		
F.14.b	Stato di progetto: Sezioni trasversali		
F.15.a	Piano di coltivazione: Sezioni longitudinali		

F.15.b	Piano di coltivazione: Sezioni trasversali		
F.16	Planimetria impianto elettrico		
F.17	Planimetria emissioni in atmosfera e sorgenti sonore		
F.18.a	Planimetria acque meteoriche in esercizio con particolare vasca trattamento H2Ometeo e pozzetti		
F.18.b	Profilo collettore principale		
F.19	Planimetria acque meteoriche di post-gestione con particolare sezione canale scolo H2O capping		
F.20	Planimetria acque industriali		
F.21	Planimetria rete di raccolta biogas con particolare pozzo captazione e testa estrazione biogas		
F.22	Planimetria rete di raccolta percolato con particolare pozzo raccolta percolato		
F.23	Monitoraggio e controllo con particolare pozzo di monitoraggio		

**Ritenuto** di poter adottare il provvedimento di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sulla base delle risultanze delle Conferenze di Servizi, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Cooperativa Nuova San Michele, per PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. SAN GIUSEPPE IN AGRO DEL COMUNE DI FOGGIA - PROCEDURA COORDINATA ED PRONUNCIA DI COMPATIBILITA AMBIENTALE E MODIFICA SOSTANZIALE DI P.A.A.;

**Tutto ciò premesso:**

**Rilevato che** non sussistono elementi ostativi per procedere all'adozione del provvedimento *de quo*;

**Tenuto conto** delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazioni alla gestione di rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.07.2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è determinata secondo le modalità indicate nella predetta nota ministeriale;

**Dato atto che**, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto del presente provvedimento, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere calcolata facendo riferimento pertanto allo "Schema di Decreto Interministeriale recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano" in combinato disposto con l'articolo 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che prevede per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, la prestazione di due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura da costituire ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;

**Considerato che:**

- le operazioni di smaltimento dei rifiuti possono dare luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità di tali garanzie per un periodo di due anni oltre il termine dell'autorizzazione;
- in riferimento alle discariche controllate, così come previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, è necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della discarica;

**Ravvisata l'opportunità di:**

- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti dei nuovi impianti sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente competente;
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;

**Atteso che** la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere adeguata in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 12 del 13/05/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 80 del 31/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2019/2021 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 46/2014;

## DETERMINA

- Di dichiarare il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di esprimere, per tutte le motivazioni sopra riportate e che qui integralmente si richiamano, giudizio favorevole, sulla procedura coordinata di compatibilità ambientale e modifica sostanziale di AIA giusta D.D. della Regione Puglia n. 8 del 21/07/2011 per progetto di ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località San Giuseppe Fossetta in agro del Comune di Foggia del proponente Società Cooperativa Nuova San Michele;
- Di adottare il provvedimento di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sulla base delle risultanze delle Conferenze di Servizi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Cooperativa Nuova San Michele, con sede legale in Foggia via Zara n. 93 e sede operativa in Foggia località San Giuseppe Fossetta, per **PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. SAN GIUSEPPE IN AGRO DEL COMUNE DI FOGGIA - PROCEDURA COORDINATA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA.**

La presente autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti e delle seguenti condizioni e prescrizioni:

### **nota Protocollo 24383 del 05/03/2018 del Comune di Foggia (Allegato 8)**

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora la conferenza dei servizi si concluda positivamente, la stessa determinerà la variazione dello strumento urbanistico vigente nell'area oggetto di intervento e costituirà titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 per la realizzazione dell'opera e la relativa AIA costituirà autorizzazione all'esercizio ed alla costruzione dell'impianto IPPC di cui al punto 5.4 destinato allo smaltimento definitivo di rifiuti speciali non pericolosi.
2. Opera ed interventi per la realizzazione dell'impianto in ampliamento (Lotto C) dovranno avvenire conformemente al progetto ed ai relativi elaborati presentati presso gli Uffici di codesta p.a.;
3. La Soc. Coop. Nuova San Michele dovrà adottare tutte le misure necessarie e sufficienti per contrastare gli impatti durante la fase esecutiva dell'ampliamento dell'impianto IPPC in parola (movimenti terra, immissioni di polveri in aria e sulla vegetazione, gestione dei rifiuti, interferenze con la viabilità locale, rumore, ecc...)
4. Dovrà monitorare la qualità delle acque di falda con periodicità mensile in fase di realizzazione in modo da tenere costantemente l'attenzione sul valore del manganese affinché non si comprometta detta attività e l'attuale condizione delle acque sotterranee;
5. In fase di collaudo mediante relazioni specialistiche dovrà essere dimostrata la perfetta corrispondenza della barriera artificiale creata sia con argilla che con geotelo ai dati progettuali, in modo che sia garantita l'assoluta impermeabilità del catino di contenimento dei rifiuti speciali rispetto al corpo idrico sottostante;
6. In fase di esercizio mediante relazioni specialistiche dovrà essere costantemente monitorata, almeno con periodicità annua, la perfetta tenuta del geotelo affinché sia sempre garantita la sua originaria funzionalità escludendo, quindi, la presenza di eventuali danni che possano essersi creati accidentalmente in fase di esercizio nel lotto C dell'impianto di discarica.

**nota Protocollo 0073051 - 175 - 08/11/2018 Arpa Puglia (Allegato 11)**

1. Il Gestore deve operare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e dal DM 27/9/2010 e ss.mm.ii.;
2. Non dovranno essere superate le volumetrie di rifiuti autorizzate con particolare riferimento alle quote massime autorizzate con il presente provvedimento. Non sranno prodotte istanze di sopraelevazione;
3. Il Gestore, ai sensi dell'art. 296 del D.lgs 152/06, deve garantire il contenimento della produzione e della diffusione delle emissioni diffuse attraverso la gestione della discarica secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.. il PMC prevede la frequenza e i valori limite per le emissioni diffuse che vengono integrati in relazione a frequenza, parametri da monitorare e valori limite per essere ratificati dall'Autorità Competente.

Parametro	Metodo di riferimento indicativi (possono variare secondo indicazione del C.R.A.)	Frequenza Gestione Operativa	Frequenza Gestione Post- Operativa	Valori soglia di riferimento, al suo scopo di salvaguardare la salute umana soglia di riferimento
H2S	Metodi NIOSH 6013/94, Fiale Colorimetriche	Bimestrale	Semestrale	0,1 ppm
NH3	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea, UNICHIM 26B/B9			5 ppm
Mercaptani	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea			0,1 ppm
Polveri	Rif. normativo DPCM 28/03/83 (prelievo 24 ore)			5 mg/Nmc
CH4	Infrarosso			-

4. E' fatto obbligo, a carico della società di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato della Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono costantemente caricati, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b), dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e considerato l'obbligo di conservare presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014 n. 180). In ogni caso eventuali comunicazioni e certificazioni riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari — a mezzo PEC: [aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it). Resta obbligatoria la comunicazione solo in caso di superamenti di limiti di legge e/o prescritti in autorizzazione alla Autorità Competente al C.R.A. di ARPA e per conoscenza al dipartimento di Foggia.
5. Sul confine del sito del lotto C di ampliamento e ad adeguata distanza dallo stesso, in corrispondenza dei lati a confine con i terreni agricoli, dovrà essere installata una idonea barriera a verde mediante alberi tipo cipressi (il cui apparato radicale si sviluppa principalmente in verticale) atti a garantire una adeguata tamponatura delle immissioni polverose e acustiche verso l'esterno del sito.

**Sezione emissioni odorigene**

6. Il PMC sia integrato con un monitoraggio da effettuarsi prima della messa in esercizio e successivamente semestralmente presso i ricettori sensibili la cui classe di sensibilità sarà quella individuabile al punto 17 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018. Presso tali ricettori si provvederà ad effettuare una campagna di monitoraggio della concentrazione di odore la cui

unità di misura è l'unità odorimetrica europea al metro cubo: OUE/m<sup>3</sup> eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004. I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo saranno quelli individuati al punto 19 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018.

### **Sezione scarichi idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate**

7. Considerato l'obbligo di riutilizzo delle acque di dilavamento ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del R.R. n. 26/2013 e considerato che per la parte non riutilizzabile si prevede lo smaltimento mediante irrigazione si evidenzia che in caso di uso irriguo, come definito all'art.6 del Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, in autocontrollo, con frequenza trimestrale, dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti minimi di qualità e dei limiti dettati dall'allegato 1 dello stesso regolamento regionale (che in pratica riprende i limiti del D.M. 12/06/2002, n. 185), lì ove più restrittivi dei valori limite previsti in tabella 4, dell'allegato 5, alla parte III del TUA. Si rimanda al RUP la valutazione circa la necessità di richiedere alla società un progetto di sub irrigazione con la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, indicante l'ampiezza e la natura del terreno, l'ubicazione catastale dello stesso verificando le distanze da eventuali fabbricati o pozzi, condotte o altre opere di captazione destinate al servizio di acqua potabile, nonché l'installazione un idoneo pozzetto locale prima dello scarico al recapito finale per autocontrollo.
8. I pozzetti di prelievo campioni, c.d. pozzetti fiscali, devono essere realizzati a norma (*Del. 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), dotati di ausili per eventuali sigillatura nei casi di controllo, a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

### **Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento (drenaggio superficiale)**

9. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento, costituite da canali, tubazioni di raccolta, canaline semplici e griglie, dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione e funzionamento, sgombre da materiali eventualmente accumulati.
10. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento e del percolato dovranno essere mantenute distinte, senza connessioni tra loro di alcun genere.
11. La frequenza di campionamento delle acque di drenaggio superficiale potrà essere semestrale per la fase della gestione operativa e annuale nella fase di gestione post-operativa come indicato nel PMC.
12. I parametri da monitorare e i limiti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento, saranno quelli della tabella 4, allegato 5, parte III, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Suolo e acque sotterranee**

13. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
14. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
15. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
16. Il Gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia di Foggia, all'A.R.P.A. -

Dipartimento di Foggia e al Comune di Foggia ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo o della falda.

17. Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto ubicati come da indicazioni riportate a pagina 13 (per il solo lotto C) e a pagina 16 (per tutti i lotti) del PMC.
18. I piezometri dovranno essere costruiti conformemente alle linee guida ISPRA "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati", da tale documento devono ricavarsi anche le metodiche relative ai prelievi da effettuare in campo e le tecniche di campionamento. In particolare i piezometri c.d. pozzi spia non dovranno essere dotati di pompe di prelievo acque poiché gli stessi dovranno essere dedicati esclusivamente alla funzione di monitoraggio della falda.

#### **Sezione rifiuti**

19. I rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
20. Si provveda allo smaltimento periodico dei residui fangosi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provvedendo alla conservazione per anni 5 della documentazione attestante il loro avvenuto smaltimento tramite Ditte autorizzate.
21. I depositi temporanei del percolato autorizzati (D15) devono essere monitorati costantemente in termini di quantitativi di prodotto con registrazione dei dati mensili dello smaltimento per ciascun lotto ed eventuale prodotto rimanente in stoccaggio.
22. Si condividono le frequenze di monitoraggio del percolato, ma non i parametri minimi da analizzare che si prescrive siano quelli riportati nella seguente tabella:

**Soc. Coop. Nuova San Michele**  
**Copia Web**

Sostanze	Unità di misura
pH	Unità di pH
Colore	-
Odore	-
Aspetto	-
BOD5	mg/l
COD	mg/l
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20 °C
Cadmio	mg/l
Cromo totale	mg/l
Ferro	mg/l
Magnesio	mg/L
Mercurio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/L
Zinco	mg/l
Fluoruri	mg/l
Nitriti	mg/l
Solfati	mg/l
Nitrati	mg/l
Cloruri	mg/l
Ammoniac	mg/l
Cianuri	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Escherichia coli	UFC/100ml
Arsenico	mg/l
Pesticidi clorurati	mg/l
Pesticidi aziofosforati	mg/l
Solventi Clorurati	mg/l
P totale	mg/l
Solventi aromatici	mg/l

23. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.
24. Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.

#### Sezione emissioni rumorose

25. La frequenza delle misure acustiche può essere aumentata a triennale salvo ad effettuare la prima al termine dei lavori di realizzazione del lotto C.
26. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

#### PMC e Rapporto Annuale

27. Il PMC deve costituire un documento unico completo di tutte le informazioni necessarie agli autocontrolli e di supporto a questo dipartimento per i previsti controlli AIA (art.29-decies TUA) e, per questo, dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Il PMC presentato dovrà essere integrato dei valori limite per le emissioni diffuse, del monitoraggio delle emissioni odorigene, dei quantitativi stimati e dei valori limite per le acque meteoriche che si intendono smaltire per sub irrigazione con indicazione delle particelle catastali e la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8. Si rimanda al RUP la valutazione circa la rielaborazione del PMC.
28. Il gestore dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni interessati, nonché all'ARPA, un "Rapporto Annuale" (art. 29-sexies comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e nel Piano di Monitoraggio e Controlli che dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Tale "Rapporto Annuale" dovrà contenere i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati, dovrà essere organizzato per sezioni:
- a) **Sezione Emissioni in Atmosfera.** Una tabella per ciascun punto di misura delle emissioni con la descrizione di dove è ubicato, l'elenco delle sostanze misurate, la frequenza di campionamento, le misure di contenimento adottate, il valore registrato nell'ultimo anno, il valore medio degli ultimi 3 anni e il limite autorizzato. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione dei punti di misura.
- b) **Sezione Scarichi Idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate.** Si dovrà indicare il riutilizzo delle acque meteoriche e di dilavamento con annessi quantitativi e/o le motivazioni e i quantitativi eventuali di acqua non riutilizzata. In ogni caso per ciascun uso di riutilizzo si dovrà indicare il trattamento effettuato e la frequenza di autocontrollo, riportando in una tabella gli analiti con i limiti autorizzati e il valore medio rilevato negli ultimi tre anni. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione del pozzetto fiscale e di campionamento. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi tre anni.
- c) **Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento (drenaggio superficiale).** Secondo la frequenza stabilito nel PMC dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori dei parametri da monitorare e i limiti previsti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento.
- d) **Acque sotterranee e suolo.** Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto ubicati come da indicazioni riportate a pagina 13 (per il solo lotto C) e a pagina 16 (per tutti i lotti) del PMC. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi due anni.
- e) **Sezione Rifiuti (compreso percolato).** Questa sezione dovrà contenere la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti nell'attività, compreso lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento. Dovrà contenere una tabella di sintesi relativa a tutti i rifiuti prodotti dove dovrà essere indicato il codice CER, sua descrizione e tipologia, il quantitativo annuo prodotto, eventuale punto di deposito temporaneo e l'impianto di destinazione con la sua tipologia se riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento. Per il monitoraggio del percolato dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori rilevati dei parametri previsti dal PMC, tenendo conto della prescrizione della presente

valutazione. Dovrà essere, altresì, riportato il valore del quantitativo prodotto e smaltito mensilmente e annualmente con i valori medi degli ultimi tre anni. Per i rifiuti conferiti in discarica si dovranno indicare, per ciascun lotto in esercizio e per ciascun codice CER autorizzato, i quantitativi in ingresso conferiti annualmente.

f) **Sezione rumore.** Con la frequenza prevista dal PMC sarà allegata al rapporto annuale la relazione dell'ultima campagna di misure effettuate dal tecnico competente.

g) **Sezione Energia.** Il bilancio energetico aziendale è un'analisi dettagliata dei consumi energetici in azienda: un'analisi che permette di individuare chiaramente costi e benefici del sistema energetico aziendale. In questa sezione dovranno essere riportati i consumi annui di energia in valore assoluto e rapportati alla produzione, nel caso specifico i rifiuti accettati in ingresso. Possibilmente dovranno essere previsti dei sottocontatori per sezione di impianto e per tipo di utenza (illuminazione, macchinari, riscaldamento, uffici, ecc...) per individuare gli ambiti di intervento sui quali è possibile risparmiare, ottimizzare o recuperare energia. Si dovranno indicare le valutazioni circa la installazione di un impianto fotovoltaico o altro sistema di recupero di energia da fonti alternative.

h) **Sezione consumi idrici.** Analogamente ai consumi di energia occorre monitorare i consumi idrici riportando i consumi idrici in valore assoluto e in rapporto alla produzione, cioè i rifiuti accettati in ingresso.

29. ARPA si riserva di effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto da ARPA, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPA DAP Foggia, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti). In caso di controllo in contemporanea il gestore, per il tramite del laboratorio incaricato delle analisi, deve concordare con ARPA le metodiche analitiche. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA sono inviati, a cura di ARPA stessa, al gestore e all'autorità competente (Provincia di Foggia) per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente autorità giudiziaria. Relativamente ai contenuti del suddetto "Rapporto annuale", ARPA si riserva di esprimere la propria valutazione in concomitanza con l'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29 decies, comma I I - bis, del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto.

#### **Parere del Comitato VIA del 12/3/2019 (Allegato 12)**

##### **Viabilità**

1. Si prescrive il divieto, dei mezzi di trasporto, di attraversamento dei centri abitati.
2. Il gestore dell'impianto dovrà provvedere all'istallazione, nei tratti interessati, di idonea segnaletica di avviso dei suddetti divieti e la necessità di mantenere sempre in buono stato la strada di accesso al deposito dei rifiuti, effettuando controlli ed opportuni manutenzioni almeno annuali, ponendo particolare attenzione alle piazzole di sosta, alla segnaletica ed ai margini stradali, al fine di rendere sempre fruibile il traffico veicolare.

##### **Impianto**

3. Si considerano prescrittive le condizioni espresse dal proponente nella RELAZIONE

INTEGRATIVA In ottemperanza alla nota dell'Arpa Puglia prot. 30933 del 16/05/2017, protocollo Provincia di Foggia n.36978 del 14/06/2017, nella quale al punto 8, da pag 24, si dichiara che "... Il cronoprogramma dei lavori prevede, quindi, che il conferimento al lotto C inizi quando il lotto B risulta completamente coperto dal sistema di impermeabilizzazione provvisorio, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.36/2003..." ed ancora "...il contemporaneo esercizio sia del lotto B che del lotto C non è stato considerato, in quanto, come indicato in blu nel cronoprogramma sotto riportato, il conferimento di rifiuti nel lotto C avverrà solo dopo aver ultimato la copertura provvisoria del lotto B, quindi non esiste sovrapposizione temporale".

4. Si accolgano preferenzialmente i suddetti rifiuti provenienti dall'ambito provinciale, stipulando con le Autorità Locali e/o le aziende preposte alla raccolta di tali rifiuti, convenzioni a tariffe agevolate.
5. Si devono effettuare le analisi di omologazione e classificazione dei rifiuti in ingresso con frequenza almeno semestrale.
6. Non si considerano ammissibili i rifiuti con CER di cui all'elenco di seguito riportato, per evitare problematiche di compatibilità ambientale con il territorio circostante particolarmente vulnerabile, considerata la presenza di altre realtà simili, e al fine di evitare incremento e diffusione di emissioni odorigene.

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione e del riciclaggio della carta

030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310

040100 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

040101 carniccio e frammenti di calce

040102 rifiuti di calcinazione

040106 fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

040107 fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040108 cuoio conciato ( scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio

050702 rifiuti contenenti zolfo

060902 scorie contenenti fosforo

060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502

060603 rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 060602

070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211

070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311

070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 70411

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611

070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080113

080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317

(Si accetta la richiesta di escludere dai codici non ammissibili il CER 030311 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*)

Come da richiesta di modifica n. Protocollo n. 16444 del 26/03/2019 avanzata dalla ditta )

### **Componente GEOLOGICA – IDROGEOMORFOLOGICA – IDROGEOLOGICA**

7. Si prescrive di effettuare campionamenti in fase operativa sulla qualità delle acque sotterranee con cadenza almeno trimestrale, rilevando i parametri dell'allegato 5 Titolo V Parte quarta D.lgs. 152/06 (valori soglia di contaminazione nelle acque sotterranee), integrati da quelli fissati da D.lgs. n 36/2003.

8. Di monitorare mensilmente il livello della falda acquifera.
9. Si prescrive la realizzazione di una rete di monitoraggio geofisico tipo geoelettrica, al di sotto del telo in HDPE, che rilevi in tempo reale eventuali perdite di percolato al di sotto della discarica.

### Componente FLORA, VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

10. Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere usate tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
11. eseguire opportuna copertura giornaliera del fronte scoperto di abbancamento rifiuti (impiego del prodotto tipo "Cover – up").
12. effettuare attività di monitoraggio (comportamentale e fenologico) del gabbiano reale, attraverso un censimento nel sito e verifica della distribuzione delle aree di nidificazione e dei dormitori. Si dovranno effettuare almeno 24 giornate/anno di osservazioni, almeno per tutta la gestione della discarica, e marcare alcuni individui per studiarne la distribuzione nell'intorno (per nidificazione e dormitori). Per ridurre le aree idonee alla sosta e alla nidificazione del gabbiano dovrà essere effettuata una riduzione della vegetazione nei dossi e loro copertura con materiale pacciamante, attività da mantenere nel tempo.
13. Biomonitoraggio. All'interno delle aree di pertinenza della discarica dovranno essere presenti una coltivazione di grano e alcune arnie per l'apicoltura. I vegetali e il miele raccolti dovranno essere analizzati per valutare l'impatto della discarica sulla catena alimentare.
14. In particolare dovrà essere fatta la determinazione:
  - dei metalli: Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco;
  - degli IPA: naftalene; acenaftilene; acenaftene; fluorene; fenantrene; antracene; fluorantene; pirene; benzo(a)antracene; crisene; benzo(j)fluorantene; benzo(b)fluorantene; benzo(k)fluorantene; benzo(a)pirene; dibenzo(a,h)antracene; benzo(g,h,i)perilene; indeno(1,2,3-cd)pirene
  - dei PCB.
15. Installazione di una serie di termocamere che oltre a fornire un supporto alla video sorveglianza siano capaci di fornire informazioni tecnico gestionali circa lo sviluppo di situazioni anomale con sviluppo di calore e possibili fenomeni di incendio nel corpo della discarica.
16. Provvedere a rendere disponibili al pubblico, su apposito sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti.
17. Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti dovranno essere certificati mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti laureati e abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori.
18. A fronte di un incremento volumetrico del lotto B, pari a circa 40.000 mc richiesti, si prescrive che lo stesso sia bilanciato da un identico decremento volumetrico del LOTTO C in questione, consistente in una riduzione dimensionale del catino pari a circa 20 m in senso longitudinale (lato lungo-sezione E-E), e 5 m in senso trasversale (lato corto-sezione 1-1) entrambi confinanti con le colture in atto, oltre all'area buffer già indicata nella documentazione in atti;

19. Per la salvaguardia delle aree agricole contermini, prima dell'inizio delle attività di coltivazione della discarica, si dovrà procedere alla realizzazione, in corrispondenza del confine della stessa, di una fascia tampone perimetrale arboreo-arbustiva, così come rimodulata a seguito della riduzione volumetrica, costituita da specie autoctone sempreverdi. Dovranno essere messi a dimora prevalentemente arbusti lungo il perimetro della fascia, alberi a pronto effetto nella parte centrale dell'area, alberi giovani e arbusti sulla restante area da piantumare. Per facilitare le attività di manutenzione (irrigazione e sostituzione delle fallanze) si posizioneranno le piante in modo che la distanza interfila sia di circa 2,5 m, per permettere il passaggio di piccoli mezzi meccanici.
20. La previsione dell'area di rispetto lungo il perimetro della discarica, come previsto, ha funzione di corona di protezione dal limite dell'impianto, per separarlo dai terreni limitrofi, mitigare gli impatti diretti e preservare il territorio da funzioni incompatibili.
21. l'adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale (EMAS III, ISO 14001), eco-bilanci e analisi del ciclo di vita (life cycle assessment), sistemi di qualità.
- di dare atto che l'estensione della garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia nel termine di **180 giorni** dalla data di notifica dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo;
  - di dare atto che la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. della Regione Puglia n. 8 del 21/07/2011 rilasciata alla ditta "Società Cooperativa Nuova San Michele" così come disposto dall'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sostituisce le seguenti autorizzazioni:
    - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del decreto) per le seguenti tipologie di emissioni:**

Tabella 1: Emissioni convogliate

Sigla di emissione	Provenienza Reparto-Macchina	Tipo di sostanza inquinante	Limite emissione	Tipo Impianto abbattimento	Frequenza monitoraggio	
					Gestione Operativa	Gestione Post-Operativa
E1	LOTTO A Stoccaggio Percolato in Fase di post-gestione	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub> Mercaptani	5 mg/Nmc 250mg/Nmc 5 mg/Nmc	Carboni attivi	Annuale	Annuale
E2	LOTTO B Stoccaggio Percolato in Fase di coltivazione chiusura temporanea post-gestione	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub> Mercaptani	5 mg/Nmc 250mg/Nmc 5 mg/Nmc	Carboni attivi	Annuale	Annuale
E3	LOTTO C Stoccaggio Percolato in Fase di Allestimento coltivazione chiusura temporanea post-gestione	H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub> Mercaptani	5 mg/Nmc 250mg/Nmc 5 mg/Nmc	Carboni attivi	Annuale	Annuale
E*	LOTTO A LOTTO B LOTTO C Camera di aspirazione e combustione	In caso di impossibilità di avviare il biogas a recupero energetico la termodistruzione deve avvenire in idonea camera di combustione a temperature T>85°C, concentrazione di O <sub>2</sub> >0 o = 3% in volume, tempo di ritenzione >0=0,3sec. Devono, comunque, essere rispettate le condizioni operative previste da D.Lgs 36/2003.				

Tabella 2: Emissioni diffuse

Sigla di emissione	Provenienza Reparto-Macchina	Tipo di sostanza inquinante	Limite emissione	Tipo Impianto abbattimento	Frequenza monitoraggio	
					Gestione Operativa	Gestione Post-Operativa
LOTTO C ED1c	Movimentazione mezzi/Fase di allestimento	Polveri in atmosfera	5 mg/Nmc	Segnatura piste	Bimestrale	Semestrale
		Deposizione al suolo di posizione al suolo di polveri	50µg/mc da non superare più di 35 volte all'anno		Bimestrale	Semestrale
LOTTO C ED2c	Odori - biogas-movimentazione in	H <sub>2</sub> S	0,1 ppm	Copertura giornaliera o	Bimestrale	Semestrale
LOTTO C pED3c pED4c pED5c pED6c Perimetro	fase di coltivazione e chiusura temporanea	NH <sub>3</sub> MERCAPTANI	NH <sub>3</sub> 5 ppm MERCAPTANI 0,1ppm	prassi prevista dal D.Lgs.36/03		
	Produzione biogas in fase di coltivazione e post-gestione	POLVERI CH <sub>4</sub>	POLVERI 5 mg/Nmc CH <sub>4</sub>	Secondo quanto disposto dall.Vallaparte I della parte V del D.Lgs. 152/06	Bimestrale	Semestrale
LOTTO B ED1b	Odori - biogas-movimentazione in fase di coltivazione e chiusura temporanea			Copertura giornaliera o prassi prevista dal D.Lgs.36/03	Bimestrale	Semestrale
LOTTO B pED2b pED3b pED4b pED5b Perimetro	Produzione biogas in fase di coltivazione e post-gestione			Secondo quanto disposto dall.Vallaparte I della parte V del D.Lgs. 152/06	Bimestrale	Semestrale

c) Emissioni odorigene

Prima della messa in esercizio dell'impianto e successivamente semestralmente, si dovrà effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene presso i recettori sensibili la cui classe di sensibilità sarà quella individuabile al punto 17 dell'allegato tecnico alla L.R.n.32/2018.

Presso tali recettori si provvederà ad effettuare una campagna di monitoraggio della concentrazione di odore la cui unità di misura è l'unità odorimetrica al metro cubo: OU/mc eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004.

I valori di accettabilità saranno quelli individuati al punto 19 dell'allegato tecnico alla L.R.n.32/2018.

d) Emissioni dalle torce

Trattandosi di emissioni diffuse e non convogliate, è prevista annualmente la verifica del corretto funzionamento oltre che della temperatura di esercizio ad opera di personale esterno.

• **Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)**

– Di dare atto che:

- il presente provvedimento aggiorna per modifiche sostanziale l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore derivanti dalla D.D. n. 8 del 21.07.2011, non in contrasto con la presente;
- di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- di dare atto altresì che l'inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento ai seguenti commi:

**Comma 2.** *Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.*

**Comma 3.** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:*

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

**Comma 4.** Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

**Comma 5.** Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

**Comma 6.** Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

**Comma 7.** E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

**Comma 8.** E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

**Comma 9.** Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

**Comma 10.** E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

- Di obbligare il proponente a:
  - o presentare al settore ambiente un progetto di sub irrigazione per le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate con la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, indicante l'ampiezza, la natura del terreno, l'ubicazione catastale dello stesso, verificando le distanze da eventuali fabbricati o pozzi, condotte o altre opere di captazione destinate al servizio di acqua potabile, nonché l'installazione un idoneo pozzetto fiscale prima dello scarico al recapito finale per autocontrollo;
  - o adeguare il Piano di utilizzo delle terre e rocce e da scavo secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 120/2017. Lo stesso dovrà essere trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'ARPA Puglia DAP Foggia, in modalità telematica.

- di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la “Società Cooperativa Nuova San Michele” dal conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività;
- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento a Soc. Coop. Nuova San Michele, alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA/RIR, al Comune di FOGGIA, all’Arpa Puglia – Dipartimento di Foggia, all’ASL Foggia.

Si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- All\_1\_Nota Regione Puglia
- All\_2\_Nota riscontro Arpa
- All\_3\_1 parere Arpa 16\_5\_17
- All\_4\_verbale\_CdS\_20\_6\_2017
- All\_5\_proposta Arpa
- All\_6\_comunicazione Arpa 23\_1\_2018
- All\_7\_parere Arpa 2\_3\_2018
- All\_8\_parere Comune\_24383\_5\_3\_2018
- All\_9\_Convocazione\_tavolo\_tecnico\_27\_4\_18
- All\_10\_Arpa proposta Tavolo tecnico
- All\_11\_Arpa esito monitoraggio e valutazione conclusiva
- All\_12 Parere Comitato VIA
- Schede tecniche AIA riduzione Lotto C.r.s. prot. n. 31837 del 19/06/2019
- Piano di Monitoraggio e Controllo

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

## NUOVA SAN MICHELE

---

**Da:** Per conto di: protocollo@cert.provincia.foggia.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** venerdì 12 luglio 2019 12:34  
**A:** nuovasanmichele@pec.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000037140 [#  
2019/0000037140/190712123422#] Soc. Coop. Nuova San Michele - Procedura  
coordinata AIA VIA (Prot. 2019/0000037140 del 12/07/2019)  
**Allegati:** postacert.eml (12,9 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/07/2019 alle ore 12:34:28 (+0200) il messaggio "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000037140 [#2019/0000037140/190712123422#] Soc. Coop. Nuova San Michele - Procedura coordinata AIA VIA (Prot. 2019/0000037140 del 12/07/2019)" è stato inviato da "protocollo@cert.provincia.foggia.it" indirizzato a:

nuovasanmichele@pec.it  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it  
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

**Identificativo messaggio:** 2294FBA2.00B2F5B6.E5BF9D85.2C50D8F6.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 12/07/2019 at 12:34:28 (+0200) the message "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000037140 [#2019/0000037140/190712123422#] Soc. Coop. Nuova San Michele - Procedura coordinata AIA VIA (Prot. 2019/0000037140 del 12/07/2019)" was sent by "protocollo@cert.provincia.foggia.it" and addressed to:

nuovasanmichele@pec.it  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it  
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

**Message ID:** 2294FBA2.00B2F5B6.E5BF9D85.2C50D8F6.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

## NUOVA SAN MICHELE

**Da:** protocollo@cert.provincia.foggia.it  
**Inviato:** venerdì 12 luglio 2019 12:34  
**A:** nuovasanmichele@pec.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it; protocollo.generale@cert.comune.foggia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; aslfg@mailcert.aslfg.it  
**Oggetto:** JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000037140 [# 2019/0000037140/190712123422#] Soc. Coop. Nuova San Michele - Procedura coordinata AIA VIA (Prot. 2019/0000037140 del 12/07/2019)  
**Allegati:** Segnatura.xml

## PROVINCIA DI FOGGIA

### Sistema Protocollo Informatico

Si trasmette quanto in allegato.

Di seguito i link per scaricare i documenti descritti nel file Segnatura.xml

- Documento Principale "*Notifica VIA AIA Soc. Coop. Nuova San Michele.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*AIA Determinazione Coop Nuova San Michele lotto C.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*All\_1\_Nota Regione Puglia.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_2\_Nota riscontro Arpa.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_3\_1 parere Arpa 16\_5\_17.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_4\_verbale\_CdS\_20\_6\_2017.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_5\_proposta Arpa.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_6\_comunicazione Arpa 23\_7\_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_7\_parere Arpa 2\_8\_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_8\_parere Comune\_24383\_5\_3\_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_9\_Convocazione tavolo tecnico\_27\_4\_18.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_10\_Arpa proposta Tavolo tecnico.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_11\_Arpa esito monitoraggio e valutazione conclusiva.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*All\_12 parere comitato\_2\_3\_2019.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*SCHEDE TECNICHE AIA riduzione LOTTO C.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Piano di Monitoraggio e Controllo.pdf*" (pdf) [Download](#)

PROVINCIA DI FOGGIA  
PIAZZA XX SETTEMBRE  
71100 FOGGIA



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE coordinata con A.I.A (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe. PROPONENTE Società Cooperativa Nuova San Michele.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCI STEFANO B SCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- la Regione Puglia con L.R. n. 7 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
- con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;
- con Decreto Presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato;

- con Decreto Presidenziale n. 6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per il nuovo triennio;
- la Società Cooperativa Nuova San Michele ha inoltrato, in data 09/11/2017 prot. n. 2017/0000065122 ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001, domanda per "Istanza di avvio del procedimento di V.I.A. coordinato con A.I.A (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe";
- la documentazione trasmessa secondo le modalità telematiche previste dallo Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia risulta composta dai seguenti elaborati:
  - Progetto definitivo dell'intervento (D.03\_RELAZIONE TECNICA)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.04 - PLANIMETRIA QUOTATA)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.05 - Sezioni trasversali stato di progetto e particolare)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.06 - PANORAMICA CON VISTA 3D)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.07 - Planimetria con sistemazione del capping)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.08 - Planimetria rete di raccolta biogas)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.09 - Planimetria Rete di raccolta percolato)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.01 - Inquadramento\_Corografia)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.02 - Inquadramento su ortofoto)
  - Progetto definitivo dell'intervento (G.03 - Inquadramento su catastale)
  - Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (D.02\_SNT)
  - Studio di impatto ambientale (SIA) (D.01\_SIA)
- con nota acquisita in atti al prot. n. 69583 del 29/11/2017, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Foggia il file relativo all'Avviso Pubblico come prescritto dal D.Lgs. 152/06;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web della Provincia a partire dal 18/1/2018 ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione dell'avviso, non sono state presentate osservazioni;
- con nota del 22/1/2018 prot. n. 4360 la Provincia di Foggia, ha inoltrato Comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza e pubblicazioni;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 23846 del 17/04/2018, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia una "Relazione integrativa sulle caratteristiche dell'intervento proposto" con la quale la ditta asserisce che il recupero volumetrico:
  - *non determina mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione (la sopraelevazione resta confinata nella particella 46 del foglio 154 già autorizzata);*
  - *la modifica tecnica non implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali, ma solo un prolungamento della durata;*

- *pertanto (continua la ditta) alla luce di quanto analiticamente rappresentato nella relazione, il progetto presentato NON È SOGGETTO ai Criteri di localizzazione di cui all'art. 16 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.*
- in relazione alla precedente rilevazione di superamenti di CSC per il parametro manganese, con nota acquisita in atti al prot. n. 32878 del 29/05/2018, la ditta ha provveduto a trasmettere alla Provincia, in riferimento al piano di indagine da effettuare con i tecnici di ARPA, così come stabilito nel TAVOLO TECNICO del 27.04.2018 (**Allegato 1**):
  - **verbale** della riunione operativa con la calendarizzazione degli 8 monitoraggi da effettuare sul lotto C in ampliamento ed i 4 pozzi da monitorare ubicati all'interno del perimetro dell'impianto autorizzato in AIA (**Allegato 2**);

**Vista** la comunicazione della ditta interessata, acquisita al protocollo generale della provincia al n. 56626 del 4/10/2018 relativa al piano di indagine ARPA e al RDP trasmesso da Arpa stessa con nota n. Protocollo 0056920 - 175 - 10/09/2018, (**Allegato 3**), ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c.4 e art.14-ter L. 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata convocata per il giorno 19/11/2018 la conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto;

**Considerato** che in data 19/11/2018 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi della quale si riporta di seguito un estratto del verbale:

*“Preso atto dell'inoltro della seguente documentazione da parte degli Enti coinvolti:*

- o *Nota n. 116665 del 7/11/2018 da parte del Comune di Foggia (Allegato 4);*
- o *Nota n. 9756 del 16/11/2018 da parte della Soprintendenza (Allegato 5);*

*Nel corso della Conferenza è emerso quanto segue:*

*Il Rup prende atto della nota n. 73051 del 8/11/2018 inviata da parte di Arpa in relazione ad altro procedimento. Tale parere si ritiene possa rilevare solo ai fini della verifica degli esiti del monitoraggio effettuato sulle acque di falda come concordato nel tavolo tecnico del 27 aprile 2018. Tale aspetto necessita di chiarimenti, nonché invito ad Arpa stessa di esprimersi sul procedimento in oggetto.*

*I rappresentanti della ditta chiedono di sapere se e in quale data l'istanza relativa al presente procedimento, unitamente a tutti i suoi allegati, sia stata trasmessa al comitato tecnico provinciale o ad altro organo di consulenza.”*

- con nota del 23/11/2018 protocollo n. 66794 la Provincia di Foggia, ha inoltrato agli enti interessati al procedimento il verbale della conferenza del 19/11/2018 con la quale:
  - o *“Al fine degli adempimenti di propria competenza si invita ARPA Puglia, nonché gli enti il cui parere non si è ancora perfezionato, ad esprimersi sull'istanza in oggetto.”*
- con nota prot. n. 13600 del 04/12/2018 acquisita in atti al prot. n. 68655 del 04/12/2018, L'Autorità di Bacino della Puglia ha inoltrato richiesta delle seguenti integrazioni documentali:
  1. *Copia degli studi idrogeologici redatti nelle precedenti fasi di progettazione e realizzazione dell'impianto*
  2. *Schede stratigrafiche e costruttive dei pozzi presenti nell'area di intervento, sia per i pozzi di monitoraggio che per quelli di emungimento, oltre alla loro ubicazione cartografica su scala adeguata*
  3. *Dati del monitoraggio condotto per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, con particolare riguardo per i rilievi di livello piezometrico*
  4. *Ogni elaborazione dei dati utile a definire il locale schema di circolazione idrica sotterranea evidenziandone, anche attraverso sezioni trasversali rappresentative, i rapporti con la base degli elementi costruttivi dell'impianto*

- con nota prot. n. 0012166 - 32 - 20/02/2019 acquisita in atti al prot. n. 9743 del 20/02/2019, Arpa Puglia ha trasmesso il parere di merito con prescrizioni (**Allegato 6**);
- con nota acquisita in atti al prot. n. 9941 del 20/02/2019, la ditta ha trasmesso Documentazione tecnica per riscontro parere prot. 13600 del 04/12/2018 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia

Tale documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

(RELAZIONE ADB\_FEBBRAIO\_2019)  
 (Valori di falda dal 2013)  
 (Schede caratteristiche pozzi.)  
 (RdP monitoraggio 1\_2016)  
 (RdP monitoraggio 1\_2017.)  
 (RdP monitoraggio 1\_2018.)  
 (RdP monitoraggio 2\_2016.)  
 (RdP monitoraggio 2\_2017.)  
 (studio geologico febbraio 2016\_)  
 (TAVOLE studio geologico febbraio 2016)  
 (ALLEGATO 1 studio geologico febbraio 2016)  
 (ALLEGATO 2 studio geologico febbraio 2016)  
 (ALLEGATO 3 studio geologico febbraio 2016)

- in data 12/3/2019 il Comitato VIA provinciale ha espresso parere di merito sull'istanza. Si riporta di seguito il testo del parere:

#### PROGETTO

*Il progetto consiste in una MODIFICA SOSTANZIALE ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto di recupero volumetrico con SOPRAELEVAZIONE della discarica per rifiuti non pericolosi (LOTTO B, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2003, in esercizio nel comune di Foggia in località "San Giuseppe – Fossetta", Borgo Tavernola.*

*La società Coop. Nuova San Michele è dotata di una Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia con Determina Dirigenziale n.8 del 21/07/2011 per l'impianto ubicato a Foggia in Località San Giuseppe, con codice attività IPPC 5.4 All. VIII al D.Lgs. 152/06 punto 5, ottenuta previo parere favorevole di compatibilità ambientale della Regione Puglia – ufficio VIA con D.D. n. 318 del 27/05/2008.*

*Con la suddetta Determina la Coop. Nuova San Michele è stata autorizzata all'ampliamento della allora discarica esistente (Lotto A), mediante la realizzazione del Lotto B, di superficie pari a circa 31.858 mq e volume pari a 235.000 mc, attualmente in esercizio.*

*Il progetto di sopraelevazione del Lotto B consiste in un aumento di quantitativo pari a 40.000 mc di Rifiuti Speciali non Pericolosi e riguarda un sopralzo di altezza massima al colmo pari a 1,50 m rispetto alla quota già autorizzata.*

*Tale area è dotata di una recinzione perimetrale di protezione, costituita dall'insieme di una rete metallica ed arbusti autoctoni, ed un cancello di ingresso autonomo, mentre i servizi generali dell'impianto (locale destinato agli uffici, sistema di pesa e lavaggio automezzi, aree di parcheggio e ricovero attrezzature e mezzi, impianto di depurazione, centralina meteo sono gli stessi della discarica attualmente in esercizio e non subiranno alcuna modifica.*

*Le caratteristiche geometriche dell'area oggetto di intervento, con riferimento alla vasca di conferimento, sono riportate nella seguente tabella:*

<b>Caratteristiche geometriche</b>	
Superficie totale autorizzata	31.858 m <sup>2</sup>
Dimensioni autorizzate	140,47 m x 226,80 m
Profondità max di scavo autorizzata	-8,90m dal p.c.
Volume di scavo autorizzato	245.000 m <sup>3</sup>
Profondità max utile autorizzata	-7,30 m dal p.c.
<b>Volume utile di abbancamento autorizzato</b>	<b>235.000 m<sup>3</sup></b>
<b>Aumento di volume da autorizzare</b>	<b>40.000 m<sup>3</sup></b>
<b>Aumento di altezza al colmo</b>	<b>1,50 m</b>
Distanza dal confine	>= 10 m

*Il catino presenta una forma pressoché rettangolare, disposto nella zona a nord in direzione parallela alla vasca già esistente. Trattandosi di un soprizzo non si eseguiranno operazioni di scavo, ma verrà incrementata l'altezza massima così come riportato negli elaborati grafici (elaborato n. G.05).*

*Con la presente modifica si incrementa il volume di abbancamento di 40.000 mc così da prolungare la vita utile della discarica di circa anno.*

#### **INQUADRAMENTO**

*La discarica per rifiuti non pericolosi è ubicata in località "San Giuseppe – Fossetta", Borgo Tavernola, comune di Foggia. Ad essa si accede dalla S.P. 70.*

#### **ANALISI PAESAGGISTICA**

*Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, la discarica si inserisce nell'ambito del Tavoliere, figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma".*

*In particolare, l'ubicazione della discarica di rifiuti non pericolosi, non interferisce con alcun elemento vincolistico caratterizzante i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici.*

#### **AUTORITA' DI BACINO**

*L'area in cui ricade l'impianto la discarica non è interessata da vincoli di protezione idraulica e dalle relative fasce di rispetto.*

#### **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

*L'intervento non interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come "Zona di protezione speciale idrologica".*

*Si riscontra che il sito in oggetto, caratterizzato dalla presenza di un acquifero poroso, ricade tra le "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi".*

*Nello specifico, l'area è situata in zone vulnerabili da nitrati per le quali, con Delibera di Giunta Regionale n. 1787 del 1/10/2013 pubblicata sul BURP n. 137 del 22/10/2013, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, è stata approvata una nuova perimetrazione e designazione delle ZVN, la quale modifica e sostituisce la precedente.*

*La DGR sopra citata, dispone che nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nitrati, nelle ZVN individuate si applica il "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola".*

*Pertanto così come descritto nell'elaborato D.02 dovranno essere messe in atto tutte quelle azioni necessarie per proteggere l'acquifero.*

#### **CONCLUSIONI**

*Premesso che in seguito al prolungamento dei tempi di istruttoria del procedimento del Lotto C, dovuti alla necessità di compiere una serie di monitoraggi in contraddittorio con ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia, contrariamente a quanto previsto nel cronoprogramma delle attività, stilato dalla ditta, vi è stato uno slittamento della conclusione della procedura.*

*Tutto ciò ha fatto sì che il lotto B si avviasse ad esaurimento e al fine di non interrompere l'attività, la ditta ha presentato il progetto d'incremento volumetrico del lotto B.*

*Come rappresentato nello studio della ditta, tale incremento comporterà, di fatto, solo un prolungamento temporale dell'esercizio della discarica senza incrementi unitari delle azioni emissive (produzione di biogas, produzione di percolato, acque meteoriche, di lavaggio e rilascio in trincee disperdenti, viaggi di conferimento verso la discarica, emissioni acustiche), che fino ad oggi sono state ritenute compatibili con il complesso delle componenti ambientali.*

*Non volendo in alcun modo interrompere l'attività della ditta, anche in relazione ai tempi necessari per preparazione del nuovo catino, ma dovendo minimizzare gli impatti complessivi per tutelare un'area già interessata da attività della stessa tipologia, il Comitato, dall'analisi della documentazione prodotta, visti i pareri pervenuti e per tutto quanto sopra esposto esprime **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che l'incremento volumetrico del lotto B, sia bilanciato da un identico decremento volumetrico del LOTTO C ed a patto che vengano rispettate le prescrizioni presenti nei pareri degli Enti intervenuti.*

- con nota prot. n. 4546 del 09/04/2019 acquisita in atti al prot. n. 19350 del 09/04/2019, (**Allegato 7**) l'Autorità di Bacino della Puglia ha formulato parere favorevole con prescrizioni;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 21116 del 18/04/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione in recepimento delle prescrizioni ARPA (prot. n. 12166 - 32 del 20/02/2019):
  - o C1\_PIANO GESTIONE OPERATIVA\_REV2\_04\_19
  - o C2\_PIANO GESTIONE POST OPERATIVA\_REV1\_04\_19
  - o C3\_PIANO SORVEGLIANZA CONTROLLO\_REV4\_04\_19
  - o C4\_PIANO RIPRISTINO\_AMB\_REV2\_04\_19 - PLAN\_GENERALE\_ACQUE SUPERFICIALI

TANTO PREMESSO

Visti gli atti della Conferenza di Servizi e i pareri allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

Visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A. e sopra riportato;

Considerato che ai sensi dell'art 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s. m. i. si considera acquisito senza condizioni l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, la propria posizione;

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto *de quo*;

**Tenuto conto** delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazioni alla gestione di rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con nota prot. n. 0019931/TRI del 18.07.2014 per

cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è determinata secondo le modalità indicate nella predetta nota ministeriale;

**Dato atto che**, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto del presente provvedimento, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere calcolata facendo riferimento pertanto allo *“Schema di Decreto Interministeriale recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”* in combinato disposto con l'articolo 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che prevede per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, la prestazione di due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura da costituire ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348;

**Rilevato che:**

- le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti possono dare luogo ad effetti dannosi anche oltre la scadenza dell'autorizzazione e che risulta pertanto necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità di tali garanzie per un periodo di due anni oltre il termine dell'autorizzazione;
- in riferimento alle discariche controllate, così come previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 14 del D.Lgs. 36/2003, è necessario garantire alla Provincia territorialmente competente la disponibilità della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura per un periodo di trenta anni dopo la chiusura della discarica;

**Ravvisata l'opportunità di:**

- disporre che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dei nuovi impianti sia sospesa fino alla comunicazione dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia territorialmente competente;
- stabilire il termine massimo di 180 giorni entro cui debba essere prestata la garanzia finanziaria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;

**Atteso che** la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere adeguata in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2019.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Vicepresidente n. 122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 46/2014;

## DETERMINA

- Di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento;
- Di esprimere, per tutte le motivazioni sopra riportate e che qui integralmente si richiamano, giudizio favorevole, sulla procedura di Valutazione Impatto Ambientale coordinata con A.I.A (modifica sostanziale della precedente rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia) in relazione al progetto per un recupero volumetrico in sopraelevazione di una discarica per rifiuti non pericolosi LOTTO B nel Comune di Foggia in località "San Giuseppe" proposto da Società Cooperativa Nuova San Michele come attività IPPC 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06 per un aumento di quantitativo pari a 40.000 mc di Rifiuti Speciali non Pericolosi ed un'altezza massima al colmo pari a 1,50 m rispetto alla quota già autorizzata, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 154 particella 46, del Comune di Foggia, con le seguenti prescrizioni:

### **Nota prot. n. 116665 del 07/11/2018 del Comune di Foggia (Allegato 4)**

1. opera ed interventi di recupero volumetrico in sopraelevazione del Lotto B dovranno avvenire conformemente al progetto ed ai relativi elaborati presentati presso gli Uffici di codesta p.a.;
2. la Soc. Coop. Nuova San Michele dovrà adottare tutte le misure necessarie e sufficienti per contrastare e ridurre gli impatti durante la fase esecutiva dell'intervento in epigrafe nell'impianto IPPC in parola movimenti terra, immissioni di polveri in aria e sulla vegetazione, gestione dei rifiuti, interferenze con la viabilità locale, rumore, ecc );
3. in fase di esercizio mediante relazioni specialistiche dovrà essere costantemente monitorata, con periodicità annua, la perfetta tenuta del geotelo affinché sia sempre garantita la sua originaria funzionalità escludendo, quindi, la presenza di eventuali danni che possano essersi creati accidentalmente in fase di esercizio nel lotto B dell'impianto di discarica.

### **Nota prot. n. 0012166-32 - 20/02/2019 Arpa Puglia (Allegato 6)**

1. Il Gestore opera nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e dal D.M. 27.09.2010 e s.m.i. Si evidenzia che costituisce modifica da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ogni variazione dell'impianto, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella autorizzazione AIA.

- Non dovranno essere superate le volumetrie di rifiuti autorizzate con particolare riferimento alle quote massime autorizzate. A causa del rilevante impatto visivo e paesaggistico il gestore si impegna a non produrre ulteriori istanze di sopraelevazione.
- Siano forniti, in formato elettronico a mezzo sito istituzionale, prima dell'eventuale rilascio della autorizzazione alla sopraelevazione, i seguenti documenti aggiornati riguardanti l'intera discarica: Piano di gestione operativa, Piano di gestione post-operativa, Piano di ripristino ambientale, Piano di sorveglianza e controllo, Planimetria generale regimentazione acque superficiali.
- Entro il 30/04/2019 il gestore è tenuto ad informare ARPA, Provincia e Comune sulle previsioni temporali, anche in termini di progettazione definitiva, per la realizzazione degli interventi di copertura finale (capping) del lotto A della discarica.

### Sezione emissioni in atmosfera

- Il Gestore, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06, deve garantire il contenimento della produzione e della diffusione delle emissioni diffuse attraverso la gestione della discarica secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. Il PMC prevede la frequenza e i valori limite per le emissioni diffuse che vengono integrati in relazione a frequenza, parametri da monitorare e valori limiti per essere ratificati dall'Autorità Competente:

Parametro	Metodo di riferimento indicativi (possono variare secondo indicazione del C.R.A.)	Frequenza Gestione Operativa	Frequenza Gestione Post-Operativa	valori soglia di riferimento, al solo scopo di salvaguardare la salute umana soglia di riferimento
H2S	Metodi NIOSH 6013/94, Fiale Colorimetriche	Bimestrale	Semestrale	0,1 ppm
NH3	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea, UNICHIM 26B/B9			5 ppm
Mercaptani	Fiale Colorimetriche a lettura istantanea			0,1 ppm
Polveri	Rif. normativo DPCM 28/3/87 (prelievo a ore)			5 mg/Nmc
CH4	Infrarosso			-

- E' fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono contestualmente caricati, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b), dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e considerato l'obbligo di conservare presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014 n.180). In ogni caso eventuali comunicazioni e certificazioni riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: [aria.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:aria.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it). Resta obbligatoria la comunicazione solo in caso di superamenti di limiti di legge e/o prescritti in autorizzazione alla Autorità Competente al C.R.A. di ARPA e per conoscenza al dipartimento di Foggia.
- Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., deve essere redatta annualmente dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle

prescrizioni contenute nell'AIA stessa, da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo ad ARPA, Provincia e Comune. A tale Report Annuale saranno allegate le relazioni semestrali.

4. In occasione del "Rapporto Annuale" (art.29-sexies, comma 6, TUA) sulla gestione, sul monitoraggio e sugli esiti degli autocontrolli effettuati durante l'anno precedente, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore dovrà provvedere a verificare l'assoggettabilità alla norma Regolamento CE n. 166/2006 e al DPR 157/2011 sulle dichiarazioni PRTR.
5. Sul confine del sito del lotto B ad adeguata distanza dallo stesso, in corrispondenza dei lati a confine con i terreni agricoli, dovrà essere installata una idonea barriera a verde mediante alberi tipo cipressi (il cui apparato radicale si sviluppa principalmente in verticale) atti a garantire una adeguata tamponatura delle immissioni polverose e acustiche verso l'esterno del sito.

#### **Sezione emissioni odorigene**

6. Il PMC sia integrato con un monitoraggio da effettuarsi semestralmente presso i ricettori sensibili la cui classe di sensibilità sarà quella individuabile al punto 17 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018. Presso tali ricettori si provvederà ad effettuare una campagna di monitoraggio della concentrazione di odore la cui unità di misura è l'unità geometrica europea al metro cubo:  $\text{ouE/m}^3$  eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004. I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo saranno quelli individuati al punto 19 dell'allegato tecnico alla L.R. 32/2018.

#### **Sezione estrazione biogas**

7. Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione del biogas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. Il biogas estratto dalla discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia; nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione; la rete di captazione e tutto il sistema di aspirazione e di combustione tramite torcia del biogas prodotto dalla discarica sono ricompresi nell'assetto impiantistico dell'installazione oggetto dell'AIA n.8 del 21/07/2011. L'eventuale attività accessoria di recupero energetico del biogas estratto dalla discarica risulta in capo allo stesso soggetto gestore, a cui competono anche l'adozione di sistemi per la gestione del biogas in linea con le BAT di settore (D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.).

#### **Sezione scarichi idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate**

8. Considerato l'obbligo di riutilizzo delle acque di dilavamento ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del R.R. n. 26/2013 e considerato che per la parte non riutilizzabile si prevede lo smaltimento mediante irrigazione si evidenzia che in caso di uso irriguo, come definito all'art.6 del Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, in autocontrollo, con frequenza trimestrale, dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti minimi di qualità e dei limiti dettati dall'allegato 1 dello stesso regolamento regionale (che in pratica riprende i limiti del D.M. 12/06/2003, n. 185), lì ove più restrittivi dei valori limite previsti in tabella 4, dell'allegato 5, alla parte III del TUA. Si rimanda al RUP la valutazione circa la necessità di richiedere alla società un progetto di sub irrigazione con la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8, indicante l'ampiezza e la natura del terreno, l'ubicazione catastale dello stesso, verificando le distanze da eventuali fabbricati o pozzi, condotte o altre opere di captazione destinate al servizio di acqua potabile, nonché l'installazione un idoneo pozzetto fiscale prima dello scarico al recapito finale per autocontrollo.
9. I pozzetti di prelievo campioni, c.d. pozzetti fiscali, opportunamente segnalato ai fini del controllo, devono essere realizzati a norma (Del. 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante

norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dotati di ausili per eventuali sigillatura nei casi di controllo, a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

### **Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento (drenaggio superficiale)**

10. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento, costituite da canali, tubazioni di raccolta, canaline semplici e griglie, dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione e funzionamento, sgombre da materiali eventualmente accumulati.
11. Le reti di raccolta delle acque meteoriche superficiali di ruscellamento e del percolato dovranno essere mantenute distinte, senza connessioni tra loro di alcun genere.
12. La frequenza di campionamento delle acque di drenaggio superficiale potrà essere semestrale per la fase della gestione operativa e annuale nella fase di gestione post operativa come indicato nel PMC.
13. I parametri da monitorare e i limiti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento, saranno quelle della tabella 4, allegato 5, parte III, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Suolo e acque sotterranee**

14. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
15. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
16. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
17. Il Gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia di Foggia, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Foggia e al Comune di Foggia ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo o della falda.
18. Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto. Il gestore dovrà comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio della campagna onde consentire al dipartimento di Foggia l'eventuale contraddittorio. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto come previsto dall'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
19. I piezometri dovranno essere costruiti conformemente alle linee guida ISPRA "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati", da tale documento devono ricavarsi anche le metodiche relative ai prelievi da effettuare in campo e le tecniche di campionamento. In particolare i piezometri c.d. pozzi spia non dovranno essere dotati di pompe di prelievo acque poiché gli stessi dovranno essere dedicati esclusivamente alla funzione di monitoraggio della falda.

### **Sezione rifiuti**

20. I rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
21. Si provveda allo smaltimento periodico dei residui fangosi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provvedendo alla conservazione per anni 5 della documentazione attestante il

loro avvenuto smaltimento tramite Ditte autorizzate.

22. I depositi temporanei del percolato autorizzati e da autorizzare (D15) devono essere monitorati costantemente in termini di quantitativi di prodotto con registrazione dei dati mensili dello smaltimento per ciascun lotto ed eventuale prodotto rimanente in stoccaggio.
23. La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.

#### **Sezione Percolato**

24. Il livello del percolato nel corpo di discarica (battente) deve essere mantenuto il più basso possibile, in modo da ridurre eventuali rischi di dispersioni accidentali all'interno della falda soggiacente. A tal fine, il percolato deve essere drenato, asportato dal corpo della discarica ed, eventualmente previo opportuno stoccaggio, essere conferito al trattamento esterno presso impianti autorizzati. Il sistema di estrazione e raccolta del percolato deve essere periodicamente verificato e sottoposto a manutenzione per evitare intasamenti.
25. Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.
26. I parametri minimi da analizzare per il percolato si prescrive che siano quelli riportati nella seguente tabella:

**Copia Web**  
**Soc. Coop. Nuova San Michele**

Sostanze	Unità di misura
pH	Unità di pH
Colore	-
Odore	-
Aspetto	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l
COD	mg/l
Conducibilità elettrica	µS/cm a 20 °C
Cadmio	mg/l
Cromo totale	mg/l
Ferro	mg/l
Magnesio	mg/L
Mercurio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/L
Zinco	mg/l
Fluoruri	mg/l
Nitriti	mg/l
Solfati	mg/l
Nitriti	mg/l
Cloruri	mg/l
Ammoniaca	mg/l
Cianuri	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Escherichia coli	CFU/100ml
Arsenico	mg/l
Pesticidi clorurati	mg/l
Pesticidi azofosforati	mg/l
Solventi clorurati	mg/l
P totale	mg/l
Solventi aromatici	mg/l

### Sezione emissioni rumorose

27. La frequenza delle misure acustiche può essere aumentata a triennale.
28. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

### PMC e Rapporto Annuale

29. Il PMC deve costituire un documento unico completo di tutte le informazioni necessarie agli autocontrolli e di supporto a questo dipartimento per i previsti controlli AIA (art. 29-decies TUA) e, per questo, dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Il PMC presentato dovrà essere integrato dei valori limite per le emissioni diffuse, del monitoraggio delle emissioni odorigene, dei quantitativi stimati e dei valori limite per le acque meteoriche che si intendono smaltire per sub irrigazione con indicazione delle particelle catastali e la verifica di quanto stabilito dal Reg. Reg. 18/04/2012, n. 8. Si rimanda al RUP la valutazione circa la rielaborazione del PMC.
30. Il gestore dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni

interessati, nonché all'ARPA, un "Rapporto Annuale" (art.29-sexies, comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Tale "Rapporto Annuale" dovrà contenere i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati, dovrà essere organizzato per sezioni:

- a) **Sezione Emissioni in Atmosfera.** Una tabella per ciascun punto di misura delle emissioni con la descrizione di dove è ubicato, l'elenco delle sostanze misurate, la frequenza di campionamento, le misure di contenimento adottate, il valore registrato nell'ultimo anno, il valore medio degli ultimi 3 anni e il limite autorizzato. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione dei punti di misura.
- b) **Sezione Scarichi Idrici e acque meteoriche delle aree impermeabilizzate.** Si dovrà indicare il riutilizzo delle acque meteoriche e di dilavamento con ammessi quantitativi e/o le motivazioni e i quantitativi eventuali di acqua non riutilizzata. In ogni caso per ciascun uso di riutilizzo si dovrà indicare il trattamento effettuato, la frequenza di autocontrollo, riportando in una tabella gli analiti con i limiti autorizzati e il valore medio rilevato negli ultimi tre anni. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione del pozzetto fiscale e di campionamento. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi tre anni.
- c) **Sezione acque meteoriche superficiali di ruscellamento** (drenaggio superficiale). Secondo la frequenza stabilito nel PMC dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori dei parametri da monitorare e i limiti previsti per le acque di drenaggio superficiale interne al sito, a valle del trattamento.
- d) **Acque sotterranee e suola.** Dovrà essere condotta periodicamente come da PMC una campagna di analisi ai piezometri posti a monte e a valle di ciascun lotto ubicati come da indicazioni riportate a pagina 13 (per il solo lotto C) e a pagina 16 (per tutti i lotti) del PMC. Dovranno essere allegati i certificati di analisi degli ultimi due anni.
- e) **Sezione Rifiuti (compreso percolato).** Questa sezione dovrà contenere la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti nell'attività, compreso lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento. Dovrà contenere una tabella di sintesi relativa a tutti i rifiuti prodotti dove dovrà essere indicato il codice CER, sua descrizione e tipologia, il quantitativo annuo prodotto, eventuale punto di deposito temporaneo e l'impianto di destinazione con la sua tipologia se riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento. Per il monitoraggio del percolato dovranno essere riportati in una tabella di sintesi tutti i valori rilevati dei parametri previsti dal PMC, tenendo conto della prescrizione della presente valutazione. Dovrà essere, altresì, riportato il valore del quantitativo prodotto e smaltito mensilmente e annualmente con i valori medi degli ultimi tre anni. Per i rifiuti conferiti in discarica si dovranno indicare, per ciascun lotto in esercizio e per ciascun codice CER autorizzato, i quantitativi in ingresso conferiti annualmente.

- f) **Sezione rumore.** Con la frequenza prevista dal PMC sarà allegata al rapporto annuale la relazione dell'ultima campagna di misure effettuate dal tecnico competente.
- g) **Sezione Energia.** Il bilancio energetico aziendale è un'analisi dettagliata dei consumi energetici in azienda: un'analisi che permette di individuare chiaramente costi e benefici del sistema energetico aziendale. In questa sezione dovranno essere riportati i consumi annui di energia in valore assoluto e rapportati alla produzione, nel caso specifico i rifiuti accettati in ingresso. Possibilmente dovranno essere previsti dei sottocontatori per sezione di impianto e per tipo di utenza (illuminazione, macchinari, riscaldamento, uffici, ecc...) per individuare gli ambiti di intervento sui quali è possibile risparmiare, ottimizzare o recuperare energia. Si dovranno indicare le valutazioni circa la installazione di un impianto fotovoltaico o altro sistema di recupero di energia da fonti alternative.
- h) **Sezione consumi idrici.** Analogamente ai consumi di energia occorre monitorare i consumi idrici riportando i consumi idrici in valore assoluto e in rapporto alla produzione, cioè i rifiuti accettati in ingresso.
31. Al termine degli interventi di copertura finale e ai fini della gestione post-operativa della discarica, il gestore è tenuto ad adempiere alle procedure previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per la chiusura tramite apposita comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., corredata da una relazione consuntiva degli interventi svolti e relativo collaudo tecnico-funzionale; contestualmente dovrà altresì essere presentato il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) aggiornato nei dettagli esecutivi e operativi.
32. Qualora nel corso delle verifiche e autocontrolli svolti dal gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'impianto sia rilevato il superamento di un limite stabilito nell'AIA deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile ad ARPA, Provincia e Comune. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) dovranno altresì essere documentate con breve relazione scritta da inviare agli stessi Enti, le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPA, Provincia, Comune e ASL e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.
33. ARPA si riserva di effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto da ARPA, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPA DAP Foggia, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti). In caso di controllo in contemporanea il gestore, per il tramite del laboratorio incaricato delle analisi, deve concordare con ARPA le metodiche analitiche. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA sono inviati, a cura di ARPA stessa, al gestore e all'autorità competente (Provincia di Foggia) per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso, siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente autorità giudiziaria. Relativamente ai contenuti del suddetto "Rapporto annuale", ARPA si riserva di esprimere la propria valutazione in concomitanza con l'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto.

34. È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e antincendio per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

**Nota n. 4546 del 09/04/2019 Parere AdB ( Allegato 7)**

35. Le attività di monitoraggio qualitativo dovranno essere eseguite su tutti i punti di monitoraggio a disposizione. Si dovranno sempre eseguire contestualmente rilievi piezometrici, al fine di verificare simultaneamente le locali condizioni di flusso idrico sotterraneo

**Parere Comitato VIA del 12/3/2019**

36. L'incremento volumetrico del lotto B, sia bilanciato da un identico decremento volumetrico del LOTTO C ed a patto che vengano rispettate le prescrizioni presenti nei pareri degli Enti intervenuti.

- di dare atto che l'estensione della garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo;
- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta "Società Cooperativa Nuova San Michele" così come disposto dall'allegato II alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sostituisce le seguenti autorizzazioni:

**1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ferma restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del decreto) per le seguenti tipologie di emissioni:**

- **emissioni convogliate** generate dallo sfioro di ciascun silo, denominate rispettivamente **E1** per il lotto A ed **E2** per il lotto B;
- **emissioni diffuse** dovute alla dispersione del biogas proveniente dall'ammasso dei rifiuti abbancati e alla movimentazione dei mezzi;
- **emissioni odorigene**;

**2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza)**

a condizione che sia acquisito dall'ufficio adeguato progetto di sub irrigazione rispondente alle prescrizioni ARPA;

**3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)**

Di dare atto che:

- il presente provvedimento aggiorna per modifica sostanziale l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 8 del 21.07.2011 dalla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore derivanti dalla D.D. n. 8 del 21.07.2011, non in contrasto con la presente;
- di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- di dare atto altresì che l'inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti sanzionatori previsti all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento ai seguenti commi:

**Comma 2.** Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

**Comma 3.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle zone di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

**Comma 4.** Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

**Comma 5.** Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

**Comma 6.** Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

**Comma 7.** E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

**Comma 8.** E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le

*effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.*

**Comma 9.** *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.*

**Comma 10.** *E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.*

- di dare atto che il presente provvedimento non ricomprende l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 120/2017 in quanto trattasi di ampliamento in sopraelevazione;
- di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la “Società Cooperativa Nuova San Michele” dal conseguimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di provvedere alle notifiche, come per legge;

Si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) Allegato 1\_Verbale TAVOLO TECNICO 27\_04\_2018.
  - 2) Allegato 2\_Riunione tecnica ARPA 25\_05\_2018
  - 3) Allegato 3 RDP Arpa
  - 4) Allegato 4 parere Comune 116665
  - 5) Allegato 5 parere Soprintendenza
  - 6) Allegato 6 Parere ARPA Puglia
  - 7) Allegato 7 Parere AdB
- PIANO GESTIONE OPERATIVA\_REV2\_04\_19
  - PIANO GESTIONE POST OPERATIVA\_REV1\_04\_19
  - PIANO SORVEGLIANZA CONTROLLO REV4\_04\_19
  - PIANO RIPRISTINO AMB\_REV2\_04\_19
  - PLAN\_GENERALE\_ACQUE SUPERFICIALI

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Copia web  
Soc. Coop. Nuova San Michele

## NUOVA SAN MICHELE

---

**Da:** Per conto di: protocollo@cert.provincia.foggia.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 4 giugno 2019 08:44  
**A:** nuovasanmichele@pec.it; protocollo.generale@cert.comune.foggia.it;  
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#  
2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale  
(VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)  
**Allegati:** postacert.eml (11,9 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2019 alle ore 08:43:49 (+0200) il messaggio "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)" è stato inviato da "protocollo@cert.provincia.foggia.it" indirizzato a:

nuovasanmichele@pec.it  
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it  
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

**Identificativo messaggio:** DFB1269B.0035BA92.213AC8AE.4E19794C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 04/06/2019 at 08:43:49 (+0200) the message "JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [#2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)" was sent by "protocollo@cert.provincia.foggia.it" and addressed to:

nuovasanmichele@pec.it  
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it  
aslfg@mailcert.aslfg.it  
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it  
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

**Message ID:** DFB1269B.0035BA92.213AC8AE.4E19794C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Soc. Coop. Nuova San Michele  
Copia web

## NUOVA SAN MICHELE

---

**Da:** protocollo@cert.provincia.foggia.it  
**Inviato:** martedì 4 giugno 2019 08:44  
**A:** nuovasanmichele@pec.it; protocollo.generale@cert.comune.foggia.it; serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it; dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; aslfg@mailcert.aslfg.it  
**Oggetto:** JProtocol notifica: Protocollo 2019/0000029408 [# 2019/0000029408/190604084345#] SCOPECE - valutazione di impatto ambientale (VIA) (Prot. 2019/0000029408 del 04/06/2019)  
**Allegati:** Segnatura.xml

## PROVINCIA DI FOGGIA

### Sistema Protocollo Informatico

Si trasmette quanto in allegato.

Di seguito i link per scaricare i documenti descritti nel file Segnatura.xml

- Documento Principale "*Notifica Soc. Coop. Nuova San Michele\_.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*Determinazione Cooperativa Nuova San Michele Foggia.pdf.p7m*" (pdf.p7m) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 1\_Verbale TAVOLO TECNICO 27\_04\_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 2\_Riunione tecnica ARPA 15\_05\_2018.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 3 RDP Arpa.PDF*" (PDF) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 4 parere Comune 116665.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 5 parere Soprintendenza.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 6 Parere Arpa.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*Allegato 7 Parere ANB.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI GESTIONE OPERATIVA.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE.pdf*" (pdf) [Download](#)
- Allegato "*PLANIMETRIA GENERALE ACQUE SUPERFICIALI.pdf*" (pdf) [Download](#)

PROVINCIA DI FOGGIA  
PIAZZA XX SETTEMBRE  
71100 FOGGIA



# REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e  
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale  
Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

RACCOMANDATA A.R.

RACCOMANDATA  
CONSEGNA A MANO

*J. Gatti*

05.08.2011



Soc. Coop Nuova San Michele  
Via Zara, 93 – Foggia

Provincia di Foggia  
c.a. Segreteria Tecnica A.I.A.  
Piazza XX Settembre 20 – Foggia

Comune di Foggia  
C.so Garibaldi – Foggia

ARPA Puglia  
C.so Trieste, 27 – Bari  
DAP Foggia  
Via G. Rosati, 139 – Foggia

A.S.U. FG/3  
Dipartimento di Prevenzione  
Piazza della Libertà – Foggia

Dirigenti dei Servizi regionali:  
- Energia, Reti e Infr. Materiali  
- Agricoltura  
- Ciclo Rifiuti e Bonifica  
- Ecologia  
Sede

Regione Puglia  
Rischio Industriale

AOO 169  
04/08/2011 - 0000633  
Protocollo: Uscita

**Copia web**  
**Soc. Coop. Nuova San Michele**

OGGETTO: D.Lgs 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla Società  
"SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE" impianto ubicato in Foggia – Località  
San Giuseppe, - codice attività IPPC 5.4.  
D.D. n° 8 del 21.07.2011 del Servizio Rischio Industriale

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmette copia della Determinazione  
Dirigenziale n° 8 del 21.07.2011 di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005, rilasciata alla "Soc.  
Coop Nuova San Michele"

Il Dirigente dell'Ufficio  
(Ing. Caterina Dibitonto)



Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

N. 8 del Registro delle Determinazioni.

Codice Cifra: 169/DIR/2011/00 008

**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata alla Società "SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE" relativamente all'impianto ubicato in Foggia - Località San Giuseppe, - codice attività IPPC 5.4. - Alf. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 50.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Luglio, in Modugno (BA)

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

**adotta il presente provvedimento**

**Visto** il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed

W1



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale tariffe";

**Visti :**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente - individuazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

**Visti:**

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

**Premesso che:**

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);
- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, all'art. 5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
- Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
- Il DM 27/09/2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" - Abrogazione Dm 3 agosto 2005, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- La DGR 1651 del 10 luglio 2011: "Dm 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Primi indirizzi applicativi regionali"- stabilisce nelle more di chiarimenti ministeriali i primi indirizzi applicativi regionali in merito alle modalità di conferimento di rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.

**Considerato che:**

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

135 del 13.6.2005; - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

**Ritenuto** necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente,

**Ritenuto di fare propria l'istruttoria espletata e nel seguito riportata**

**esaminata:** la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società **SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE**, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente costituito dal Lotto A ubicato in FOGGIA, - Località San Giuseppe, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 28 febbraio 2007 prot. n. 3445;

**esaminata:** la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società **SOC. COOP. NUOVA SAN MICHELE**, per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale e per la valutazione di impatto ambientale per l'ampliamento dell'impianto esistente mediante la realizzazione del nuovo lotto di discarica (Lotto B) ubicato in FOGGIA, - Località San Giuseppe, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 02 luglio 2007 prot. n. 10773;

**vista** la comunicazione di avvio del procedimento per l'impianto esistente (Lotto A) - avvenuta in data 02.08.2007 con nota prot. n. 12798 del 07.08.2007;

**vista** l'avvenuta pubblicazione dell'annuncio di avvenuto avvio del procedimento di AIA per l'impianto esistente (Lotto A), in data 23 agosto 2007, sul quotidiano "Puglia - Quotidiano di Vita Regionale"; in adempimento a quanto previsto ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo;

**preso atto** dei risultati istruttori della segreteria tecnica, tenutasi in data 07 novembre 2007, presso la sede della Provincia di Foggia;

**preso atto** degli esiti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.01.2008 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti;

**visto** che il gestore dell'impianto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 11650 del 20.08.2008, informava l'Ufficio inquinamento e Grandi impianti del rilascio da parte della Regione Puglia - ufficio VIA del parere favorevole di compatibilità ambientale per l'ampliamento della discarica esistente rappresentato dal Lotto B con D.D. n. 318 del 27/05/2008 e contestualmente chiedeva di poter riunificare l'Istanza di ampliamento presentata per il Lotto B al procedimento avviato per l'impianto esistente (Lotto A);



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

visto che il gestore dell'impianto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 1731 del 10.02.2010, trasmetteva la documentazione integrativa per l'esistente lotto A e per l'ampliamento rappresentato dal Lotto B, in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Vista la nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, prot. n. 4581 del 29/03/2011, con la quale si invitava la Società a trasmettere la documentazione già acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 1731 del 10.02.2010, anche a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di AIA informando gli stessi che nel procedimento avviato con nota prot. n. 12793 del 07.08.2007 - sarebbe stata valutata anche la documentazione riferita al Lotto B;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.10.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale veniva acquisito il parere favorevole della ASL FG (prot. n. 14464 del 15.11.2010) e come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti. Durante la CDS il rappresentante della Provincia di Foggia diceva "di poter esprimere un parere sul progetto presentato, solo dopo aver espletato le procedure di esame tecnico da parte del comitato preposto ai sensi della LR 30/86 e dopo aver comunque attivato una procedura conferenziale ai sensi del 152/06, anche al fine di portare a conoscenza gli organi dell'Ente Provincia e gli organi territorialmente interessati della proposta progettuale", pertanto veniva deciso di aggiornare i lavori di CDS alla data del 2.12.2010;

esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo in data 18.11.09 n. 14663 a chiarimento di quanto emerso in CDS del 28.10.2010;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 02.12.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva acquisito il parere favorevole del Comune di Foggia (prot. 15476 del 06.12.2010) e veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti e contestualmente veniva stabilita la data del sopralluogo presso l'impianto;

preso atto dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 13.12.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, nel corso del quale veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimenti unitamente al cronoprogramma degli adeguamenti proposti;

esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società in data 14.12.2010 ed acquisita al protocollo in data 21.12.10 n. 16008;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi, inizialmente convocata per la data del 17.12.2010 e poi rinviata in data 20.01.2011 ai fini di permettere alla Provincia di Foggia di poter procedere alla "valutazione dell'istanza medesima così come comunicato in occasione della conferenza di servizio tenutasi in data 28.10.2010", così come richiesto dalla stessa amministrazione provinciale con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio regionale il 17.12.2010 al n.15845. Durante la conferenza, come da verbale in atti nonché in

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Copia Web Nuova San Michele

Elh

5



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, veniva chiesto alla Società di trasmettere documentazione a chiarimento e veniva stabilito, su indicazioni della Provincia di Foggia con nota acquisita al prot. n. 1469 del 15.02.2011, di aggiornare i lavori di CDS dopo 20 giorni;

preso atto degli esiti della Conferenza Decisoria tenutasi in data 20.01.11 durante la quale:

- Il Rappresentante dell'Arpa - DAP Foggia esprimeva parere favorevole al PMO, per proprio parere consegnato nella stessa sede ed acquisito al protocollo dell'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti il 23.02.2011 n. 1843;
- Il Rappresentante regionale dell'Ufficio Gestione Rifiuti chiedeva alla Società di presentare un rilievo planaltimetrico secondo le indicazioni richieste in sede di CDS del 20.01.2011, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo aver preso visione di detto elaborato;
- il rappresentante del Comune manifestava "l'esigenza di acquisire il parere della giunta o consiglio comunale con un atto deliberativo";
- la Provincia riteneva "di dover rispettare la posizione ed il parere del Comune, nello stesso tempo ritiene di dover richiamare la ditta in merito alla proposta progettuale ed in particolare alle volumetrie proposte per l'ampliamento per le quali non vi è un diretto riscontro di produzione territoriale di rifiuti richiamando il principio della prossimità così come già utilizzato in precedenti espressioni ed analoghe procedure. Per cui richiama la ditta ad una riflessione in merito al fatto che l'impianto di discarica non è a complemento di alcun impianto di trattamento".
- La Società in merito chiariva "che le specifiche progettuali sono già state definite in sede di VIA, incluse le volumetrie in ampliamento nonché l'assenza di linee di trattamento propedeutiche e precisando che i rifiuti in ingresso saranno accolti in base alle normative tecniche vigenti, risulta che le richieste espresse dalla Provincia siano inaccoglibili".
- La Regione, in merito riferiva che: "attesa la dichiarazione della Società di mancato accoglimento della richiesta da parte della Provincia, chiede all'amministrazione provinciale di esprimere il parere formale sull'istanza AIA oggetto d'esame" e che "nel prendere atto sia dei pareri favorevoli già espressi dal Comune in sede di procedimento VIA e procedimento AIA sia delle ragioni di opportunità espresse dall'assessore nella presente CDS in ordine alla necessità di atto deliberativo, chiede al Comune di far pervenire il predetto atto comunale entro 15 giorni, attesa la responsabilità della Regione quale Autorità competente nello svolgimento della procedura autorizzativa nonché nella esposizione ad azioni di risarcimento danni". Concludeva, quindi che "Attesa la responsabilità della Regione quale Autorità competente nello svolgimento della procedura autorizzativa nonché nella esposizione ad azioni di risarcimento danni, alla luce di quanto emerso nell'odierna CDS invita il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia e il Servizio Rifiuti a voler far pervenire il proprio parere entro 15 giorni".

esaminata la documentazione chiesta in sede di CDS del 20 gennaio 2011 e trasmessa in data 6 marzo 2011 dal gestore dell'impianto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 2734 del 16.03.2010;



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ufficio Gestione Rifiuti con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 3427 del 05.04.2011;

considerato che, decorsi infruttuosamente i 15 giorni stabiliti per l'acquisizione da parte della Provincia di Foggia e del Comune di Foggia, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n.2879 del 23.03.2011, richiamando il Comune e la Provincia a rispettare gli impegni presi in CDS del 20.01.2011, sollecitava ulteriormente gli stessi Enti a far pervenire il proprio parere entro e non oltre 10 giorni, trascorsi i quali si sarebbe lo stesso inteso favorevolmente espresso.

visto che con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 4948 del 02.05.2011 il Comune di Foggia chiedeva "di voler attendere il pronunciamento del Consiglio Comunale".

visto che con nota prot. n. 329 del 12.07.2011 dell'Ufficio è stata comunicata agli Enti e al gestore che l'ufficio avrebbe provveduto a trasmettere in pari data a mezzo e-mail la bozza dell'allegato tecnico alla Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciare in favore del gestore della Società Coop. Nuova San Michele richiedendo ai destinatari di far pervenire le proprie eventuali osservazioni entro e non oltre il 15.07.2011;

preso atto delle osservazioni pervenute dal Gestore, dall'Arpa Puglia Dap-Foggia con nota acquisita al prot. 382 del 15 luglio 2011 e dalla ASL FG con nota acquisita al prot. 433 del 21 luglio 2011;

preso atto che non pervenendo osservazioni da parte del Comune di Foggia pur a fronte dei diversi solleciti, si è ritenuto di considerare il pronunciamento del Comune di Foggia espresso con il parere favorevole reso con nota prot. 15475 del 09.12.2010,

preso atto che la Provincia di Foggia non ha fatto pervenire alcuna osservazione entro i termini stabiliti;

Tenuto conto che l'impianto, della "Soc. Coop. Nuova San Michele" con sede legale in Via Zara 93 a Foggia è già autorizzato in forza dei provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell'allegato tecnico Allegato A al punto 3.0;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, dando atto che le prescrizioni contenute nel «Documento Tecnico», che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C - Parere di Arpa Puglia sul Piano di Monitoraggio e Controllo", tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la società "Soc. Coop. Nuova San Michele" - impianto di FOGGIA non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 1221/2009 EMAS), ma risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento AIA;

*richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto."*

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'acconto, producendo copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che per effetto della intervenuta DGR n. 1113 del 19.05.2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006." si provvederà a richiedere al gestore il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

**Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale**

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "Soc. Coop. Nuova San Michele" per l'impianto ubicato a Foggia in Località San Giuseppe, con codice attività IPPC 5.4. All. I al D.Lgs. 59/05, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: Allegato A di n. 35 (trentacinque) facciate, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo" di n. 40 (quaranta) facciate e Allegato C - "Parere di Arpa Puglia sul Piano di monitoraggio e controllo" di n. 2 (due) facciate;

Di stabilire che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 del documento tecnico "Allegato A";
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'individuazione dei relativi percorsi procedurali";
- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- il gestore dovrà provvedere al saldo delle somme già versate in sede di istanza, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1113 del 19.05.2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006.";



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

- Il presente provvedimento è efficace a decorrere dall'accettazione da parte della Provincia di Foggia delle garanzie finanziarie che il gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007; il provvedimento provinciale di accettazione delle garanzie finanziarie dovrà essere comunicato a cura del gestore al Servizio Rischio Industriale e al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche della Regione Puglia.
- L'Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A, B e C".
- L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

**Di disporre** la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Foggia;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Soc. Coop. Nuova San Michele" con sede legale in Via Zara 93 a Foggia,

**di trasmettere** il presente provvedimento alle Provincie di Foggia, al Comune di Foggia, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Ecologia, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Industria e Energia e Agricoltura;

**di trasmettere copia conforme** del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

**di pubblicare** il presente Atto autorizzativo sul BURP;

**di pubblicare** il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti**

ing. Caterina Dibitonto

**il Dirigente del Servizio Rischio Industriale**

ing. Giuseppe Tedeschi



REGIONE PUGLIA  
POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE  
E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Il sottoscritto Funzionario Istruttore, dr.ssa Francesca Visicchio, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Rischio Industriale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore  
dr.ssa Francesca Visicchio

Il sottoscritto funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale", Ing. Paolo Garofoli, conclusivamente verifica che il procedimento istruttorio affidato al funzionario istruttore è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P.

ing. Paolo Garofoli

**Copia Web**  
**Soc. Coop. Nuova San Michele**



**REGIONE PUGLIA**  
**POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE**  
**E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

UNICO

Della presente Determinazione, redatta in duplice originale, composta da n. 12 (dodici) facciate, compresa la presente e degli "Allegato A di n. 35 (trentacinque) facciate, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo" di n. 40 (quaranta) facciate e Allegato C - "Parere di Arpa Puglia sul Piano di monitoraggio e controllo" di n. 2 (due) facciate per un totale di 89 (ottantanove) facciate, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'ambiente, Servizio Rischio Industriale, via delle Magnolie 6/8, Modugno (zona industriale), dal giorno successivo alla data di adozione per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal 21 LUG. 2011.

**l'incaricato alla pubblicazione**

Nunzio Marziliano

*Nunzio Marziliano*

**Attestazione di avvenuta pubblicazione**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Rischio industriale, usi gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Rischio industriale, Via delle Magnolie 6/8, Modugno (Zona industriale), per 10 (dieci) giorni consecutivi, lavorativi, a partire dal 21 LUG. 2011 al 31 AGO. 2011.

**l'incaricato alla pubblicazione**

Nunzio Marziliano

*Nunzio Marziliano*

**il Dirigente del Servizio Rischio Industriale**

ing. Giuseppe Tedeschi

*Giuseppe Tedeschi*

**Soc. Coop. Nuova San Michele**



**Soc. Coop. Nuova S. Michele - Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi**  
Fasc. n. 50

**DOCUMENTO TECNICO**

Il Documento tecnico, parte integrante del provvedimento cod. cifra 169/DIR/2011/00 è composto da: - "Allegato A" composto di n.35 pagine - "Allegato B" composto da 40 pagine e - "Allegato C" composto di 2 pagine

**Allegato A**

1.	IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO .....	3
2.	INQUADRAMENTO URBANISTICO - TERRITORIALE - IDROGEOLOGICO .....	5
3.	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .....	6
4.	DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO .....	7
5.	Descrizione dell'impianto di discarica .....	8
6.	Rifiuti conferibili in discarica .....	10
7.	EMISSIONI ATMOSFERICHE .....	23
8.	RIFIUTI PRODOTTI .....	27
9.	GESTIONE ACQUE .....	28
10.	EMISSIONI SONORE .....	32
11.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	33
12.	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO .....	33
13.	EVENTI INCIDENTALI .....	35

Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo.

Allegato C - Parere ARPA

**Copia web**  
**Soc. Coop. Nuova S. Michele**

## **SITI DI APPROVVIGIONAMENTO**

Cave di prestito

DI PAOLA SRL

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive**  
**Ricevuta**  
**(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**

1 - SUAP competente

<b>Suap di VICO DEL GARGANO in delega alla CCIAA di FG</b>			
del comune di:	<b>VICO DEL GARGANO</b>	Id:	<b>8041</b>
Responsabile SUAP:	<b>Dattoli</b>	<b>Daniela Maria Pia</b>	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	<b>03759680717-05052021-1541</b>		
Protocollo SUAP:	<b>REP_PROV_FG/FG-SUPRO/0033816 del 05/07/2021</b>		
Domicilio elettronico dichiarato:	<b>nicola.iungo@ingpec.eu</b>		

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	<b>DI PAOLA SRL UNIPERSONALE</b>		
Codice Fiscale:	<b>03759680717</b>	Sede legale provincia:	<b>FOGGIA</b>
Presso il comune di:	<b>VICO DEL GARGANO</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>MANNARELLE</b>	n.	<b>SNC</b>

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	<b>IUNGO</b>	Nome:	<b>NICOLA</b>
Qualifica:	<b>CONSULENTE</b>	Codice Fiscale:	<b>NGINCL70R02C514Z</b>

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune	<b>N.D.</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>N.D.</b>	n.	<b>N.D.</b>

6 - Termini del procedimento/controllo

**Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.**

7 - Accesso visione atti del procedimento

**Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).**

**Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:**

**Suap di VICO DEL GARGANO in delega alla CCIAA di FG**

Indirizzo: **PIAZZA SAN DOMENICO n. 5 71018 - VICO DEL GARGANO (FG)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA	Provincia di Foggia - dipartimento ambiente
SCHEDA G1 - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	Provincia di Foggia - dipartimento ambiente

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 03759680717-05052021-1541.SUAP.PDF ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 03759680717-05052021-1541.008.PDF ( ortofoto)
- 03759680717-05052021-1541.009.PDF ( permesso di costruire piazzola pavimentata)
- 03759680717-05052021-1541.005.PDF ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 03759680717-05052021-1541.003.PDF ( autorizzazione provincia di foggia acque di pioggia)
- 03759680717-05052021-1541.007.PDF ( planimetria)
- 03759680717-05052021-1541.004.PDF ( rinnovo esercizio in scadenza)
- 03759680717-05052021-1541.001.PDF ( Procura speciale)
- 03759680717-05052021-1541.006.PDF ( copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 03759680717-05052021-1541.001.MDA.PDF ( MDA Pratica)
- 03759680717-05052021-1541.002.PDF ( SCHEDA G1 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	<b>nicola.iungo@ingpec.eu</b>
--	-------------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	<b>05/07/2021</b>
--------------------	-------------------





## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, li 10 MAG. 2019

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione  
Sig. Nicola Lacalamita

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Servizio Attività Estrattive
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplina attività delle cave – l.r. n.37/1985 e s.m.i.
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 103 del 10 MAG. 2019 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 090/DIR/2019/00103

OGGETTO: **l.r. 37/85 e s.m.i. – Autorizzazione riattivazione e ampliamento coltivazione cava di calcare in località "MANNARELLE" – Comune di VICO DEL GARGANO (FG) - Foglio 26 part.lla 226p-227-230p-231p, Foglio 27 part.70p, Foglio 28 part.lla 410-411p-412-413p-414-447p-722p e 725p – ditta DI PAOLA srl - VICO DEL GARGANO (FG).**

L'anno 2019, addì 10 del mese di Maggio presso la sede della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche in BARI – Via Gentile, 152.

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;



- VISTO** il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA** la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA** la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO** il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO** il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29-07-2016 "Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" che conferisce l'incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Ing. Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- VISTA** la D.D. n. 16 del 31-03-2017 del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, che conferisce l'incarico di Dirigente del Servizio Attività Estrattive all'ing. Pierluigi Loiacono;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. A.ES. Foggia, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- la Società DI PAOLA srl con Nulla Osta del Servizio Attività Estrattive n.9959 del 15/07/2015 è stata autorizzata a subentrare alla ditta DI PAOLA Rocco nel ripristino-recupero della cava di calcare in località MANNARELLE - VICO DEL GARGANO (FG) esercita ex art.35 l.r. 37/85 sulle part.lle 410-411-412-413-414-725 F.28 e sconfinamento su quota parte delle part. 231 - F.26, part. 70 F.27 e part.lle 447-722 F.28, interessata nell'insieme una superficie di 5,50 ettari;
- la Società DI PAOLA con istanza acquisita il 14/01/2016 al prot. n.0451 e successive integrazioni documentali acquisite al n.3319 il 15/03/2016 e al n.9559 il 29/07/2016, ha chiesto, ex art.8 l.r. 37/85, l'autorizzazione a riattivare e ad ampliare la coltivazione sulle limitrofe particelle 226-227-230 Foglio 26, su una superficie complessiva di 9,00 ettari;
- il Servizio Attività Estrattive, verificata la completezza e la conformità dell'istanza di che trattasi a quanto disposto dalla l.r. n. 37/85 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente, ha invitato con nota n.12332 del 30/11/16 il Comune di VICO DEL GARGANO, quale "Autorità Competente" ad attivare le procedure di compatibilità ambientale ai sensi del combinato disposto art.6, comma 7, D.Lgs. 152/2006;
- il responsabile dell'UTC III Settore Comune di VICO DEL GARGANO con nota n.7987 del 14/07/2017 ha indetto una prima Conferenza di servizi per il giorno 24/08/2017;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.11547 del 01/09/2017, a riscontro della nota suddetta ha comunicato che non sussistono condizioni di incompatibilità sull'area interessata dall'apertura della cava in oggetto con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI approvato. Prescrivendo al contempo di: *1) la ditta dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere; 2) sia verificata la compatibilità delle attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto delle strada e dalle altre opere pubbliche o di interesse collettivo e/o privati, previste dalle norme vigenti.*;
- con successiva nota n.13040 del 23/11/2017 il responsabile dell'UTC ha indetto una seconda conferenza di servizi per il giorno 21/12/2017, con cui ha convocato oltre agli Enti indicati dallo scrivente Servizio con la suddetta nota n.12332/2016 anche l'ARPA Puglia, il Settore Ambiente



della Provincia di Foggia e l'ASL FG, ed ha allegato le tavole progettuali trasmesse dalla DI PAOLA il 29/06/2017 opportunamente modificate in virtù del parere della Commissione Locale per il Paesaggio verbale n.3 del 13/03/2017 (*esclusione della porzione della part.230 F.26 interessata dalle componenti botanico-vegetazionali del PPTR*);

- il Comune di Vico con nota n.7314 del 21/06/2018 ha inviato copia delle integrazioni documentali richieste in dette conferenze e prodotte dalla DI PAOLA il 19/03/2018;
- il responsabile dell'UTC III Settore Comune di VICO DEL GARGANO con Deliberazione n.154 del 28/03/2019 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto di riattivazione e ampliamento di che trattasi a condizione che siano rispettate le prescrizioni della Commissione locale per il Paesaggio (*esclusione della porzione della part.230 F.26 interessata dalle componenti botanico-vegetazionali del PPTR*), del Servizio Territoriale di Foggia (*parere favorevole ampliamento coltivazione cava nella zona sottoposta a vincolo idrogeologico nel rispetto degli elaborati tecnico-grafico/planimetrico di progetto vistati*), della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Foggia (*esecuzione scavi alla costante presenza di tecnici archeologi qualificati e valutati*) e dell'ASL/FG (*evitare ristagni d'acqua, divieto di utilizzo cava a discarica di qualunque tipo ed evitare rischi di precipitazione persone, animali e cose*);
- con successiva nota n.4442 del 16/04/2019 il Responsabile comunale ha attestato che sia durante l'iter procedurale che nella fase di pubblicazione della determina n.154/2019 non è stata manifestata alcuna osservazione;

**Considerato che:**

- le particelle su cui insiste la cava sono in disponibilità della DI PAOLA srl, e precisamente la n.70 F.27 giusto atto di compravendita per notar D'ADDETTA Carla del 03.09.13 rep. n.21205, le restanti particelle giusto contratto di fitto con i proprietari DI PAOLA Antonietta e Matteo del 30/03/2015 sino al 30/03/2037 prorogabile per ulteriori venti anni, registrato a San Severo il 09/04/2015 al n.1495/3T;
- il richiedente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- il piano di coltivazione prevede:
  - lo scavo in 20 (venti) anni di 2.050.000 mc di roccia in posto sino alla quota fondo cava di 410,0 m. s.l.m., non previsti sfridi, mentre il terreno di scortico dei 2 ettari in ampliamento stimato in circa 4.000 mc sarà accantonato in cava;
  - previsti quattro lotti con approfondimento a gradoni di 15 m di alzata, 6,5 m di pedata e inclinazione scarpata di 72°, tutti raggiungibili e ispezionabili a mezzo rampe;
  - il costo del recupero, consistente nello stendimento di 22.500 mc di terreno vegetale, in gran parte da acquistare, a formare uno strato dello spessore di 30 cm per consentire l'idrosemina e la messa a dimora di circa 3000 arbusti, è stato stimato in 137.800,00 euro. Tale valore se parametrato alla superficie complessiva cava è inferiore al valore minimo di 20.000,00 €/ettaro stabilito dalle NTA del PRAE, per cui l'importo da garantire dovrà essere di 180.000,00 €;
- la Banca dati nazionale unica documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, in data 20/12/2017, ha comunicato che nei confronti della DI PAOLA srl non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del citato d.lgs n. 159/2011, la Società atteso il tempo trascorso il 19/04/2019 ha rinnovato l'iscrizione nella WHITE LIST e presentato a ½ pec l'autocertificazione antimafia, ex art.89 D.Lgs 159/2011, del rappresentante legale con la quale dichiara "*che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs n. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nel successivo art.85, ed inoltre di*



essere a conoscenza "che il titolo autorizzativo richiesto è assoggettabile alla condizione risolutiva di cui all'art.88, comma 4 bis del d.lgs n.159/2011";

**Ritenuto** di proporre il rilascio alla DI PAOLA srl, ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione mineraria a riattivare e ad approfondire la coltivazione della cava di che trattasi;

#### **verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione del presente provvedimento del responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

la ditta **DI PAOLA srl**, con sede in VICO DEL GARGANO (FG) – C.da Mannarelle – P.IVA 03759680717, PEC [dipaolasrl@pec.it](mailto:dipaolasrl@pec.it), (rappresentante legale DI PAOLA Matteo, nato il 28/07/1976 a ISCHITELLA (FG), C.F. DPLMTT76L28E332I, ivi residente in Via S. d'Acquisto n.45), di seguito denominata Esercente, è

#### **AUTORIZZATA**

- ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/1985 a riattivare e ad ampliare la coltivazione della cava di calcare in località MANNARELLE - VICO DEL GARGANO (FG), su terreni in disponibilità, ricadenti sulle part.Ile 226p-227-230p-231p del Foglio 26, part.70p del Foglio 27, part.Ile 410-411p-412-413p-414-447p-722p e 725p del Foglio 28, per complessivi 9,00 ettari, di cui solo 7,00 interessati dagli scavi, delimitata da 19 vertici



da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2019) ed il numero di riconoscimento da 1 a 19, così come indicati nella planimetria allegata (*che tiene conto dell'esclusione della porzione della part.230 F.26 interessata dalle componenti botanico-vegetazionali del PPTR*), parte integrante delle presente provvedimento.

Le condizioni e prescrizioni impartite nella determina di verifica di non assoggettabilità a VIA del Dirigente del Settore Ambiente Comune di VICO DEL GARGANO n.154 del 28/03/2019, allegata, si intendono qui integralmente trascritte.

- 1) L'Esercente deve depositare entro 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 180.000,00 (centottantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire ed ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale e il relativo collaudo. Detta polizza fideiussoria sarà svincolata con specifica determina a seguito verifica ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza dell'esecuzione dei lavori di recupero ambientale, l'Esercente è tenuto ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti.
- 2) L'autorizzazione in questione è valida fino al 15/05/2039, potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto da presentarsi sei mesi prima della scadenza;
- 3) L'Esercente deve comunicare al Servizio Attività Estrattive, entro 12 mesi dalla data di scadenza autorizzazione, l'avvenuto recupero dell'area al fine di consentire l'esecuzione del collaudo ex art. 25 della L.R. 37/85, quindi adottare il provvedimento di cessazione cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione del recupero, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria prestata per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non pervenga entro il 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di escussione polizza fideiussoria;
- 4) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:
  - a. prima dell'avvio dei lavori di coltivazione deve:
    - produrre la garanzia finanziaria, così come definita al punto 1)
    - trasmettere almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio lavori, compresi quelli di preparazione di cui ai punti seguenti, la **DE** denuncia di esercizio, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito del Servizio [http://www.sit.puglia.it/portal/attivita\\_estrattive](http://www.sit.puglia.it/portal/attivita_estrattive) ed il **DSS** documento di sicurezza e salute sulla valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti, ai sensi del combinato disposto artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 e artt.6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e Sicurezza sul lavoro;
    - apporre all'accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;



- realizzare la recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
- eseguire le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
- consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e ne sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia il nominativo ed il curriculum dell'archeologo esterno qualificato incaricato di eseguire il controllo;
- b. condurre i lavori di coltivazione e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato così come dettagliato negli elaborati prodotti e nel rispetto delle prescrizioni imposte e comunque in maniera tale da garantire sempre:
  - o *la sicurezza dei luoghi e la stabilità generale delle pareti di scavo;*
- c. trasmettere alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive:
  - entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine dei lavori preparatori descritti al precedente punto a. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;
  - entro il 31 marzo di ogni anno: 1) la scheda statistica; 2) il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 3) la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti; 4) l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze Dirigente Servizio Attività Estrattive n.1-2-3 del 2014;
- d. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
  - o la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
  - o per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
  - o prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree;
  - o *devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;*
  - o *prima di procedere con nuove scoperture comportanti la rimozione del terreno vegetale e dei primi strati del cappellaccio e/o qualora nel corso dei lavori di approfondimento fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e a darne*



*comunicazione del ritrovamento al Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458), a norma dell'art.87, D.L.vo n.490/99;*

- o *in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;*
- o *le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;*
- e. *il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;*
- f. *sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;*
- g. *la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di ulteriori fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive. Tutti i manufatti previsti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;*
- h. *per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;*
- i. *la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive;*
- j. *l'autorizzazione scade all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;*

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, redatto in unico originale composto da n°9 facciate, sarà:



- pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
  - trasmesso in copia all'Assessore competente;
- a) notificato in copia alla ditta DI PAOLA srl ed al SINDACO di VICO DEL GARGANO (FG);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive  
(Ing. Pierluigi Loiacono)

Il sottoscritto attesta che il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Responsabile PO AES FG  
(Ing. Pasquale Valenzano)

Cava in località Mannarelle  
agro di VICO DEL GARGANO

Foglio n.26 Particelle n. 226p-227-230p-231p

Foglio n.27 Particelle n.70p

Foglio n.28 Particelle n. 410-411p-412-413p-  
414-447p-722p-725p



Il presente allegato, composto da una  
facciata è parte integrante della  
Determinazione del Dirigente del Servizio  
Attività Estrattive n° 103 del 10/05 2019

Il Dirigente  
Servizio Attività Estrattive  
Ing. Pierluigi LOIACONO

*Pierluigi Loiacono*

*R.L.V.*





# COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

[www.comune.vicodelgargano.fg.it](http://www.comune.vicodelgargano.fg.it)

Ufficio Tecnico Comunale - Settore III

REG. GEN. N.285 del 28.03.2019

## DETERMINAZIONE N. 154 del 28.03.2019

**OGGETTO:** CONFERENZA DI SERVIZI - 'PROGETTO RIATTIVAZIONE E AMPLIAMENTO CAVA DI CALCARE IN LOCALITA' MANNARELLE. DITTA DI PAOLA SRL' - PARERE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.-

---

### IL RESPONSABILE DELL'UTC - III SETTORE

#### "TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE"

VISTO che con Decreto Sindacale n. 83 del 02.10.2018 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del III Settore - "Tecnico Manutentivo/Urbanistica/Ambiente", con l'attribuzione delle competenze e delle attività previste dall'art. 107;

#### Premesso che:

- la Società DI PAOLA srl, con istanza acquisita al prot. n. 5281 del 17.04.2015, e successive integrazioni documentali agli atti prot. n. 451 del 14.01.2016, n. 3319 del 15.03.2016 e n. 9559 del 29.07.2016, ha chiesto alla **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 37/85 - "*Norme per la disciplina delle attività delle cave*"- per la riattivazione e ampliamento della cava di calcare in località "Mannarelle", di questo Comune, su suolo riportato in catasto al F. 26 part.lla 226 - 227 - 230 - 231, al F. 27 p.lla 70 e al F. 28 part.lla 9 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 447 - 722 e 725;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2001, così come modificato dalla L.R. n. 17/2007, per il presente procedimento l'amministrazione comunale è "**Autorità Competente**" di cui all'art. 5 lett. p) del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- La legge n. 241/90, come modificata dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127, prevede che si debba stabilire un maggior coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale, detta legge a tal fine prevede che, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea;
- la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- La Regione con propria nota Prot. A00\_090 / 30.11.2016 N. 12332, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 01.12.2016, al n. 12840, ha invitato l'Amministrazione

comunale, in qualità di “*Autorità Competente*” ad attivare le procedure di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del citato d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Vista la normativa di riferimento in materia ed in particolare:

- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.04.1996, integrato e modificato dal C.P.C.M. 07.03.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 08.09.1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14.06.2007, n. 17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”, con la quale tra l’altro entra in vigore operatività della delega alla Province delle funzioni in materia di procedura VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- Il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 12.02.2014, n. 4, “*Semplificazioni del procedimento amministrativo. modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*”;
- Il D.Lgs n. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- La Legge n. 241 del 07.08.1990, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e la legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

#### Considerato che:

la società **DI PAOLA** srl - in data 24.12.2016, prot. 13766 - ha trasmesso la documentazione tecnico/amministrativa inerente alla **riattivazione e ampliamento della cava di calcare in località “Mannarelle”**, di questo Comune, su suolo riportato in catasto al F. 26 part.lle 226 – 227 – 230 – 231, al F. 27 p.lla 70 e al F. 28 part.lle 9 – 410 – 411 – 412 – 413 – 414 – 447 – 722 e 725;

#### Tutto ciò visto e considerato,

questa Amministrazione comunale quale “*Autorità Competente*”, ha avviato i processi necessari all’acquisizione dei pareri e dei provvedimenti sovra comunali, di cui di seguito si riporta la procedura svolta ed i relativi pareri acquisiti:

- In data 09.02.2017, il Responsabile del III Settore ha espresso il proprio **parere urbanistico favorevole**;
- In data 20.02.2017, con nota prot. 1850 il Responsabile del III Settore richiedeva alla Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, ... *quale Ente debba esprimersi nel merito ambientale, per il rilascio del relativo parere, anche alla luce della Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001...*;
- In data 13.03.2017, con verbale n. 3 – la **Commissione Locale per il Paesaggio**, ha espresso il proprio **parere favorevole** con la seguente prescrizione:

*“Dall’area di scavo rappresentata nella tavola n. 2 del 14.12.2015, venga esclusa la porzione di particella n. 230 del foglio 26 interessata dalle componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR della Regione Puglia, come riportato nella integrazione del 13.03.2017, prot. 2628”;*

- La Commissione ha comunicato altresì al Sindaco, che nelle integrazioni prodotte con la detta nota, la parte, ha richiesto altresì, la convocazione della **Conferenza dei Servizi**, giusta quanto evidenziato dalla Regione Puglia nella propria nota prot. 12332, del 30.11.2016;
- In data 26.04.2017, prot. 4483 – la Provincia di Foggia, ha comunicato in risposta alle note comunali n. 1850 del 20.02.2017 e successiva prot. n. 23527 del 18.04.2017, che sulla scorta di quanto relazionato dal dott. Geol. Triggiani Pasquale (progettista) il progetto così come rappresentato, *...non sarebbe assoggettato a procedure di valutazione di impatto ambientale obbligatoria (VIA) di cui all’allegato A elenco A.3 – Progetti di competenza del Comune...;*
- In data 29.06.2017, con nota prot. 7254, la società **DI PAOLA srl**, ha trasmesso le tavole progettuali modificate in virtù del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, per l’avvio della procedura della Conferenza dei Servizi, come da nota Regionale prot. n. 12332 del 30.11.2016;
- la Conferenza dei Servizi è stata convocata con nota comunale n. 7987 del 14.07.2017 per il giorno 24.08.2017;
- In data 02.08.2017, prot. 8692 la **Regione Puglia** – Dipartimento Agricoltura Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche, ha trasmesso propria nota prot. n. 7195 del 01.08.2017, con la quale *ha comunicato che l’intervento in oggetto non necessita di parere di compatibilità al PTA (Piano Tutela della Acque) in quanto l’area di intervento è esclusa dal detto piano di tutela adottato con delibera regionale n. 883 del 19.06.2007 e approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009;*
- In data 24.08.2017 si è riunita la **Conferenza dei Servizi** alla presenza dei signori: Massimo d’Adduzio Responsabile del III Settore – Ing. Pasquale Valenzano rappresentante del Servizio Attività Estrattive regionale – il legale rappresentate della Società **DI PAOLA** – il progettista dott. Geol. Pasquale Triggiani.
- La conferenza è stata chiusa alle ore 12,15, senza esito constatata la mancata partecipazione degli altri Enti invitati con nota n. 7195 del 01.08.2017, con la decisione di convocare una seconda conferenza;
- **I relativi verbali sono stati trasmessi agli enti interessati con nota comunale n. 2696 del 08.03.2017;**

Con nota prot. 13040 del 23.11.2017, veniva convocata la seconda Conferenza dei Servizi, per il giorno 21.12.2017 - nota trasmessa, con la relativa documentazione adeguata ai seguenti Enti:

*Regione Puglia, sez. tutela e valorizzazione del Paesaggio – Bari;*

*Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana OO.PP. e Paesaggio – Bari;*

*Regione Puglia, dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambiente, Bari;*

*Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Foggia;*

*Regione Puglia, dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, Sezione territoriale di Foggia;*

*ASL/FG – FOGGIA.*

- In data 21.12.2017, si è riunita la **seconda Conferenza dei Servizi** alla presenza dei signori: Arch. Massimo d’Adduzio, Responsabile del procedimento – Dott. Antonio Quagliano dirigente medico del SISP ASL/FG – di **PAOLA Matteo**, rappresentante legale della “di Paola” srl – conclusasi, con la presa d’atto dell’assenza dei funzionari convocati e con la presa d’atto che:



la Provincia di Foggia, pur se non presente, ha fatto pervenire propria nota a mezzo pec. Prot. 71125/2017, acquista al protocollo comunale in data 06.12.2017 al n. 13753, con la quale ... *non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, evidenziando alcune prescrizioni e considerazioni...*;

Il dirigente medico, del SISP ASL/FG nella sua qualità ha espresso il proprio... *parere favorevole preliminare* condizionando quello definitivo... *previo esame della relazione tecnica sull'approvvigionamento idrico e relativi elaborati grafici, relazione sul container elaborati e relazione di valutazione dell'impatto acustico e computo metrico...*;

A seguito della richiesta di integrazione da parte del funzionario ASL/FG dott. Antonio Quagliano, la società DI PAOLA srl, ha prodotto la relativa documentazione integrativa, trasmessa in data 22.03.2018, prot. 3358 – ed in particolare:

- *Relazione tecnico descrittiva relativa al container da installare, all'approvvigionamento idrico e allo scarico in sub irrigazione della acque prodotte dai servizi igienici annessi al container;*
- *Elaborati grafici del container e della relativa subirrigazione (TAV. 1 e TAV. 2);*
- *Relazione tecnica di previsione di impatto acustico;*
- *Preventivo acquisto e installazione container;*
- *Copia del versamento di € 55,26 in favore dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia;*
- *Copia autorizzazione allo scarico in sub irrigazione delle acque reflue;*
- *Copia documento attestante la fornitura di acqua potabile;*
- *Quadro economico relativo al ripristino finale della cava con riportata l'area recintata e quella di cava come richiesto dall'ing. Pasquale Valenzano, funzionario regionale.*

**Con nota prot. 08.03.2018, prot. 2696 sono stati trasmessi agli Enti interessati i verbali delle conferenze dei servizi;**

- In data 11.06.2018, prot. 6836 è stata acquisita la nota prot. AOO\_180/000 31139 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia – ad oggetto: **PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO** (R.D.L. n. 3267/1923 – R.R. n. 9/2015), riportante il ... *Parere Favorevole, espresso dall'Ente, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. N. 3267/1023 e del R.R. N. 9/2015 con le seguenti prescrizioni:*

- 1) *i movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafico/planimetrico di progetto che saranno parte integrante del provvedimento, vistati da questa sede Provinciale di foggia della Sezione Foreste; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici. Si fa salva la possibilità di presentare progetto di variante per l'espressione di ulteriore parere di questa Sezione Provinciale;*
- 2) *siano rispettati i contenuti di cui al capo II del R.R. n. 9/2015.*

In data 17.10.2018, prot. 11959 è stata acquisita la nota prot. 8840 del 16.10.2018, della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio di Foggia, ad oggetto: *Procedura di VIA relativa al progetto per la riattivazione e l'ampliamento della cava di inerti denominata di Paola, sita in agro di Vico del Gargano in località "Mannarelle", area identificata catastalmente al fg. 27, p.lla 70* – riportante i seguenti pareri di competenza:

**In riferimento agli aspetti di interesse archeologico:** si ritiene il progetto compatibile con le esigenze di tutela archeologica con l'osservanza della seguente prescrizione: *"tutte le opere di scavo e di movimentazione terra da realizzarsi siano eseguite alla costante*



presenza di tecnici archeologi qualificati, nominati dalla Società committente, con idonei titoli formativi e professionali per elaborare la documentazione scientifica; La Scrivente di riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”;

In riferimento agli aspetti paesaggistici: considerato che la località interessata dall'intervento di cui trattasi, risulta interessata dalla compresenza delle seguenti componenti paesaggistiche:

**Componenti geomorfologiche**

UCP Versanti (art. 53 delle NTA del PPTR)

UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico;

**Componenti delle culturali insediative**

BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79 della NTA del PPTR), Scheda PAE0036 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località San Menaio nel Comune di Vico del Gargano.

con il seguente parere: si ritiene il progetto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica.

Inoltre la Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto di V.I.A. comunale, risultando l'intervento compatibile con le esigenze di tutela.

Con nota pervenuta a questo Comune In data 21.03.2019, registrata al prot. 3251, ad oggetto: parere igienico sanitario conferenza dei Servizi del 21.12.2017 e integrazioni. Rif. “Progetto per la riattivazione e ampliamento della cava di inerti denominata Di Paola srl”, l'ASL / FG, ha espresso il proprio parere igienico sanitario favorevole, con i seguenti obblighi e divieti:

*-l'obbligo di evitare ristagni d'acque o avvallamenti dei terreni non dotati di facile scolo, di non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei e con il divieto di utilizzare la cava per discariche di qualunque tipo, salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali.*

**Tutto quanto sin qui premesso ed esplicito, dunque, preso atto:**

dei pareri favorevoli e nulla osta espressi dagli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento:

**Considerato che:**

ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

da ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza dei Servizi, risultano, quali autorizzazioni e acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di cui che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali come nelle premesse riportate:

- ✓ Parere Urbanistico favorevole del Responsabile del III Settore;
- ✓ Parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio;
- ✓ Nota della provincia di Foggia – Ufficio Ambiente – di non assoggettabilità degli interventi alla procedura di impatto ambientale obbligatoria (VIA) di cui all'allegato A elenco A.3 – Progetti di competenza del Comune;
- ✓ Nota della Regione Puglia – dipartimento Agricoltura Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche – di non assoggettabilità degli interventi al parere di compatibilità al PTA (Piano Tutela delle Acque), poiché l'area di intervento è esclusa dal detto Piano di Tutela delle Acque;

- ✓ Nota della Provincia di Foggia, con la quale non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ✓ Parere favorevole, espresso dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia in merito al vincolo idrogeologico;
- ✓ Parere di compatibilità paesaggistica, espresso dalla competente Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio di Foggia, con riferimento agli aspetti di interesse archeologico, agli aspetti paesaggistici, nonché il parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto di VIA comunale;
- ✓ Parere favorevole definitivo dell'ASL/FG.

che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento; che comunque è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e non espressamente ricomprese nel presente provvedimento, oltre all'autorizzazione, ovvero il rilascio del Permesso di Costruire, per le opere previste in progetto.

**Valutato:**

che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- 1) **DI APPROVARE**, quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., **parere favorevole di compatibilità ambientale** per il progetto in esame, proposto dalla Società **DI PAOLA srl**, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito:

- **Commissione Locale per il Paesaggio:**

*“dall'area di scavo, venga esclusa la porzione di particella n. 230 del foglio 26, riportata nella tavola n. 2 del 14.12.2015, interessata dalle componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR della Regione Puglia;*

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia: Movimenti di terra in zona sottoposta al vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923 – R.R. n. 9/2015)**

*“I movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafico/planimetrico di progetto che saranno parte integrante del provvedimento, visti da questa sede Provinciale di Foggia della sezione Foreste; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici”, si fa salva la possibilità di presentare progetto di variante per l'espressione di ulteriore parere di questa Sezione Provinciale”;*

*“Siano rispettati i contenuti di cui al capo II del R.R. n. 9/2015”.*

- **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - in riferimento agli aspetti archeologici:**

*“tutte le opere di scavo e di movimentazione terra a realizzarsi siano eseguite alla costante presenza di tecnici archeologi qualificati, nominati dalla società committente, con idonei titoli formativi e professionali per elaborare la documentazione scientifica; la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati”.*



- ASL / FG:

"con l'obbligo di evitare ristagni d'acque o avvallamenti dei terreni non dotati di facile scolo, di non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei e con il divieto di utilizzare la cava per discariche di qualunque tipo, salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali";

"con l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti, onde impedire l'utilizzo della cava a discarica di qualunque tipo, nonché per evitare rischi di precipitazione di persone, animali e cose".

- 3) **DI INFORMARE** che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici Tecnici del Comune;
- 4) **DI PROCEDERE** a modificare e/o annullare, il presente provvedimento in caso dalle attività di monitoraggio, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati;
- 5) **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento finale, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n. 11/2001, alla società proponente **DI PAOLA srl**, e di trasmettere l'atto alla **REGIONE PUGLIA** -Ufficio Servizio Attività Estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione di competenza e per conoscenza ai seguenti soggetti:

- Alla Regione Puglia – Ufficio Servizio Attività Estrattive;
  - Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Foggia;
  - Alla provincia di Foggia;
  - Al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia;
  - Al SISP ASL/FG – Foggia;
  - Al Sindaco;
  - Al Segretario Generale;
  - Al Comando Polizia Municipale.
- 6) **DI DISPORRE** la registrazione della presente determinazione;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra specificato in premessa, con la presente determinazione:

- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott. Ing. / Arch. Pio Gianluca Tonti;
- si comunica all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, anche agli effetti dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, di inserire i dati di seguito riportati sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".



Il Responsabile del III Settore  
Ing. / Arch. Pio Gianluca TONTI

Il presente allegato, composto da n. 08  
facciat. è parte integrante della Determina-  
zione del Dirigente del Servizio Attività  
ESTRATTIVE n. 103 del 10-07-2019

Servizio Attività Estrattive  
Il Dirigente/Ingegnere Capo  
(ing. Pierluigi LOIACONO)

*Pierluigi Loiacono*

#### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. 486 per quindici giorni consecutivi dal 28.03.2019

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE

*[Signature]*

**Suap di VICO DEL GARGANO in delega alla CCIAA di FG**  
**Identificativo elenco nazionale SUAP: 8041**

**Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)**

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario  Provincia Comune Destinatario   
Identificativo SUAP  Ufficio Destinatario   
secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:   
Codice fiscale   
Forma giuridica   
Provincia e Numero Rea della sede legale

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento  Codice pratica   
Descrizione

Procura speciale

Procura speciale

Nome file allegato	Descrizione
03759680717-05052021-1541.001.PDF	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome  Nome   
Qualifica  Cod. Fiscale   
Indirizzo email o PEC  Telefono

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

## Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Descrizione
03759680717-05052021-1541.001.MDA.PDF	MDA Pratica
03759680717-05052021-1541.003.PDF	autorizzazione provincia di foggia acque di pioggia
03759680717-05052021-1541.004.PDF	rinnovo esercizio in scadenza
03759680717-05052021-1541.007.PDF	planimetria
03759680717-05052021-1541.008.PDF	ortofoto
03759680717-05052021-1541.009.PDF	permesso di costruire piazzola pavimentata
03759680717-05052021-1541.005.PDF	Fotocopia di un documento di identita' del soggetto
03759680717-05052021-1541.006.PDF	copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
03759680717-05052021-1541.002.PDF	SCHEDA G1 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA

BASANISI SRL



*Provincia di  
Foggia*  
*Settore Assetto del  
Territorio e Ambiente*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
PROGETTO DI "AMPLIAMENTO CAVA INERTI COMUNE DI CARPINO  
PROPONENTE Basanisi

Settore	<b>AMBIENTE</b>
Dirigente	<b>ARCH. STEFANO BISCOTTI</b>
La Determinazione richiede impegno di spesa:	<b>NO</b>
La Determinazione contiene dati sensibili:	<b>NO</b>

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A.;
- Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;
- Con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato
- Con decreto presidenziale n.6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per il nuovo triennio
- La società Basanisi ha inoltrato, in data 12/03/2015 prot. n. 2015/0017305 ai sensi dell'art. 16 della L. R. 11/2001, domanda per "AMPLIAMENTO CAVA INERTI COMUNE DI CARPINO LOC. MONTE VERNONE".
- Con nota Prot. 2016/0050607 del 20/07/2016 il Settore Ambiente ha convocato per il giorno 22/8/2016 la Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla nota di convocazione era allegato il Parere rilasciato dal Comitato VIA (**Allegato 1**);

- In data 22/8/2016 si è svolta la predetta seduta di conferenza nel corso della quale non si è registrata la presenza di alcuno dei soggetti invitati oltre la ditta, per cui la seduta è stata rinviata a data da destinarsi;
- Con nota Prot. 2016/0063243 del 30/09/2016 il Settore Ambiente ha convocato per il giorno 20/10/2016 nuova seduta di Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n prot. 64021 del 5/10/2016, la ditta. Trasmetteva la seguente documentazione:
  - *Parere espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano, in data 21/12/2013 prot. 6905;*
  - *Parere espresso dall'Ispettorato dipartimentale delle Foreste – Regione Puglia in data 25/07/2001 prot. 7509.*
  - *Parere espresso dal comune di Carpino in data 25/10/2004 prot. N. 6662;*
  - *Nostra Nota integrativa inviata via PEC del 01/08/2016.*
- In data 20/10/2016 si è svolta la predetta seduta di conferenza nel corso della quale si è verbalizzato quanto segue:

*“La Conferenza prende atto dell'inoltro delle seguenti note:*

- *Nota Arpa n. 50020 del 25/8/2016*

*Il Rup da lettura della nota Arpa sopra citata e ne consegna copia ai rappresentanti della ditta.*

*La ditta si impegna a produrre all'Arpa e contestualmente alla Provincia la documentazione integrativa richiesta.*

*Fa rilevare in ogni caso che la Regione Puglia- Ufficio Minerario era già in possesso di parte di tale documentazione ma non la ha resa pubblica sul portale dedicato.*

*La ditta in ogni caso produrrà gli atti richiesti.*

*Il Rup si impegna a riconvocare la seduta conclusiva entro i successivi 30 giorni del ricevimento dei documenti da parte della ditta.*

*La ditta conferma la richiesta di applicazione dell'art. 106 c. 2bis delle NTA del PPTR in quanto ha prentato istanza all'Ufficio Minerario antecedentemente alla data del 2/8/2013.*

*La ditta ricorda al Rup di invitare il Parco del Gargano alla prossima seduta di CdS.”*

- Con nota Prot. 2016/0073828 del 16/11/2016 il Settore Ambiente ha convocato per il giorno 12/12/2016 nuova seduta di Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- In data 12/12/2016 si è svolta la predetta seduta di conferenza nel corso della quale si è verbalizzato quanto segue:

*La Conferenza prende atto dell'inoltro delle seguenti note:*

- *Nota n. 9252 del 9/12/2016 della Sezione urbanistica della Regione Puglia*
- *Nota n. 74445 del 12/12/2016 di Arpa Puglia*

*Il Rup da lettura delle note sopra citate e invita la ditta a produrre le integrazioni come richieste da Arpa Puglia.*

*La ditta richiede in proposito un ulteriore differimento dei tempi relativi al procedimento in atto, al fine di valutare la documentazione da produrre e, inoltre, valutare eventuali soluzioni alternative all'istanza prodotta, che non si configuri come ampliamento dell'attività esistente.*

*Il Rup prende atto dell'evolversi del procedimento e si riserva di convocare ulteriore seduta della Conferenza di Servizi.*

*La ditta invita ancora il Rup a convocare il Parco per la prossima seduta.*

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 81804 del 21/12/2016, la Soprintendenza inoltrava parere n. 3241 del 15/12/2016 con il quale si evidenziava il contrasto dell'intervento con il PPTR approvato
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 41598 del 4/7/2017, il Comune di Carpino ha trasmesso la seguente documentazione:

- *Copia verbale Deliberazione CC n.9.del 23/6/2017*
- *Nota Regione Puglia n. 9252 del 9/12/2016*

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n prot. 41948 del 6/7/2017, la ditta. Trasmetteva la seguente documentazione:
  - *Iter amministrativo*
  - *Relazione geologica – geomorfologica integrativa*
  - *Certificato di agibilità*
  - *Autorizzazione immissione in atmosfera ed analisi*
  - *Valutazione impatto acustico*
  - *Prove Emissioni In atmosfera 2016 e 2017*
  - *Ricevuta Pec ARPA*

Nella stessa nota la ditta dichiarava che: - *“In riferimento alla richiesta pec del 23/06/2017, conferma l'interesse al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, precisando che la stessa debba essere rilasciata ai sensi delle N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, art. 106 “Disposizioni transitorie” comma 2bis art. 106”*

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 44688 del 20/7/2017 la ditta ha chiesto *la revisione del parere della Soprintendenza Archeologica - belle arti - e Paesaggio protocollo 3241 del 15/12/2016, con parere espresso contrario ai sensi della lettera a3 del comma 3, dell' Art. 71 e seguenti del NTA del PPTR Puglia vigente*
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 55339 del 27/9/2017, la Soprintendenza inoltrava parere n. 6834 del 26/9/2017 con il quale si confermava il parere negativo precedentemente espresso (**Allegato 2**)
- Con nuova nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 55561 del 28/9/2017 la ditta ha chiesto la revisione dei pareri della Soprintendenza Archeologica - belle arti - e Paesaggio protocollo 3241 del 15/12/2016, e n. 6834 del 26/9/2017
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 65034 del 9/11/2017, la Soprintendenza inoltrava ulteriore parere n. 8092 del 9/11/2017 (**Allegato 3**) con il quale si confermavano i pareri negativi precedentemente espressi
- Con nota Prot. 71355 del 6/12/2017 il Settore Ambiente ha provveduto ad emettere il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90 sulla base dei seguenti atti:
  - *parere non favorevole espresso dal Comitato VIA in data 9/6/2016*
  - *parere della Soprintendenza n. 8092 del 9/11/2017*
  - *parere della Soprintendenza n. 6834 del 26/9/2017*
  - *parere della Soprintendenza n. 3241 del 15/12/2016*
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 73225 del 15/12/2017 la ditta ha chiesto alla Regione Puglia chiarimenti interpretativi circa l'applicabilità del PPTR all'istanza in oggetto
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 73373 del 18/12/2017 la ditta in attesa dei chiarimenti richiesti alla Regione Puglia circa l'applicabilità del PPTR all'istanza in oggetto, ha richiesto la sospensione del procedimento

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 5070 del 29/1/2019 la ditta ha richiesto il riesame del procedimento reiterando la tesi sull'applicabilità della norma transitoria del PPTR, confermando che la valutazione di impatto ambientale debba essere effettuata sulla scorta dell'apparato normativo del P.U.T.T./p. previgente.
- Con nota n. 6834 del 6/2/2019 il Settore Ambiente visti gli atti allegati alla nota di cui al punto precedente comunicava alla ditta quanto di seguito riportato:

*“Ritenuto sussistano i presupposti affinché si possa riconsiderare la applicabilità della disposizione transitoria di cui al comma 2bis art. 106 delle NTA del PPTR;*

*Considerato tuttavia che la valutazione definitiva dell'istanza sia correlabile non già alla mera definizione del nuovo limite dell'eventuale ampliamento dell'area di coltivazione, ma che tale limite, vista la particolarità del contesto territoriale, non possa che scaturire dalla rielaborazione di un piano di riqualificazione ambientale e paesaggistico, anche calibrato sulla necessità di riconfigurare i fronti di cava attuali in base a criteri oggettivi di messa in sicurezza dei fronti stessi.*

*Si invita codesta ditta a produrre un qualificato e dettagliato piano di riqualificazione ambientale e paesaggistico, che a partire dallo stato dei luoghi, valga anche come piano di recupero finale dell'area di cava da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio regionale attività estrattive.*

*Alla presentazione del suddetto nuovo piano, comprensivo degli eventuali aggiornamenti delle planimetrie relative alle definitive aree di coltivazione, il settore scrivente valuterà le modalità di chiusura del procedimento.*

*Si prega nel frattempo di rendere piena disponibilità ad Arpa Puglia circa la definizione del parere di merito.”*

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 32958 del 20/6/2019 la ditta ha trasmesso la seguente documentazione:

#### *PREGRESSO EXCURSUS AMMINISTRATIVO E PROGETTUALE*

*AA1 - DOCUMENTI DAL 2001 AL 2015 SINTESI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.PDF*

*AA2 - DOCUMENTI DAL 2001 AL 2015 PARERE IDROGEOLOGICO 2001.PDF*

*AA3 - DOCUMENTI DAL 2001 AL 2015 NOTE SOVRINTENDENZE 2001.PDF*

*AA4 - DOCUMENTI DAL 2001 AL 2015 ATTIVITA ESTRATTIVE AMPLIAMENTO 2010.PDF*

*BA1 - NUOVA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO 2015 CON AFFISSIONE ALBO 2016.PDF*

*BA2 - PROG INTEGR 2016 Monaco RELAZIONE Geologica.PDF*

*BA3 - PROG INTEGR 2016 Palmieri RELAZIONE sintetica e descrittiva.PDF*

*BA4 - PROG INTEGR 2016 Palmieri RELAZIONI tecniche specialistiche.PDF*

*BA5 - PROG INTEGR 2016 Palmieri TAVOLE GRAFICHE DA 01 A 12\_4.PDF*

*CA1 - PARERE AUTORITA DI BACINO PUGLIA 2016.PDF*

*CA2 - PARERE REGIONE GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE FORESTALI 2016.PDF*

*CA3 - PARERE REGIONE SERVIZIO ATTIVITA ESTRATTIVE 2016.PDF*

*CA4 - REGIONE E COMUNE CARPINO AFRANCAZIONE USI CIVICI 2017.PDF*

*CA5 - SCIA COMUNALE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 2018.PDF*

#### *PIANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO*

*PRAP A RELAZIONI DI PROGETTO.PDF*

*contenente: A01 Elenco sintetico elaborati;*

*A02 Relazione generale di progetto;*

*A03 Importo lavori di recupero ambientale;*

PRAP B0 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Inquadramento territoriale  
 PRAP B1 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Planimetria  
 PRAP B2 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Ortofotocarta  
 PRAP B3 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Sezioni A-C  
 PRAP B4 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Sezioni B-D  
 PRAP B5 - ATTUALE STATO DEI LUOGHI - Fotografie  
 PRAP C0a - RECUPERO AMBIENTALE - Limiti aree  
 PRAP C0b - RECUPERO AMBIENTALE - Superficie coltivazione  
 PRAP C1 - RECUPERO AMBIENTALE - Struttura e Concept  
 PRAP C2 - RECUPERO AMBIENTALE - Cronodiagramma  
 PRAP C3 - RECUPERO AMBIENTALE - Planimetria  
 PRAP C4 - RECUPERO AMBIENTALE - Sezioni A-C  
 PRAP C5 - RECUPERO AMBIENTALE - Sezioni B-D  
 PRAP C6 - RECUPERO AMBIENTALE - Viste aeree  
 PRAP C7 - RECUPERO AMBIENTALE - Dettagli 50  
 PRAP C8 - RECUPERO AMBIENTALE - Visual  
 PRAP D1 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Planimetria  
 PRAP D2 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Assonometria  
 PRAP D3 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Visual  
 PRAP D4 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Vista Aerea diurna  
 PRAP D5 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Vista Aerea notturna  
 PRAP D6 - VALORIZZAZIONE E RIUSO - Simulazione ortofotogrammetria

- Con nota n. 34451 del 28/6/2019 il Settore Ambiente visti gli atti allegati alla nota di cui al punto precedente preso atto del nuovo parere reso in senso favorevole dal Comitato Via nella seduta del 27/6/2019 (**Allegato 4**), ha richiesto ad Arpa e Soprintendenza la emissione dei pareri definitivi sull'istanza;
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 35536 del 4/7/2019 Arpa Puglia richiedeva ulteriore documentazione integrativa
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 36999 del 12/7/2019, la Soprintendenza inoltrava parere favorevole n. 6081 del 12/7/2019 (**Allegato 5**)
- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 44083 del 5/9/2019 la ditta ha richiesto la pubblicazione sul portale provinciale della documentazione integrativa richiesta da Arpa Puglia, e già trasmessa alla stessa in data 08/08/2019 ed in particolare:

1 RELAZIONE TECNICA+ PdMC  
 2 RAPPORTO DI PROVA Analisi AE48 28062019 E1  
 3 RAPPORTO DI PROVA Analisi AE49 28062019 P1  
 4 RAPPORTO DI PROVA Analisi AE50 28062019 P2  
 5 AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA 60695\_08  
 6 AUTORIZZAZIONE 178\_2018.  
 7 CA5 - SCIA COMUNALE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 2018.  
 8 PROTOCOLLO SCIA VV.FF. 9676 ANTINCENDIO.  
 9 BA2 - PROG INTEGR 2016 Monaco RELAZIONE Geologica.

- Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n 45688 del 16/9/2019 Arpa Puglia ha trasmesso il parere finale n. Protocollo 0064899 - 10 - 13/09/2019, positivo con prescrizioni; (**Allegato 6**)

## TANTO PREMESSO

- Visti gli atti della Conferenza di Servizi e i pareri positivi allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;
- Visti i pareri espressi dal Comitato per la V.I.A.;
- Considerato che ai sensi dell'art 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s. m. i. si considera acquisito senza condizioni l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, la propria posizione;
- Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi;
- Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto de quo;

Visto il Decreto Presidenziale n.19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti;

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 13/05/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Vicepresidente n.122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento.

di esprimere, conseguentemente, per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto di AMPLIAMENTO CAVA INERTI COMUNE DI CARPINO LOC. MONTE VERNONE - PROPONENTE Basanisi

a condizione che vengano ottemperati tutti gli adempimenti riportati in narrativa nonché negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che siano rispettate tutte le prescrizioni che di seguito si elencano:

### **parere favorevole Comitato VIA del 27/6/2019**

1. Si prescrive di operare una ulteriore riduzione dell'area di ampliamento pari a 13.083mq. come rappresentata nell'elaborato C0.a
2. La superficie di coltivazione complessiva non dovrà superare il limite rappresentato nell'elaborato C0.b che prevede una riduzione del limite di effettiva coltivazione di 11.848 mq.
3. gli impatti, seppur parziali rispetto alla presenza degli habitat segnalati nel precedente parere del 9/6/2016, anche se non inclusi in un Sito Natura 2000, si ritengono compensabili operando la scelta sostanziale della riqualificazione progressiva del sito stesso, conferendo carattere prescrittivo all'insieme delle previsioni progettuali enunciate nel Piano di Riqualificazione Ambientale e Paesaggistico presentato in data 24/6/2019;
4. si ritengono altresì prescrittive le modalità operative e cronologiche descritte nel medesimo Piano secondo i seguenti principi:
  - a. Il progetto propone una modalità attraverso la quale man mano che si cava si compensa, compensazione che si attua in termini di superficie che viene qualificata dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Così la cava diventa generatore di recupero, restituendo alla natura la superficie sottratta dalle attività estrattive in corso.
  - b. Coltivazione e compensazione diventano attività parallele e contemporanee, anche se non necessariamente contestuali, rispondendo ai criteri di recupero ambientale richiamati dalle NTA del Piano regionale delle attività estrattive (artt. 11 e 12). La riappropriazione paesaggistica del territorio verrà svolta per tutti i quattro gradoni per l'intero ciclo di coltivazione, alla fine del quale l'ultimo spazio ad essere dismesso sarà il piazzale. Le strutture presenti saranno riabilite ad un nuovo utilizzo non più legato alle attività minerarie, bensì ad attività ludiche e ricreative con caratteri ambientali, naturalistici e didattici.
  - c. La riqualificazione del bacino di scavo, o sedime di cava, dovrà ricucire lo strappo prodotto dall'azione antropica all'interno del tessuto naturale, ripristinandola fisionomia storicamente compromessa dai disboscamenti e dalla pressione esercitata dal pascolo abusivo e dagli incendi che hanno alterato il mosaico ambientale ben prima del periodo di coltivazione della cava, tale ripristino non sarà la mera ricostruzione com'era-dov'era, bensì una nuova figura paesaggistica ricca in bio-diversità ed in valore culturale.
5. Per le ragioni che precedono si prescrive il divieto di procedere allo scavo del secondo gradone, con i profili rappresentati negli elaborati progettuali, in assenza di specifica attestazione che il titolare della ditta dovrà produrre circa la messa in opera di:
  - d. *consolidamento anti-dilavamento dei fronti con palizzate lignee e bio-stuoie*
  - e. *inerbimento delle pareti del fronte di cava*
  - f. *forestazione del fronte di scavo*
6. la medesima cronologia relativa alla contestualità della coltivazione e delle mitigazioni ambientali dovrà essere attuata nel corso della realizzazione dei successivi fronti di scavo.

### **parere favorevole della Soprintendenza n. 6081 del 12/7/2019**

7. per tutte le opere che prevedono scavi in ampliamento dovrà essere attivata l'assistenza archeologica continuativa che dovrà prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate e dovranno essere curate da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione a questo Ufficio contestualmente alla data di inizio lavori;
8. qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28,90 e 175 del D.lgs n.42/2004, la ditta responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestuale comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

## **parere finale ARPA n. Protocollo 0064899 - 10 - 13/09/2019**

9. Siano massimizzati gli accorgimenti tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.
10. Al fine di ridurre le emissioni di polveri dovranno adottarsi le seguenti misure di mitigazione:
  - ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
  - effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
  - ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
  - utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
  - evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto.
11. Sul confine del sito in oggetto verso la strada ed a confine con le aree coltivate (agricola) dovrà essere mantenuta una idonea barriera a verde (misura di mitigazione ambientale) mediante alberi tipo cipressi atti a garantire una adeguata tamponatura delle immissioni polverose e acustiche.
12. Il punto di emissione convogliata sia conforme alle norme alle norme UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008
13. Per le emissioni in atmosfera sia effettuato il monitoraggio come proposto nel PMC con frequenza annuale. Il limite per le emissioni diffuse di polveri totali, in conformità con altre autorizzazioni simili, sia contenuto in 5mg/Nmc e non in 10mg/Nmc come previsto nel PMC proposto.
14. E' fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato della Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata e/o diffusa in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono contestualmente caricati con frequenza indicata nell'atto autorizzativo i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e considerato l'obbligo di conservare presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014 n.180). In ogni caso eventuali comunicazioni e certificazioni (come ad esempio la messa a regime, la data prevista per la misura in autocontrollo, ecc.) riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: [aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it). Resta obbligatoria la comunicazione solo in caso di superamenti dei limiti di legge e/o prescritti in autorizzazione alla Autorità Competente ed al C.R.A. di ARPA.
15. Considerato che il R.R. 26/2013, al comma 2 dell'art. 2 obbliga il riutilizzo delle acque meteoriche e di dilavamento e atteso che dal PMC è stato previsto l'uso per irrigazione del verde ornamentale, assimilabile ad uno scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo con il limiti imposti dalla tabella 4, dell'allegato 5, alla parte III del TUA, come prescritto all'art.10 del R.R. n.26/2013, si prescrive un autocontrollo a valle dell'impianto di trattamento e accumulo predisponendo apposito pozzetto fiscale per campionamento e successiva analisi mediante laboratorio accreditato con frequenza semestrale, conservando gli esiti per almeno 5 anni.
16. Le rilevazioni fonometriche possono avere frequenza triennale salvo modifiche significative.
17. La gestione dei rifiuti sia conforme al D.Lgs. 30/05/2008, n. 117 e al piano di gestione presentato con la documentazione di progetto.
18. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

19. Il PMC sia integrato in frequenze e autocontrolli da quanto indicato ai punti 5, 7 e 8 della presente valutazione.

Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di provvedere alle notifiche, come per legge;

Allegati:

Allegato 1\_1parere Comitato VIA  
Allegato 2\_parere Soprintendenza 6834  
Allegato 3\_parere Soprintendenza 8092  
Allegato 4\_parere Comitato VIA 27\_6\_2019  
Allegato 5\_ Parere Soprintendenza 6081  
Allegato 6\_ Parere Arpa finale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

**Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".**

**Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice**

**contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.**

CAVE FOGLIA SRL



# REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA

**SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Via delle Magnolie, 6 - 70126 MODUGNO (BA) - Tel. 080-5406885 - Fax 080-5404302

Racc. A.R.

**REGIONE PUGLIA**

Prot. AOO 154/ 23.7.09 n. 4368

Alla CAVE FOGLIA srl

Loc. Siponto S.S. 89 Km 167

MANFREDONIA

Prot. AOO\_154/ \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Allegati 1 p.l.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di

MANFREDONIA

Oggetto: Notifica Determina Responsabile P.O. A.ES.FG n. 61 del 18/05/09 -  
l.r. 37/85 e s.m.i. - *Autorizzazione prosecuzione e ampliamento coltivazione  
cava di calcari per inerti sita in località PEDICAGNOLA del Comune di  
MANFREDONIA, interessate le particelle n.22 e 23 del Foglio n.28 - Ditta  
CAVE FOGLIA srl -.*

A norma delle vigenti leggi, si notifica il provvedimento in oggetto, con allegata una copia del progetto esecutivo.

Il Responsabile P.O.  
Pasquale VALENZANO

*RLI*



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA**  
**SETTORE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O.**

N° 67 del registro Atti dirigenziali

cod. cifra 154/DIR/2009/000 67



OGGETTO: l.r. 37/85 e s.m.i. - *Autorizzazione prosecuzione e ampliamento coltivazione cava di calcari per inerti* sita in località PEDICAGNOLA del Comune di MANFREDONIA, particelle n.22-23 del Foglio n.28 - Ditta CAVE FOGLIA srl - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - MANFREDONIA - P.IVA 03285600718.

**II RESPONSABILE P.O. A.ES. FG**

Il giorno 18 del mese di maggio anno 2009 in Modugno, nella sede del Settore

- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTO il D. L.vo 03 febbraio 1993, n.29 e succ. modificazioni;
- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n.80, art.3, 2° comma;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTA la D.G.R. n.1236 del 30.8.05 e succ. modificazioni;
- VISTA la D.G.R. n.1493 del 25.10.05;
- VISTA la D.G.R. n.27 del 01.2.06;
- VISTE le Determine Dirigente Servizio A.ES. n.62 del 19.6.07, n.01 del 09.01.08 e n.4 del 16/1/09 di delega ex 2°) e 3°) comma, art.45, l.r. n.10/07;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.07 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.07 di approvazione del PRAE, e s.m.i.;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30/05/08 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA l'istanza della Soc. CAVE FOGLIA rl, P.IVA 03285600718, con sede in Manfredonia (FG) - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167, acquisita al prot. n.1007 del 14.06.05, con la quale ha richiesto, ai sensi dell'art.8 della l.r. n.37/85, l'approvazione del Progetto di ampliamento della cava PEDICAGNOLA, con interessamento delle particelle 21-22-23 del F.28 e part.lle 56-57 del F.35 su una superficie complessiva di 57,80 ha;

Attesto che copia del presente provvedimento è stato affisso all'Albo del Settore Attività Estrattiva per n.10 giorni consecutivi lavorativi dal 18-05-2009 al 29-05-2009

Il presente provvedimento è, altresì, trasmesso, in copia conforme alla segreteria della G.R. ed al Sig. Assessore al ramo.

Data \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
 Grazia MELE

VISTA

VISTO il N.O. dell'Ufficio Minerario Regionale prot.n.332 del 25/2/04 al trasferimento dell'esercizio in regime transitorio, ex art.35, l.r. 37/85, della cava PEDICAGNOLA dalla "Soc. Industria Estrattiva FOGLIA Francesco nc" alla "Soc. CAVE FOGLIA rl", in essere su quota parte della particella 23 del F.28 per un superficie di circa 8 ettari, notificato con nota n.FG/31 del 28/1/05;

VERIFICATO che la Società CAVE FOGLIA rl ha presentato, ai sensi del combinato disposto art. 23 delle NTA del PRAE e art.14 della l.r. 37/85, la polizza fideiussoria di importo pari a 160.000,00 € (20.000,00 € \* 8 ettari) e l'istanza di proroga, per cui così come disposto della D.G.R. del 20/01/09 n.17, detta Società è autorizzata a proseguire la coltivazione della cava PEDICAGNOLA nel rispetto del progetto originariamente presentato ex art.35 della l.r.37/85, fino al formale rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Servizio Attività Estrattive;

VISTO che durante il periodo di pubblicazione dell'istanza di che trattasi all'Albo Pretorio del Comune di MANFREDONIA, dal 28.03.08 al 11.04.08, non sono state prodotte opposizioni, giusta comunicazione del Comune acquisita al prot. n.3304 del 09.05.08;

VISTO il parere favorevole del Comune di MANFREDONIA, espresso con nota prot. n. 19162/05 del 26.03.08 all'ampliamento nella sola particella 23;

RILEVATO che l'attività estrattiva, come da comunicazioni, a norma dell'art.13, comma 7 della l.r. 37/85, da parte degli Enti preposti, interessa il territorio come di seguito specificato:

- 
- a) il Settore Urbanistico con nota prot. n.364 del 23.07.07 ha comunicato e chiarito che l'area di intervento nella particella 23 del F.28 ricade in ATE "E" del PUTT/P, e che pertanto non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che l'ampliamento della cava esistente non dovrà interessare, al limite Nord, l'area di rispetto del Bene Architettonico "Posta Torre Vecchia" - lo spessore della fascia di rispetto è indicata pari a 100 metri;
  - b) gli Usi Civici non gravano sull'area di che trattasi, come comunicato dall'Ufficio preposto con nota n.884 del 20/10/05;
  - c) il Settore Foreste, con nota prot. n.7679 del 26.07.05 ha comunicato che l'area non ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
  - d) la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici - Bari, con nota prot. n.7352 del 05.09.05, ha comunicato che "l'intervento non interessa località gravata da vincolo di cui al D.L.vo n.42/04;
  - e) la Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto, con nota prot. n.3541 del 19.03.08, ha rilasciato parere favorevole a condizione che i primi lavori di ampliamento vengano eseguiti in presenza di personale tecnico-scientifico della Soprintendenza. Ha comunicato, altresì, che in caso di rinvenimenti, i lavori verranno sospesi per le verifiche di competenza con copertura delle spese di missione da parte del soggetto interessato..;

CONSTATATO che l'area di cava è in disponibilità della Ditta medesima giusto contratto di affitto d'azienda del 23.11.03 registrato al n.2125 in data 01.12.03 all'Ufficio del Registro di RIMINI, con validità sino al 31.12.10, automaticamente prorogata, in caso di legittimazione dell'estensione dell'attività estrattiva, per il tempo necessario all'escavazione di ulteriori 4 Mmc di materiale e comunque sino a raggiungere la durata del contratto pari a venti anni;

ACCERTATO che la Ditta istante ha le capacità tecniche ed economiche;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia Regionale n.194 del 17.04.07, di V.I.A./V.I. favorevole relativamente al completamento dell'attività estrattiva nella sola particella 23 del F.28 e non favorevole relativamente all'ampliamento delle particelle 21 e 22 del F.28 e p.lle 56 e 57 del F.35...;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino della Puglia acquisita al prot. n.48 del 08.01.09, con la quale comunica che sulle aree interessate dall'istanza in oggetto non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli e le N.T.A. di attuazione del P.A.I. a condizione che: 1) i lavori di coltivazione avvengano solo successivamente alla realizzazione delle opere idrauliche di drenaggio perimetrali, che le sponde dei canali aventi profondità significative siano protetti e che siano realizzati all'interno della proprietà; 2) sia assicurato un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda carsica non inferiore a 20 metri.... Precisando che detto parere espresso per l'istanza di proroga ex art.23 delle NTA del PRAE della cava PEDICAGNOLA, deve ritenersi valido anche per il progetto di ampliamento della stessa cava;



TENUTO CONTO che il progetto di ampliamento di che trattasi, ridotto a seguito della prescrizione VIA/VI congloba totalmente l'area ed il volume oggetto di estrazione previsto dal progetto di coltivazione presentato dalla "Soc. Industria Estrattiva FOGLIA Francesco nc" a completamento dell'istanza ex art.35 della l.r.37/85 nell'87 e proseguito dalla "Soc. CAVE FOGLIA rl", con interessamento di una superficie di 8 ha ricadente per la maggior parte sulla particella 23 e limitatamente sulla n. 22, entrambe del Foglio 28;

VISTO il parere favorevole del CTAE alla realizzazione dell'intervento in progetto alle condizioni espresse dagli Enti interessati, in particolare alle condizioni espresse dall'AdB della Puglia, espresso con verbale n.02 del 10.03.09;

VISTI gli atti d'Ufficio;

Il presente provvedimento, non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e s.m.i.; non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### DETERMINA

La Ditta CAVE FOGLIA srl, in seguito denominata "esercente", con sede in MANFREDONIA - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - P.IVA 03285600718

#### E' AUTORIZZATA

ai sensi del combinato disposto artt. 23, NTA del PRAE e 8, l.r. Puglia n.37/85 a proseguire e ampliare i lavori di coltivazione della cava di calcari per inerti in località "PEDICAGNOLA" del Comune di MANFREDONIA, interessando i terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio di mappa n.28 particelle n. 22 e 23 per una superficie complessiva di 19,1500 ettari, così come delimitata dai vertici indicati nella planimetria allegata, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2009) ed il numero di riconoscimento da 1 a 8.

*La presente autorizzazione è condizionata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:*

- 1) Condurre i lavori di coltivazione della cava conformemente al piano di coltivazione dell'ottobre 2007 acquisito agli atti il 18/12/07 al prot.7495 e nel rispetto della prescrizione dell'Autorità di Bacino della Puglia che impone la tenuta del fondo cava mediamente a 25 m.s.l.m e cioè con un franco di 20 metri sulla superficie piezometrica;
- 2) Realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto di recupero dell'ottobre 2007, acquisito agli atti il 18/12/07 al prot.7495;
- 3) Posizionare con **immediatezza** il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché i cartelli di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione così come delimitata dai vertici 1-8;
- 4) Realizzare: 1. **prima di proseguire i lavori di coltivazione e comunque entro 3 (tre) mesi** dalla notifica del presente atto, i canali perimetrali di regimentazione e drenaggio delle acque meteoriche e le opere accessorie, così come prescritto dall'AdB della Puglia;  
2. **entro 3 (tre) mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento il completamento della recinzione perimetrale dell'area di cava così come ampliata, con rete metallica e paletti aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 1,50, oppure con muratura di pari altezza;
- 5) Trasmettere a questo Servizio:
  - **entro i 15 (quindici) giorni** successivi al termine di cui al punto precedente, la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta realizzazione dei canali di regimentazione acque e la posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e della recinzione;
  - **entro il 31 marzo di ogni anno** l'aggiornamento del piano topografico riportante lo stato dei luoghi al 31/12 precedente, in scala 1:1000 ed in formato sia grafico che digitale georeferenziato;
- 6) La presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
  - a. la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Servizio Attività Estrattive Regionale e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
  - b. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
  - c. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cui al sub 2);



seguenti



- d. l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive Regionale, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- e. devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri;
- f. almeno 15 giorni prima di iniziare i lavori di ampliamento l'Esercente dovrà darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, sede di Foggia - Via de Nittis, 7, e qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici, è tenuto, altresì, a sospendere i lavori e a darne comunicazione, a norma del D.Lgs. n.42/04, sempre a detto Centro operativo di Foggia (telefono 0881/725458);
- g. la distanza tra il ciglio degli scavi così come disposto dall'art.104 del DPR 128/59 dovrà essere di almeno:
- 20 (venti) metri dai sostegni degli elettrodotti esistenti o spostati a seguito di N.O. ENEL;
  - 50 (cinquanta) metri dagli acquedotti e metanodotti esistenti sui lati Nord e Est, così come espressamente individuati e confermati sul posto dalle Ditte proprietarie.
- 7) A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a 19,1500 ettari, si stabilisce l'importo di € 930.000,00 (euro novecentotrentamila/00) come garanzia finanziaria, così come proposto dalla Ditta e ritenuto congruo dal CTRAE. Tale garanzia può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.05.23, tacitamente prorogata, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85;
- 8) La presente autorizzazione valida fino al 30.05.2023 potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e qualora sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- 9) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- 10) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;
- 11) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia di attività estrattiva;
- 12) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- 13) L'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
- 14) Ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui agli artt. 6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, e, altresì, trasmettere 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, il DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
- deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

15) L'inosservanza delle prescrizioni suddette comportano la sospensione dei lavori e la decadenza della presente rispettivamente ai sensi degli artt.16 e 17 della l.r. 37/85;

16) Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 fasciate, è immediatamente esecutivo, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Copia della presente Determina è NOTIFICATA alla Ditta . CAVE FOGLIA rl - Loc. Siponto S.S. 89 Km 167 - Manfredonia (FG) ed al SINDACO del Comune di MANFREDONIA.

Il Responsabile P.O. delegato  
Pasquale VALENZANO

*P. Valenzano*



**REGIONE PUGLIA**  
**COMUNE DI MANFREDONIA (FG)**  
**“CAVE FOGLIA S.r.l.”**

18 DIC. 2007  
Prot. n. 7495

CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA'  
“PEDICAGNOLA”, COMUNE DI MANFREDONIA (FG)

**PROGETTO DI COLTIVAZIONE**

DATA:  
OTTOBRE 2007

SCALA:

DISEGNATORE:

ARCHIVIO:

**RELAZIONE PROGETTO DEGLI  
INTERVENTI DI RECUPERO E  
RICOMPOSIZIONE FINALE**



CHIARAVALLE (AN) Via Cavour, 38  
Tel. 071/949279 Fax 071/949063  
E-MAIL m.mosca@fastnet.it



TAV.

D

## INDICE

-1-	RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE .....	2
1.1	<i>Destinazione d'uso dell'area</i> .....	2
1.2	<i>Fasi del recupero - cubature utilizzate</i> .....	3
1.3	<i>Metodo di recupero</i> .....	8
1.4	<i>Criteri generali di intervento – Il recupero delle superfici – Metodologia di ricostituzione della vegetazione pioniera termo-xerofila di pseudosteppa – Progetto pilota:</i> .....	10
1.5	<i>Regimazione acque superficiali:</i> .....	12
1.6	<i>Punto di raccolta acque superficiali:</i> .....	12
1.7	<i>Costi del recupero</i> .....	12

**CAVE FOGLIA S.R.L.**

**CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' PEDICAGNOLA IN COMUNE DI  
MANFREDONIA**

**PROGETTO DI COLTIVAZIONE**

**RELAZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RICOMPOSIZIONE  
FINALE**

**-1- RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE**

**1.1 Destinazione d'uso dell'area**

Il progetto estrattivo e di ricomposizione finale ricade in una vasta area pianeggiante, retrostante la zona costiera su cui insiste l'abitato di Manfredonia, costituita da terreni calcarei e dolomitici in ambiente deposizionale di scogliera.

Il contesto ambientale nel quale si inserisce il progetto, è caratterizzato dalla presenza:

- di alcune zone con attività estrattive limitrofe all'area di progetto;
- da campi e fondi coltivati pianeggianti, delimitati da strade comunali, interpoderali, scarpate di erosione fluviale;
- dalla presenza, localizzata, di una vegetazione diffusa.

L'area presenta, inoltre, caratteri sparsi di antropizzazione riconoscibili nella presenza di manufatti ad uso abitativo, alcuni dei quali disabitati.

In tale realtà ambientale la soluzione progettuale proposta è quella di reinserire la zona nel contesto dei luoghi limitrofi ricostituendo, sulle superfici finali rimodellate, lo spessore vegetale e favorendo il reinserimento della vegetazione. Nel progetto viene proposta anche una sperimentazione da effettuare nel tempo, durante le operazioni estrattive e di recupero per tentare il riattecchimento della "steppa pedegarganica".

La morfologia finale dell'area, seguente agli interventi di recupero, ed i terreni utilizzati per il ritombamento/rimodellamento delle depressioni create, nonché la ricostituzione del terreno vegetale a fine intervento, sono tali da garantire il corretto reinserimento della zona nel contesto dei luoghi limitrofi ed il suo riutilizzo.

## 1.2 Fasi del recupero - cubature utilizzate

Il recupero dell'area avverrà per lotti funzionali successivi, che saranno conseguenti alle operazioni di scavo, a partire dal completamento del lotto A della Fase 2; come sintetizzato nel diagramma di Gantt allegato, si arriverà alle quote finali di scavo previste nel progetto progressivamente, procedendo da est verso ovest, in senso antiorario.

Le scarpate di raccordo laterali verranno realizzate progressivamente agli abbassamenti del piano di campagna. Come visibile dalle sezioni di scavo e di recupero (vedi Tavv. 7.1, 7.2, 8.2 e 8.3) sono previsti tre step di abbassamento progressivo del piano campagna, con spessori costanti di 12 metri, portando progressivamente il fondo scarpata a - 12 m., - 24 m., - 36 m. dal piano di riferimento originario.

Le scarpate laterali saranno modellate con 3 gradoni principali riempiti, a fine lavori, con materiale detritico derivante dall'abbattimento del gradone soprastante; le superfici calcaree derivanti dall'abbattimento del gradone saranno modellate con microgradoni. Sulle superfici così ricostituite verrà messo in opera un materiale detritico di fondo su cui verrà apposto del terreno vegetale.

Per le operazioni di rimodellamento sia delle scarpate laterali sopra descritte che del fondo scavo, verranno utilizzati sia i materiali detritici derivanti dall'abbattimento del ciglio gradone (45.000 mc.) che i materiali di scarto dell'attività estrattiva costituiti da terreni limo-argillosi (17.000 mc.) presenti in coincidenza di paleoalvei riempiti. Questi verranno completamente riutilizzati in fase di recupero per il rimodellamento finali dell'area.

Le volumetrie di terreno vegetale e di cappellaccio asportate durante la Fase 1 (mc. 27.000 circa) verranno temporaneamente abbancate in cumuli (altezza massima 3 m. e pendenza massima della scarpata 30°) perimetrali all'area di intervento, in modo da integrare l'esistente barriera visiva.

Nelle aree interessate dalla sperimentazione per il reinserimento vegetazionale substepico verrà steso uno spessore medio di terreno vegetale di 0,15 m., in modo tale da ricreare le condizioni naturali originarie, mentre nel resto dell'area di intervento è previsto lo stendimento di uno spessore medio di 0,8 m., pertanto le volumetrie di terreno agrario necessarie per il completamento delle operazioni di ripristino (circa 143.500 mc.) verranno reperite da cantieri esterni ed opportunamente selezionati in base a quanto previsto dal D.L.152/06.

Le fasi di recupero avverranno, nei vari lotti funzionali, in successione con le operazioni di scavo. Vengono sotto descritte le operazioni legate allo *scotico*, *all'asportazione e conservazione differenziata del suolo*.

### *Predisposizione dello scotico e del prelievo del materiale:*

L'asportazione dei diversi orizzonti che costituiscono il profilo del suolo avverrà solo dopo che si saranno:

- individuate e preparate sul terreno le diverse aree previste in progetto in cui accumulare il materiale pedogenizzato movimentato. I cumuli per garantire la conservazione saranno messi al riparo dalle acque esterne (superficiali), da erosione, da possibili inquinamenti esterni (gasolio, oli minerali, sali antigelo, ecc.). Le aree avranno una superficie adeguata alle esigenze della movimentazione, evitando il calpestio del materiale stesso da parte dei mezzi. I materiali più delicati, derivati dagli strati superficiali, una volta abbancati non saranno più spostati, se non in fase di risistemazione finale;

- definiti i tempi, i mezzi e i modi dell'asporto, saranno scelti, in cantiere, i modi ed i tempi del prelievo in relazione al tipo di materiale: gli strati superficiali ("top soil") saranno manipolati con molta attenzione, privilegiando metodi non distruttivi, evitando movimentazioni con macchine pesanti e/o a spinta (ruspe), prevedendo asporti più delicati e mirati. Si preferirà l'uso di escavatori che consentono anche il carico immediato del materiale.

Per gli strati sottostanti ("sub soil", riempimenti di paleoalvei limo-argillosi) si utilizzeranno mezzi e tecniche più speditive ed invasive, mano a mano che cresce il tenore di minerale. Le condizioni climatiche in cui si opera dovranno essere sempre improntate alla salvaguardia dei caratteri del materiale, minimizzando le possibili alterazioni: si eviteranno periodi e momenti eccessivamente umidi o aridi.

#### *Asportazione del suolo*


L'operazione sarà eseguita con attenzione, evitando il rimescolamento tra i diversi orizzonti ed in particolare per quelli superficiali (Fig. 1). Il prelievo di questi coinciderà con il loro immediato carico e deposizione nel sito di conservazione o di riuso finale. Sarà evitato il calpestio del materiale rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni ripetute.

#### *Conservazione differenziata*

I diversi orizzonti prelevati (Fig. 2) avranno una conservazione differenziata:

- a- lo strato più superficiale (0-20 cm.) "top soil" deve essere trattato con estrema cura: si dovrà evitare la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 2-3 m. di altezza);

Fig. 1



La durata della conservazione dovrà comunque essere commisurata alle esigenze della risistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi, viste le diverse condizioni ambientali in cui il materiale viene a trovarsi.

#### *Acquisizione di materiale pedogenizzato alloctono*

In caso di carenza di materiale pedogenizzato in loco si ricorrerà all'acquisizione in zona di altro materiale. In particolare si ricorrerà, in scala di preferenze, a:

- suolo derivato da ambiti forestali o comunque naturali (praterie, cespugliati), prelevato in aree che presentino condizioni simili alle zone in ripristino;
- strati superficiali di suolo agrario;
- substrato sotto forma di terra fine, sciolta, originato da scavi e movimentazioni;
- substrato minerale, solo nel caso abbia proprietà ammendanti tali da permettere la correzione della tessitura in posto.

Per questi materiali vanno comunque rispettate delle regole essenziali per tutelarne e conservarne la qualità, cercando di:


- evitare di movimentare substrati ricchi d'acqua, tipici di aree con falda superficiale e ristagnante, o in periodi piovosi;
- evitare la compattazione del materiale, sia con i mezzi di scavo, che di carico; questo dovrà essere tassativo per gli strati superficiali, ricchi in sostanza organica e già strutturati;
- evitare di mescolare strati e materiali di qualità diversa, cercando di rispettare il materiale pedogenizzato di qualità, per limitarne la diluizione o l'alterazione;
- evitare l'acquisizione di materiale accumulato da lungo tempo o disposto in cumuli eccessivamente elevati. Forti saranno infatti i danni dovuti all'azione meccanica delle macchine ed al peso del materiale stesso, che si manifestano in compattazione, aumento di densità ed asfissia.

#### *Conservazione differenziata dei materiali alloctoni*

Per questi materiali valgono le stesse regole già elencate per il materiale pedogenizzato autocotono:

- lo strato più superficiale deve essere trattato con estrema cautela: non fare cumuli troppo elevati (al massimo 2-3 m); non calpestare con macchine; mantenere la massa umida ed aerata; evitare la crescita e moltiplicazione di specie vegetali stimolate dal disturbo, magari seminare delle leguminose, sfalciare prima delle disseminazioni;
- la porzione profonda del terreno deve essere conservata in cumuli non elevati (3-4 m), mantenuti freschi ed aerati, controllando la vegetazione ruderale che si sviluppa in superficie;
- gli strati alterati profondi, possono invece essere trattati con meno cautele: cumuli più elevati, senza controlli sulla vegetazione ruderale superficiale e senza controlli sull'umidità e della massa.

Fig. 3 (Ricostruzione del profilo finale)



### *Quinte di mascheramento*

Il materiale di decorticamento suddiviso e trattato come descritto nei capitoli precedenti, verrà accumulato nei limiti del necessario perimetralmente ai singoli lotti funzionali, con la doppia funzione di quinta di mascheramento e per facilitare le operazioni di rimodellamento e ricostituzione del terreno vegetale (vedi schema allegato).


Il recupero avverrà in sequenza con i lavori estrattivi e comporterà una fase finale che verrà completata entro circa 15 mesi dalla ultimazione delle operazioni generali di scavo, nella quale verrà completato il ripristino dell'area, curato il raccordo tra i vari interventi eseguiti, nonché effettuate le opere di manutenzione alla vegetazione, per permettere e verificare il suo reale attecchimento.

### 1.3 Metodo di recupero

Le scarpate laterali verranno recuperate progressivamente al proseguo dei lavori; in particolare, una volta la raggiunta la quota di  $-24$  m. dal p.c. (lotto A - Fase 2) sarà possibile attivare il recupero del primo gradone soprastante. Con la stessa logica si procederà fino al raggiungimento del gradone successivo.


La pendenza finale delle scarpate sarà di  $35^\circ$ , ad eccezione della parte sommitale della scarpata lato sud-ovest, già oggetto di escavazione, che avrà pendenze maggiori ( $60^\circ$ - $62^\circ$ ) e che verrà raccordata mediante accumulo di detrito al piede.

Su ogni lotto di recupero, si procederà alla sistemazione progressiva della zona, collocando sulle superfici create, per primo i materiali detritici derivanti dall'abbattimento del gradone soprastante, poi gli spessori di *sub-soil* prima descritti e per ultimo gli spessori di circa  $0,8$  m di terreno (*top-soil*) idoneo alla futura destinazione dell'area.



Il recupero verrà effettuato garantendo che vengano rispettate le quote di abbandono previste dal progetto (vedi planimetria stato finale e sezioni allegate – Tavv. 8.1, 8.2, 8.3), mediante controllo topografico eseguito sul reticolo con termini in calcestruzzo realizzati ad inizio lavori (vedi planimetria stato attuale – Tav. 5).


Sul piano di abbandono finale, dopo la stesura del vecchio terreno vegetale (*top-soil*), avverrà la concimazione, al fine di ricostruire una superficie perfettamente riutilizzabile, sia dal punto di vista morfologico che pedologico.




Successivamente a ciascuna fase di recupero avrà luogo un rilievo topografico condotto sul reticolo di controllo a garanzia della fedele esecuzione dei lavori al progetto. Tale rilievo rappresenterà il collaudo per il successivo proseguo dei lavori di recupero.

Nei due anni di "manutenzione" verranno rilivellate eventuali depressioni dovute a possibili fenomeni di assestamento.

### SCHEMA DI RECUPERO: ciglio superiore e scarpata



### SCHEMA DI RECUPERO: ciglio inferiore e piazzale



SALICE CALCESTRUZZI SRL



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, li 09 SET. 2019

**Il Responsabile del Servizio Pubblicazione**  
**Sig. Nicola Lacalamita**

N. 192 del 09 SET. 2019 del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Servizio Attività Estrattive
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> Disciplina attività delle cave – l.r. n.37/1985 e s.m.i.
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 090/DIR/2019/000192

**OGGETTO:** **I.r. 37/85 e s.m.i. – Autorizzazione proroga - approfondimento coltivazione cava di calcare per inerti in località "VALLE DEL CAMPANARO" – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Foglio 119 particelle 76-80-194 – ditta SALICE CALCESTRUZZI srl - FOGGIA (FG).-**

L'anno 2019, addì 09 del mese di SET, presso la sede della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche in BARI – Via Gentile, 152.

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;



- VISTO il comma 2., art.35, l.r. 05 luglio 2019 n.22 "nuova disciplina generale in materia di attività estrattive", dispone che i procedimenti già avviati all'entrata in vigore proseguono presso la struttura regionale secondo le disposizioni di cui alla l.r. 37/85;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29-07-2016 "Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" che conferisce l'incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Ing. Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- VISTA la D.D. n. 16 del 31-03-2017 del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, che conferisce l'incarico di Dirigente del Servizio Attività Estrattive all'ing. Pierluigi Loiacono;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. A.ES. Foggia, emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- la ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, con sede in FOGGIA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcari per inerti in località "VALLE DEL CAPANARO - COSTARELLE" del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), in catasto al foglio n.119 part.lla 76-80-194 su una superficie di 5,0000 ettari, giusto Determina autorizzativa n.17/MIN del 18/03/1991, la cui validità è stata prorogata con determine n.65/DIR del 08/10/2001, n.136/AES del 10/06/2013 e n.56/ECO del 16/03/2016 sino al 18/03/2018;
- la Società esercente con istanza prot. n.11133 del 19/11/2014, ha chiesto, ex art.8 l.r. 37/85, l'approfondimento della cava autorizzata;
- il Servizio Attività Estrattive, verificata la completezza e la conformità dell'istanza di che trattasi a quanto disposto dalla l.r. n. 37/85 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente, ha avviato il procedimento amministrativo con la nota n.12205 del 10/12/2014 di richiesta dei pareri agli Enti/Uffici, così come disposto dall'art.13 della l.r. 37/85 e s.m.i.;
- il Settore LL.PP. del comune di San Giovanni Rotondo con nota n.2398 del 31/03/2015 ha comunicato che l'intervento ricade in zona SIC – ZPS e in ATE "C" ove rispettivamente sono vietati gli ampliamenti e le nuove cave, pertanto esprime parere non favorevole;
- il Servizio con note n.7772 del 04/6/2015 e n.14153 del 19/10/2015 ha chiarito che trattasi di progetto di approfondimento e non di ampliamento, quindi ha trasmesso lo specifico studio di impatto ambientale, acquisito al prot. n.13470 il 06/10/2015, alla Provincia di Foggia per il pronunciamento VIA / VINCA e l'autorizzazione paesaggistica di competenza;
- la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari con nota n.3171 del 05/03/2015 fa presente che sull'area in oggetto non si evincono vincoli paesaggistici imposti con DM ex art.136, D.L.gs 42/2004;



- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.9284 del 06/07/2015, fa presente di essersi già espressa con nota n.1385 del 06/2/2012, conferma che non sussistono condizioni di incompatibilità sull'area interessata dall'apertura della cava in oggetto con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI approvato, e ribadisce le raccomandazioni e prescrizioni impartite di seguito indicate:
  - *venga messo in esercizio un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi;*
  - *sia garantita costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;*
- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota n.1736 del 26/02/2015 ha comunicato che i terreni in oggetto non risultano gravati da Uso Civico;
- la Salice cls in data 17/10/2017 ha presentato istanza di proroga, acquisita in pari data al prot. n.12571, attesa la presenza di un volume residuo di 50.150 mc;
- il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia espletata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale / Paesaggistico con Determina n.361 del 28/02/2018 ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto proposto, con delle prescrizioni;
- con nota n.16440 del 19/12/2018 lo scrivente Servizio ha richiesto l'adeguamento degli elaborati progettuali alle prescrizioni VIA con particolare riferimento all'approfondimento nella sola area esterna a quelle SIC e ZPS, ed una nuova relazione sul recupero di tutta l'area interessata dall'attività estrattiva anche di quella effettuata extra autorizzazione;
- a riscontro la Società con pec del 21/03/2019 ha inviato i nuovi elaborati e la relazione sul recupero, in atti al prot. n.3700 il 22/03/2019, successivamente sostituiti con elaborati acquisiti al prot. n.9568 l'11/07/2019, con la stessa pec la ditta ha precisato, altresì, che *per gli scavi effettuati extra autorizzazione non è stata prodotta nessuna integrazione con il piano di recupero, vista la polizza stipulata a garanzia del ripristino da effettuarsi solo all'esito del ricorso ordinario n.121/2014 depositato al TAR Bari contro il diniego del Servizio Urbanistica Regionale dell'autorizzazione paesaggistica del progetto di ampliamento del 2009, per il quale ha ottenuto i pareri e il pronunciamento VIA-VINCA tutti con esito favorevole;*
- la garanzia fideiussoria di 460.000,00 € per il ripristino di cui sopra è stata acquisita al prot. n.8035 il 9/12/2009;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente ed Urbanistica del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO con n.1188 del 14/01/2019 ha comunicato che *il progetto con relativa istanza è stato oggetto di pubblicazione all'albo pretorio dal 27/03/2015 per trenta giorni e che entro tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione ed opposizione;*

**Considerato che:**

- l'area di cava è in disponibilità della ditta medesima, giusto atto di compravendita del Notaio Adolfo FRATTAROLO del 18/09/1990 registrato a Manfredonia (FG) il 5/6/90 al n.267;
- la Banca dati nazionale unica documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, in data 19/08/2019, ha comunicato che nei confronti della SALICE CALCESTRUZZI srl *non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 del citato d.lgs n. 159/2011;*
- il piano di coltivazione così come adeguato alle prescrizioni VIA comporterà l'approfondimento degli scavi dall'attuale fondo cava giunto a 47,0 m.s.l.m., come



precedentemente autorizzato, sino ai 28,9 m.s.l.m. su una superficie ricadente all'esterno delle zone SIC e ZPS di 2,3380 ettari ed un volume complessivo di roccia in posto ridotto a circa 556.800 mc, che stando ai ritmi produttivi ultimi anni la Società prevede di asportare in dodici anni, più ulteriori due anni per terminare il recupero;

- il costo per il recupero (messa a dimora di manto erboso e arbusti su profilo scarpata finale e rinterro fondo per circa 25 cm per "formazione substrato pedologico" è stato stimato pari a 85 mila euro, valore che parametrato al singolo ettaro risulta inferiore al valore minimo di 20.000,00 €/ettaro stabilito dalle NTA del PRAE, per cui il valore da garantire deve essere di 100.000,00€;
- il progetto di ripristino dei luoghi interessati dagli scavi ricadenti sulle particelle limitrofe n.104-105-106 del F.119 è stato acquisito ai prott. n.7806 del 27/11/09 e n.8035 del 09/12/09 ed approvato con la determina n.01/2010, che acconsente, altresì, di procrastinare l'inizio dei lavori all'esito dell'istanza di ampliamento '2009, la cui istruttoria è sospesa per il ricorso al TAR su citato;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, acquisita il 09/03/2015 al prot. n.3039, l'esercente e il direttore hanno asseverato di avere provveduto a mettere in opera: 1) i blocchi di calcestruzzo e la cartellonistica di divieto accesso lungo il confine con la particella 105; 2) la barriera paramassi alla base del fronte Nord; 3) il sistema di preallertamento e allarme che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi, così come prescritto dall'AdB Puglia;

**Ritenuto** di proporre il rilascio alla ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, ai sensi degli artt.8 e 14 della l.r. 37/85, della proroga esercizio, dell'autorizzazione ad approfondire il fondo cava nella sola zona esterna alle aree SIC E ZPS, con l'obbligo di ripristinare l'area scavo abusivo sulle particelle n.104, 105 e 106, ed il rispetto delle prescrizioni della determina VIA n.361 del 28/02/2018;

#### **verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori



potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

### **IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione del presente provvedimento del responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito


### **DETERMINA**

la ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, con sede in FOGGIA (FG) – Via Ascoli, Km 4,00 – P.IVA 01108620715, PEC salicecalcestruzzi@pec.it (legale rappresentante DI TUCCIO Vito, nato il 15/09/1929 a Rocchetta S. Antonio, C.F.DTCVTI29P15H4670, residente in FOGGIA Via Ascoli Km 4), di seguito denominata Esercente, è

### **AUTORIZZATA**

- ai sensi degli art.8 e 14 della l.r. 37/1985 a **proseguire** la coltivazione della cava di calcare per inerti sita in località “VALLE DEL CAMPANARO” in agro del comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), su terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio 119 particelle 76-80-194 su una superficie complessiva di 5.0000 ettari, ad **approfondire** gli scavi su quota parte di detta area, per circa 2,34 ettari, così come indicata nella planimetria allegata, parte integrante delle presente provvedimento, ed a condizione di **ripristinare** l'area scavo abusivo sulle limitrofe particelle n.104, 105 e 106 nei tempi e con i modi previsti dalla determina n.01/2010.

- 1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti autoritativi sopra indicati n.17/MIN/1991, n.65/DIR/2001, n.01/AES/2010, n.136/AES/2013 e n.56/ECO/2016, opportunamente armonizzate con quelle del presente provvedimento, nonché con le prescrizioni contenute nella determina di verifica di non assoggettabilità a VIA del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n.361 del 28/02/2018, allegata alla presente e facentene parte integrante, o di altre prescrizioni che fossero impartite dal Comune;
- 2) L'Esercente deve depositare entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, in quanto trattasi di attività già in esercizio:
  - una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 100.000,00 (centomila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire ed ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale e il relativo collaudo. Detta polizza fideiussoria sarà svincolata con specifica determina a seguito verifica, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza dell'esecuzione dei



lavori di recupero ambientale, l'Esercente è tenuto ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti.

- una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dal ripristino dei luoghi escavati abusivamente sulle limitrofe part.lla 100-104-105. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011.

- 3) L'autorizzazione in questione è valida fino al 15/09/2031, potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto da presentarsi sei mesi prima della scadenza;
- 4) L'Esercente deve comunicare al Comune, entro 12 mesi dalla data di scadenza autorizzazione, l'avvenuto recupero dell'area al fine di consentire l'esecuzione del collaudo, quindi adottare il provvedimento di cessazione cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione del recupero, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria prestata per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non pervenga entro il 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di escussione polizza fideiussoria;
- 5) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:
  - a. ricevuta la presente autorizzazione deve:
    - o produrre le garanzie finanziarie, così come definite al punto 2);
    - o aggiornare il cartello posto all'accesso della cava riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
    - o verificare l'integrità della recinzione lungo tutto il perimetro di cava con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2 e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
    - o realizzare/curare le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
    - o consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
  - b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato così come adeguato con gli elaborati acquisiti al prot. n.9568 l'11/07/2019 e comunque in maniera tale da consentire il raggiungimento del fondo cava e di ogni singolo gradone a mezzo rampe con pendenza inferiore al 15%, e garantire sempre la sicurezza dei luoghi e la stabilità generale delle pareti di scavo;
  - c. trasmettere alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive ed al Comune competente:
    - entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla Regione unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato



- alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti;
- d. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
- o la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Comune e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso;
  - o per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
  - o prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree;
  - o devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;
  - o in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
  - o le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
- e. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- f. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- g. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte del Comune, che provvederà a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti;
- h. qualora nel corso dei lavori di scavo fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e comunicarne il ritrovamento al Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458);
- i. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
- j. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- k. l'autorizzazione scade all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività



Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Redatto in unico originale composto da n°9 fasciate sarà:


- a) pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) disponibile nella voce "trasparenza degli Atti" del sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) trasmesso in copia all'Assessore Qualità dell'Ambiente;
- e) notificato in copia alle ditte SALICE CALCESTRUZZI srl e al SINDACO di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive  
(Ing. Pierluigi Loiacono)

Il sottoscritto attesta che il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO AES FG  
(Ing. Pasquale Valenzano)

Cava in località VALLE DEL CAMPANARO - agro di SAN GIOVANNI ROTONDO  
Foglio n.119  
Particelle n. 76-80-194



60m

Il presente allegato, composto da una facciata è parte integrante della Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n° 192 del 09/09/2019

1:2.000

Il Dirigente  
Servizio Attività Estrattive  
Ing. Pierluigi LOIACONO



Provincia di Foggia

Il presente allegato, composto da n. CINQUE  
 facciate è parte integrante della Determina-  
 zione del Dirigente del SERVIZIO ATTIVITÀ  
 ESTRATTIVE n. 192 del 05-9-2019

Servizio Attività Estrattive  
 Il Dirigente/Ingegnere Capo  
 (ing. Pierluigi LOIACONO)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 AMBIENTE**


**OGGETTO:** PARERE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO A  
 "ampliamento Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro  
 COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO ( FG )  
 PROPONENTE Salice Calcestruzzi.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
- Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;
- Ancora, con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato nuovamente rinnovato
- La società Salice Calcestruzzi ha inoltrato, in data 18/12/2015, ai sensi delle disposizioni della della L. R. 11/2001, domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per "Valutazione Impatto ambientale (VIA) - per Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro" da realizzarsi nel comune di SAN GIOVANNI ROTONDO località .
- il Comitato Via nella seduta del 24/5/2016 ha espresso il seguente parere:

*"Società: SALICE CALCESTRUZZI s.r.l. – via Ascoli , Km. 4 – Foggia  
 L'area attuale di coltivazione della cava coincide con quella di futuro approfondimento e riguarda l'area costituita dalle particelle n. 194 – 76 – 80 del foglio 119.*



*Preso atto delle autorizzazioni in godimento della proponente, così come dichiarato dalla stessa;*

*considerato che il progetto consiste in un mero approfondimento della cava ed esclude ogni futuro ampliamento dell'area di coltivazione;*

*esaminata la documentazione presentata e l'allegato Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale;*

*si ritiene che l'attività estrattiva nel suo complesso, così come articolata nel progetto, possa avere una incidenza poco significativa a livello di impatto sull'ecosistema locale.*

*E' comunque da precisare che l'area del progetto è parzialmente interessata dal vincolo PPTR - 6.1.1 Componenti geomorfologiche – UCP Grotte (Grotta dell'Impisu; Grotta di Farinetti – Valle Campanaro; Sfisca della Tartaruga).*

*Pertanto, il Comitato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito al progetto proposto e relativo l'approfondimento della cava di calcare di pertinenza della Ditta Salice Calcestruzzi con le seguenti prescrizioni:*

- *provvedere ad un'adeguata bagnatura del substrato per contenere il sollevamento di materiali e polveri;*
- *limitare al minimo la carica innescata ad ogni singolo ritardo ed aumentare l'intervallo tra gli stessi ritardi, in modo da evitare la contemporaneità delle esplosioni e quindi la sovrapposizione dei loro effetti;*
- *aumentare il borraggio e la modifica della geometria della volata aumentando le dimensioni della maglia di perforazione e la profondità del baricentro di carica in ogni foro;*
- *escludere l'attività estrattiva delle aree interessate del vincolo PPTR Componenti geomorfologiche – UCP Grotte (buffer di 100 m dagli ingressi delle cavità naturali: Grotta dell'Impisu, Grotta di Farinetti – Valle Campanaro, Sfisca della Tartaruga);*
- *realizzare un progetto di ripristino ambientale per la conservazione delle risorse naturali e l'aumento della biodiversità;*
- *effettuare il rimboschimento di aree degradate, come misura di compensazione ambientale.*
- *verificare periodicamente la stabilità delle pareti di cava.”*

- Con nota n. 50380 del 20/7/2016 è stata convocata per il giorno 23/8/2016 seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti con allegato il predetto parere;
- In data 23/8/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di servizi (**vedasi verbale Allegato 1**) nel corso della quale la ditta ha depositato alcuni pareri acquisiti in precedenza rispettivamente dalla Regione Puglia Servizio Urbanistico, Regione Puglia Servizio Ecologia, Comune di san Giovanni Rotondo e Autorità di Bacino.

Nel corso della medesima seduta sono stati altresì acquisiti I seguenti pareri:

- parere della Soprintendenza n. 765 del 12/8/2016
- parere Arpa n. 49544 del 22/8/2016 con richiesta di rinvio

- Con nota n. 63252 del 30/9/2016 è stata convocata per il giorno 20/10/2016 nuova seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti;
- In data 20/10/2016 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di servizi nel corso della quale si è preso atto dell'invio della nota Arpa n. 51305 del 2/9/2016 (**allegato 2**). Preso atto della richiesta di integrazioni contenute nel parere citato si è deciso di riconvocare ulteriore seduta di Conferenza successivamente all'inoltro delle integrazioni da parte della ditta;
- Con nota acquisita per conoscenza al protocollo generale della Provincia al n. 2016 / 0072276 Del: 09/11/2016, la ditta ha trasmesso ad Arpa le integrazioni richieste;
- Con nota n. 72535 del 10/11/2016 è stata convocata per il giorno 13/12/2016 nuova seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti;



- In data 13/12/2016 si è tenuta ulteriore seduta di Conferenza di servizi nel corso della quale si è preso atto dell'invio della nota Arpa n. 74376 del 12/12/2016 ( **allegato 3**).

Nel corso della medesima seduta si è verbalizzato quanto segue:

*“Il Rup da lettura della nota Arpa sopra citata, la ditta prende atto dei contenuti e delle indicazioni prescrittive e delle integrazioni richieste da Arpa e si riserva di produrre la documentazione elencata nella nota.*

*Il Rup si riserva di concludere il procedimento, senza convocazione di ulteriore seduta di CdS, non appena acquisito il parere definitivo di Arpa anche in relazione alla volontà della ditta di controdedurre sul parere sopra citato.*

*La ditta richiede fruizione di una sospensione del procedimento di due mesi al fine di superare le criticità sollevate da Arpa.*

*Il Rup preso atto della richiesta concede la sospensione e avvisa che al termine della sospensione e/o l'eventuale conferma del parere negativo da parte di Arpa costituirà elemento per l'emissione del preavviso di diniego”*

- Con nota n.44723 del 17/7/2017 acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 43944 del 17/7/2017 Arpa ha trasmesso nota di conferma delle valutazioni non positivi precedentemente espresse (**allegato 4**);
- Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 54733 del 25/9/2017 la ditta ha prodotto controdeduzioni al predetto parere Arpa;
- Con nota n. 68336 del 9/11/2017 acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 64966 del 9/11/2017 Arpa Puglia ha trasmesso parere definitivo favorevole con prescrizioni ( **allegato 5**)

Visti gli atti delle conferenze di servizi e i pareri allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

Visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A. e sopra riportato;

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere parzialmente favorevole sul progetto de quo;

Visto il Decreto Presidenziale n. 12 del 19/09/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2018;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 177 del 07/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2017/2019 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. 59/2013;

D E T E R M I N A



Di esprimere, per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole in ordine alla Valutazione Impatto Ambientale sulla proposta di modifica della Cava di Calcare Loc. Costarelle - Valle del Campanaro" proposto da Salice Calcestruzzi alle seguenti condizioni:

1) La coltivazione della cava può avvenire, limitatamente all'area già autorizzata, escludendo ogni tipo di ampliamento

2)

In merito all'emissione di polveri:

- a) dovranno si dovrà provvedere alla copertura del carico trasportato mediante teloni;
- b) si dovrà provvedere, specialmente nei periodi secchi, alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- c) gli impianti di lavorazione (frantumazione, vagliatura, segazione ecc.) dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri secondo le migliori tecnologie disponibili e dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e le emissioni in atmosfera;
- d) all'uscita dalle aree di cava sono da prevedere zone di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, per evitare ulteriore dispersione e sollevamento del materiale polverulento. Le acque di lavaggio ruote dovranno essere raccolte e convogliate ad apposito impianto di trattamento acque per l'eliminazione di eventuali sostanze contaminanti.

In relazione alla gestione dei rifiuti:

- a) Tutti i materiali non più utili e utilizzabili per l'attività di cava, quali ad esempio oli e filtri di aria/olio usati, o batterie esauste, o macchinari, pneumatici e fusti non più utilizzabili, o imballaggi sono da considerarsi rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e quindi andranno allontanati dalla cava e dovrà essere assicurato il loro corretto smaltimento.
- b) In particolare le zone di rifornimento carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose dovranno essere individuate su aree impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, o comunque delle acque dilavanti tali zone, per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo.

In occasione dell'eventuale utilizzo di esplosivo, viste anche le prescrizioni del parere del Comitato VIA, siano adottati accorgimenti e modalità di brillamento atti a limitare l'impatto con la fauna residente, anche limitando l'uso in periodi e fasce orarie in contrasto con situazioni naturali che possono essere compromesse.

Siano adottate le misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico finanziaria in relazione all'attività esistente, come disposto dal comma 3 dell'art.1 della L.R.21/2004 modificato dalla L.R.33/2016.

Al termine dell'attività estrattiva deve essere previsto un impianto di vegetazione naturalistica e la ricomposizione morfologica dell'area con ondulazioni di quota da utilizzarsi per creare tipi di vegetazione diversificate dal punto di vista ecologico coerente con gli elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio.

L'area di ripristino dovrà interessare una superficie almeno pari alla superficie boscata eliminata a seguito del rilascio all'autorizzazione.

Le superfici arboree e arbustive dovranno necessariamente configurarsi conformemente alle caratteristiche definite dall'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.

Durante l'esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.

Siano rispettate le N.T.A. del P.R.A.E. e dei piani di gestione delle aree relative ai vincoli ricadenti nel sito oggetto della cava.

3) Prima dell'inizio di qualsiasi attività relativa alle operazioni di approfondimento sia presentato ad Arpa, raccolto in un unico documento, il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo a tutte le matrici ambientali oggetto di controllo periodico: quantitativi di materiali estratti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, monitoraggio delle acque di falda. Per ogni emissione dovranno essere riportate tabelle riepilogative contenenti i parametri da controllare, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze del monitoraggio, i valori limite proposti. Al PMeC deve essere allegata una planimetria riportante l'ubicazione dei punti di campionamento.

Di stabilire ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 che il presente provvedimento sostituisce



l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137";

Di dare atto che è fatta salvo l'onere in capo al proponente di acquisire ulteriori pareri ed autorizzazioni previste per norma, non incluse nel presente provvedimento

Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia Servizio Industria-Energia,

Di notificare il presente provvedimento alla società Salice Calcestruzzi

Allegati:

**Allegato 1** verbale seduta di Conferenza di servizi del 23/8/2016

**allegato 2** nota Arpa n. 51305 del 2/9/2016

**allegato 3** nota Arpa n. 74376 del 12/12/2016

**allegato 4** nota Arpa n. 44723 del 17/7/2017

**allegato 5** nota Arpa n. 68336 del 9/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.



